

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 706/2003 della Commissione, del 23 aprile 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 707/2003 della Commissione, del 22 aprile 2003, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 708/2003 della Commissione, del 23 aprile 2003, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici, detti DRAM (Dynamic Random Access Memories — Memorie dinamiche ad accesso casuale), originarie della Repubblica di Corea** 7

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/285/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 18 marzo 2003, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo** 32

Protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo 38

2003/286/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo** 60

Prezzo: 22 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo 65

Commissione

2003/287/CE:

* **Decisione della Commissione, del 14 aprile 2003, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 235] 82

- * **Nota ai lettori** (vedasi pagina 98)

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 706/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 aprile 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(EUR/100 kg)</i>		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	127,1
	204	73,8
	212	120,5
	999	107,1
0707 00 05	052	119,3
	068	115,0
	096	51,8
	204	32,5
	999	79,7
0709 90 70	052	87,1
	204	101,8
	999	94,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	77,5
	204	38,7
	220	36,6
	520	38,3
	600	40,2
	624	56,5
	999	48,0
0805 50 10	400	65,0
	999	65,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	64,5
	388	80,3
	400	119,9
	404	112,7
	508	89,8
	512	79,7
	524	97,4
	528	74,4
	720	114,4
	804	123,7
	999	95,7
0808 20 50	388	77,8
	512	83,3
	528	69,9
	999	77,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 707/2003 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2003

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	41,19	305,87	377,55	28,49
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	37,44	278,01	343,16	25,90
1.40	Agli 0703 20 00	155,81	1 156,94	1 428,06	107,77
1.50	Porri ex 0703 90 00	39,43	292,79	361,40	27,27
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	—	—	—	—
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	70,83	525,98	649,23	49,00
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	456,14	563,04	42,49
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	66,82	496,15	612,43	46,22
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	—	—	—	—
1.130	Carote ex 0706 10 00	37,10	275,48	340,04	25,66
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	92,37	685,88	846,62	63,89
1.160	Piselli (<i>Pisum sativum</i>) 0708 10 00	461,78	3 428,90	4 232,45	319,41
1.170	Fagioli:				
1.170.1	— Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) ex 0708 20 00	170,42	1 265,41	1 561,95	117,88
1.170.2	— Fagioli (<i>Phaseolus</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i> Savi) ex 0708 20 00	211,42	1 569,88	1 937,77	146,24
1.180	Fave ex 0708 90 00	—	—	—	—
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	406,56	3 018,87	3 726,32	281,22
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	427,27	3 172,65	3 916,14	295,54
1.210	Melanzane 0709 30 00	94,61	702,49	867,11	65,44

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	66,81	496,07	612,33	46,21
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	809,36	6 009,82	7 418,19	559,83
1.240	Peperoni 0709 60 10	193,49	1 436,75	1 773,44	133,84
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	113,54	843,11	1 040,68	78,54
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	—	—	—	—
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	162,02	1 203,05	1 484,97	112,07
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	231,53	1 719,23	2 122,12	160,15
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	115,17	855,20	1 055,61	79,66
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	93,49	694,22	856,90	64,67
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	90,99	675,61	833,94	62,94
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	67,41	500,55	617,85	46,63
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	55,86	414,76	511,96	38,64
2.85	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>), fresche 0805 50 90	74,66	554,38	684,29	51,64
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	62,23	462,05	570,33	43,04
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	64,73	480,64	593,27	44,77
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	156,31	1 160,68	1 432,68	108,12
2.110	Cocomeri 0807 11 00	95,85	711,72	878,51	66,30

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	73,66	546,97	675,15	50,95
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	157,99	1 173,11	1 448,02	109,28
2.140	Pere:				
2.140.1	— Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	149,93	1 113,29	1 374,18	103,71
2.140.2	— altri ex 0808 20 50	77,23	573,46	707,85	53,42
2.150	Albicocche 0809 10 00	430,13	3 193,89	3 942,36	297,52
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	482,89	3 585,65	4 425,93	334,02
2.170	Pesche 0809 30 90	368,70	2 737,75	3 379,32	255,03
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	138,76	1 030,36	1 271,82	95,98
2.190	Prugne 0809 40 05	134,48	998,59	1 232,60	93,02
2.200	Fragole 0810 10 00	110,16	817,98	1 009,67	76,20
2.205	Lamponi 0810 20 10	361,18	2 681,91	3 310,40	249,83
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	2 297,10	17 056,89	21 054,07	1 588,90
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	99,84	741,35	915,08	69,06
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	291,87	2 167,25	2 675,13	201,89
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	249,90	1 855,62	2 290,47	172,86
2.250	Litchi ex 0810 90 30	179,87	1 335,58	1 648,57	124,41

**REGOLAMENTO (CE) N. 708/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 2003**

che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici, detti DRAM (Dynamic Random Access Memories — Memorie dinamiche ad accesso casuale), originarie della Repubblica di Corea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1973/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Nel luglio 2002, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni microcircuiti elettronici, detti DRAM (Dynamic Random Access Memories — memorie dinamiche ad accesso casuale), originarie della Repubblica di Corea ed ha avviato un'inchiesta.
- (2) Il procedimento è stato aperto a seguito di una denuncia presentata nel giugno 2002 da parte della Infineon Technologies AG («il denunciante»), che rappresenta una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di DRAM. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di sovvenzioni a favore del prodotto in esame e di un conseguente grave pregiudizio, i quali sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento. La denuncia è stata avallata dalla Micron Europe Ltd, l'unico altro produttore comunitario di DRAM.
- (3) La Commissione ha ufficialmente informato il governo coreano, il denunciante, l'altro produttore comunitario, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati dell'apertura dell'inchiesta. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (4) Il governo coreano, i produttori esportatori, il denunciante, l'altro produttore comunitario, gli importatori e gli utilizzatori hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine summenzionato e hanno chiarito i motivi particolari della domanda di audizione sono state sentite.

(5) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate ed ha ricevuto risposta dal governo coreano, da un certo numero di banche coreane e da un certo numero di società comunitarie.

(6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria delle sovvenzioni, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. La Commissione ha effettuato al riguardo visite di verifica presso la sede del governo coreano a Seul nonché delle seguenti società:

a) *Produttori esportatori coreani*

- Hynix Semiconductor Inc., Seoul, Corea
- Samsung Electronics Co. Ltd, Seoul, Corea

b) *Banche coreane*

- Korea Development Bank («KDB»), Seoul, Corea
- Korea Exchange Bank («KEB»), Seoul, Corea
- Chohung Bank, Seoul, Corea
- Woori Bank («WB»), Seoul, Corea

c) *Altre istituzioni coreane*

- Financial Supervisory Service («FSS»), Seoul, Corea
- Financial Supervisory Commission («FSC»), Seoul, Corea
- Korea Export Insurance Corporation («KEIC»), Seoul, Corea
- Korea Deposit Insurance Corporation («KDIC»), Seoul, Corea

d) *Produttori della Comunità*

- Infineon Technologies AG, Monaco, Germania
- Micron Europe Ltd, East Kilbride, Regno Unito

e) *Importatori nella Comunità collegati ai produttori/esportatori coreani*

- Hynix Semiconductor UK Limited, Weybridge, Regno Unito
- Hynix Semiconductor Deutschland GmbH, Raunheim, Germania.

(7) L'inchiesta relativa alle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo considerato»).

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 177 del 25.7.2002, pag. 2.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**1. Prodotto in esame**

- (8) Il prodotto soggetto ad inchiesta («prodotto in esame») è costituito da alcuni microcircuiti elettronici noti come DRAM (Dynamic Random Access Memories — Memorie dinamiche ad accesso casuale), di ogni tipo, densità e variante, montati su wafer o sotto forma di chip (dies), costruiti utilizzando tipi diversi di semiconduttori metallo-ossidi (MOS), compresi tipi di MOS complementari (CMOS), di ogni densità (comprese le densità future), indipendentemente dalla velocità di accesso, dalla configurazione, dalla confezione o dal supporto, ecc. Del prodotto in esame fanno parte anche le DRAM presentate in moduli di memoria (standard) o schede di memoria (standard), o aggregate in altri modi, a condizione che la loro funzione principale sia quella di fornire memoria.
- (9) Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC 8542 21 11 (fino al 31.12.2001 al codice NC 8542 13 11), 8542 21 13 (fino al 31.12.2001 al codice NC 8542 13 13), 8542 21 15 (fino al 31.12.2001 al codice NC 8542 13 15), 8542 21 17 (fino al 31.12.2001 al codice NC 8542 13 17), 8542 21 01 (fino al 31.12.2001 al codice NC 8542 13 01), 8542 21 05 (fino al 31.12.2001 al codice NC 8542 13 05), 8548 90 10, ex 8473 30 10 e ex 8473 50 10.

2. Prodotto simile

- (10) Dall'inchiesta è emerso che le DRAM fabbricate e vendute sul mercato interno della Corea presentavano caratteristiche fisiche e tecniche di base e applicazioni simili a quelle del prodotto in esame esportato da questo paese nella Comunità. Analogamente, le DRAM fabbricate dai produttori comunitari denunziati nonché da altri produttori comunitari e vendute sul mercato comunitario presentano caratteristiche fisiche e tecniche di base e applicazioni simili a quelle del prodotto in esame esportato dal paese in questione nella Comunità.
- (11) Di conseguenza, le DRAM vendute sul mercato interno della Corea ed esportate nella Comunità e quelle fabbricate e vendute nella Comunità sono considerate un prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2026/97 («regolamento di base»).

C. SOVVENZIONI**1. Introduzione**

- (12) Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte al questionario, la Commissione ha esaminato le seguenti misure e i seguenti regimi, che secondo

il denunziante comporterebbero la concessione di sovvenzioni:

- 1) benefici fiscali sotto forma di riserve per il pagamento di imposte, di esenzioni fiscali e di crediti d'imposta,
 - 2) prestito sindacato di 800 miliardi di KRW ⁽¹⁾,
 - 3) garanzie da parte della Korea Export Insurance Corporation («KEIC») per crediti all'esportazione pari a 600 milioni di USD,
 - 4) garanzie da parte della Seoul Guarantee Insurance Corporation («SGICO») per obbligazioni destinate a fondi di investimento,
 - 5) acquisto di obbligazioni da parte di banche creditrici per 1 000 miliardi di KRW,
 - 6) primo differimento del debito nel maggio 2001,
 - 7) programma di obbligazioni della Korea Development Bank («KDB»),
 - 8) intervento di salvataggio dell'ottobre 2001, costituito dalla capitalizzazione del debito e dal secondo differimento del debito,
 - 9) prestito di 658 miliardi di KRW.
- (13) Per quanto concerne le riserve per il pagamento delle imposte, la base giuridica per le riserve relative al calo dei proventi delle esportazioni, allo sviluppo dei mercati esteri, alle perdite degli investimenti all'estero e allo sviluppo tecnologico è la Tax Exemption and Reduction Control Law («TERCL»). Il 1° gennaio 1999, tale legge è stata sostituita dalla Special Tax Treatment Control Law («STTCL»), che costituisce la base giuridica per le esenzioni fiscali, per i crediti di imposta, per le riserve per la ricerca e lo sviluppo delle risorse umane e per le riserve per le perdite relative alla vendita di azioni di tesoreria.
- (14) La base giuridica del programma obbligazioni della KDB è l'articolo 18, paragrafo 4, del Korea Development Bank Act («KDBA»). Il programma è stato annunciato nel dicembre 2000 dal governo coreano allo scopo di sostenere il mercato obbligazionario. Il programma è rimasto in vigore nel 2001 e la selezione delle imprese partecipanti è stata effettuata nel gennaio 2001. Nel quadro del programma, la KDB ha rifinanziato le obbligazioni in scadenza delle società selezionate.
- (15) Le misure 2, 5, 6 e 9 elencate sopra sono misure ad hoc adottate dalle banche creditrici della Hynix Semiconductor Inc. («Hynix»). Oltre alle banche creditrici, anche altre istituzioni finanziarie creditrici sono state coinvolte nella misura 8.

⁽¹⁾ Tasso di cambio al 31.12.2002: 1 USD = 1 326 won coreani.

(16) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di base, vi è sovvenzione quando una pubblica amministrazione attribuisce un contributo finanziario conferendo in tal modo un vantaggio al beneficiario. Inoltre, in conformità dell'articolo 3 del regolamento di base, le sovvenzioni sono compensabili soltanto nei casi in cui siano specifiche. In molte delle misure in oggetto, l'attribuzione del contributo finanziario da parte della pubblica amministrazione è dubbia. Pertanto, per ragioni di economia, la Commissione esaminerà innanzitutto la questione del vantaggio in termini generali; solamente in presenza di un vantaggio si passerà a considerare se esiste un contributo finanziario da parte del governo e se la sovvenzione è specifica.

2. Riserve per il pagamento di imposte, esenzioni fiscali e crediti d'imposta

a) Le riserve per il pagamento di imposte nel quadro della TERCL

(17) La TERCL è stata promulgata nel 1964 ed è rimasta in vigore fino al 31 dicembre 1998. Le seguenti riserve oggetto dell'inchiesta avevano come fondamento giuridico la TERCL: le riserve relative al calo dei proventi delle esportazioni (articolo 16), allo sviluppo del mercato estero (articolo 17), alle perdite relative agli investimenti esteri (articolo 23) e allo sviluppo tecnologico (articolo 8). Tali disposizioni prevedevano periodi di grazia dai due ai tre anni per le riserve in questione, prima che queste dovessero essere aggiunte al reddito tassabile.

(18) Le riserve permettono ai beneficiari di differire il pagamento delle imposte e conferiscono pertanto un vantaggio, nella misura in cui durante il periodo di grazia non vengono prelevati gli interessi previsti.

(19) Durante l'inchiesta sono stati esaminati il tipo e i movimenti delle riserve nelle dichiarazioni dei redditi dei produttori esportatori. L'inchiesta ha confermato che le riserve previste dalla TERCL si sono esaurite prima del periodo dell'inchiesta e che alla fine del 2001 non esistevano saldi scoperti. Di conseguenza, si è escluso che tali riserve abbiano potuto rappresentare un vantaggio.

b) Riserve per il pagamento di imposte, esenzioni fiscali e credito d'imposta nel quadro della STTCL

(20) La STTCL è entrata in vigore il 1° gennaio 1999, sostituendo la TERCL. La STTCL è la base giuridica delle esenzioni fiscali, dei crediti d'imposta e delle riserve per il pagamento di imposte relativi ai seguenti casi oggetto dell'inchiesta: esenzione fiscale per i redditi provenienti dal trasferimento di tecnologia (articolo 12), crediti d'imposta per le spese relative alla ricerca e allo sviluppo delle risorse umane (articolo 10), riserve relative a ricerca e sviluppo delle risorse umane (articolo 9) e riserve rela-

tive alle perdite sulla vendita di azioni di tesoreria (articolo 104, paragrafo 3). L'articolo 9 prevede un periodo di grazia di tre anni per la riserva in questione, mentre l'articolo 104, paragrafo 3, prevede un periodo di grazia fino a cinque anni prima che la riserva in questione debba essere aggiunta al reddito tassabile.

(21) Le riserve costituiscono un regime di differimento del pagamento delle imposte analogo a quello previsto dalla TERCL. L'esenzione fiscale e il credito d'imposta conferiscono un vantaggio sotto forma di gettito fiscale a cui l'amministrazione pubblica rinuncia o che non preleva.

(22) Per quanto concerne la Hynix, l'inchiesta non ha rilevato, alla fine del 2001, riserve con saldi scoperti, né regimi di esenzione fiscale o di credito d'imposta ancora in vigore. Di conseguenza, non sono stati individuati vantaggi concessi nel quadro della STTCL.

(23) Per quanto concerne la Samsung Electronics Co. Ltd («Samsung»), l'inchiesta ha confermato che la società ha beneficiato di un'esenzione fiscale relativa a trasferimenti di tecnologia, di un credito d'imposta per spese legate alla ricerca e allo sviluppo delle risorse umane e di vantaggi sotto forma di riserve relative a ricerca e sviluppo delle risorse umane e alle perdite sulla vendita di azioni di tesoreria.

c) Calcolo dell'entità della sovvenzione per la Samsung

(24) Per quanto concerne l'esenzione fiscale e il credito d'imposta di cui la società ha beneficiato durante il periodo dell'inchiesta, l'entità della sovvenzione è stata pari all'entità delle imposte a cui l'amministrazione ha rinunciato o che non ha prelevato. Poiché le riserve per il pagamento delle imposte costituiscono un regime di differimento del pagamento delle imposte, esse vanno considerate prestiti senza interessi. L'importo della sovvenzione relativa alle riserve per il pagamento delle imposte è stato quindi calcolato in base all'importo degli interessi che la Samsung avrebbe pagato su un analogo prestito commerciale durante il periodo dell'inchiesta, cioè su un prestito equivalente all'importo delle imposte differite. Il tasso d'interesse utilizzato per il calcolo della sovvenzione è stato il tasso di interesse commerciale medio vigente in Corea nel periodo dell'inchiesta. Gli importi delle imposte differite nel corso degli anni fiscali precedenti al periodo dell'inchiesta sono stati inseriti nell'importo di tali prestiti nella misura in cui essi non sono stati pagati. L'importo complessivo della sovvenzione è stato poi considerato rispetto al fatturato totale.

(25) Tuttavia, poiché tale vantaggio è risultato pari allo 0,92 % ad valorem e poiché la Samsung non ha beneficiato di altre sovvenzioni, tale importo non supera la soglia minima. Non è pertanto necessario verificare se si tratta di una sovvenzione compensabile.

3. Prestito sindacale di 800 miliardi di KRW

a) Descrizione della misura

(26) Nella seconda metà del 2000, il consulente finanziario della Hynix, la Salomon Smith Barney Inc. («SSB»), ha messo a punto un piano finanziario per risolvere il problema della discrepanza tra il flusso di cassa e l'entità del debito obbligazionario in scadenza che doveva essere rimborsato nel 2001. Nelle intenzioni, il piano della SSB doveva risolvere quelli che erano stati definiti «temporanei problemi di liquidità» dovuti al fatto che la maggior parte delle obbligazioni della Hynix scadevano e dovevano essere pagate nel 2001. Una delle misure proposte nel piano è stata un prestito sindacato. La Hynix ha nominato Citibank capofila del gruppo di banche e nel dicembre 2000, questa ha avuto degli incontri con le banche locali per presentare il proprio progetto.

(27) Al prestito, pari a 800 miliardi di KRW, hanno partecipato 10 banche: Korea Development Bank, Hanvit Bank, Chohung Bank, Korea Exchange Bank, Korea First Bank, Kookmin Bank, Citibank, Shinhan Bank, Hana Bank e KorAm Bank. Il prestito è stato suddiviso in due quote. Il tasso di interesse delle quote è stato fissato a quello delle obbligazioni a tre anni di società classificate BBB -, non garantite, a cui è stato aggiunto un margine per tenere conto dei rischi connessi al finanziamento, considerato l'alto indice di indebitamento della Hynix. Una delle condizioni per la concessione del prestito è stata la separazione dal gruppo Hyundai. In base all'accordo sul prestito, l'importo concesso sarebbe stato utilizzato esclusivamente per rimborsare le obbligazioni già emesse, rifinanziare il debito o assicurare liquidità.

b) Risultanze dell'inchiesta

(28) La prima questione da affrontare è se il prestito concesso alla Hynix le ha conferito un vantaggio rispetto a ciò che era disponibile sul mercato al momento della concessione del prestito.

(29) Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, le banche hanno deciso di partecipare al prestito in base alla relazione della SSB e alla valutazione propria della situazione del mercato e della situazione propria della Hynix. Tali valutazioni sono state fatte nel dicembre 2000, in un momento in cui la domanda e i prezzi relativi alle DRAM erano ancora buoni e le prospettive dell'industria positive. La Hynix era caratterizzata da un pesante indebitamento, avendo pressoché raddoppiato il debito dopo la fusione con la LG Semiconductor nel 1999, ma poiché la tendenza dei prezzi sembrava destinata a rimanere stabile e poiché la Hynix era stata in grado di onorare quasi completamente il servizio del debito nel 2000, un «anno positivo», i documenti di cui dispone la Commissione indicano che, in tali circostanze, la speranza delle banche di recuperare il prestito non era infondata.

(30) Come è stato verificato, il rating del credito della Hynix all'epoca della concessione del prestito era BBB -⁽¹⁾. Pertanto, considerati i termini del prestito concesso di

cui al considerando 27, le informazioni di cui dispone la Commissione non permettono di concludere che il tasso di interesse e le scadenze del prestito non fossero conformi alle condizioni di mercato.

(31) Per tali ragioni, si conclude che non si tratta di un vantaggio e che la concessione del prestito sindacato di 800 miliardi di KRW non costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di base.

4. Garanzie da parte della KEIC per crediti all'esportazione pari a 600 milioni di USD

a) Descrizione della misura

(32) La KEIC, l'agenzia coreana ufficiale di credito all'esportazione, creata nel 1992 conformemente all'articolo 37 dell'Export Insurance Act, assume in assicurazione e sotto forma di garanzie i rischi associati alle transazioni internazionali ed è un ente specializzato senza scopo di lucro che fa capo al ministero del Commercio, dell'industria e dell'energia. Il Parlamento fissa il limite totale dei rischi coperti e dei contributi all'Export Insurance Fund, che rappresenta la base operativa della KEIC. Secondo lo statuto della KEIC, essa trasferisce tutti i profitti verso riserve che vengono utilizzate per sanare il deficit. In caso di esiguità delle riserve, il governo fornisce i fondi per coprire le perdite.

(33) Nel gennaio 2001, 14 banche creditrici della Hynix hanno aumentato di 600 milioni di USD il tetto dello strumento di credito all'esportazione documenti contro accettazione (D/A) concesso alla Hynix (da 800 milioni di USD a 1,4 miliardi di USD). La KEIC ha garantito l'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine documenti contro accettazione per quanto concerne le transazioni tra la Hynix e le sue controllate all'estero. Le esportazioni sono finanziate con delle tratte a 90 giorni. La Hynix ritira il pagamento previsto per la transazione di esportazione dalle banche in questione, che conservano il documento utilizzato nel quadro dello strumento A/D. L'importatore nel paese di destinazione effettua quindi il pagamento relativo alle merci direttamente alla banca in cambio del documento D/A. La Hynix paga un premio alla KEIC corrispondente all'assicurazione e all'interesse che spetta alla banca sugli importi prelevati fino al pagamento finale da parte dell'importatore. Nella fattispecie, l'assicurazione della KEIC copre gli importi dovuti alle banche che non possono essere versati a causa del fallimento dell'importatore o dell'esportatore.

(34) La KEIC concede su richiesta assicurazioni a breve termine sulle esportazioni, dopo avere esaminato i dettagli della transazione di esportazione, la reputazione di credito dell'esportatore e dell'importatore e il rischio di governo del paese importatore. Se la KEIC decide di fornire l'assicurazione, il premio è fissato sulla base delle relative tabelle dei premi della KEIC.

⁽¹⁾ Standard & Poor's.

b) *Risultanze dell'inchiesta*

- (35) La prima questione da affrontare è se l'assicurazione in questione è stata fornita a condizioni più favorevoli rispetto a ciò che era disponibile sul mercato e se questa ha pertanto costituito un vantaggio per la Hynix.
- (36) L'inchiesta ha confermato che i premi pagati alla KEIC erano conformi alle tabelle generali dei premi della KEIC e rispecchiavano il rischio di governo dei paesi importatori (soprattutto paesi OCSE a basso coefficiente di rischio) e la reputazione finanziaria della Hynix al momento della stipula dell'assicurazione. L'inchiesta ha dimostrato inoltre che la Hynix aveva effettivamente pagato i premi relativi a tutte le transazioni per le quali è stato utilizzato lo strumento D/A. Per tali ragioni, si conferma che la Hynix ha ricevuto un trattamento conforme alle condizioni generali relative alle assicurazioni — crediti all'esportazione a breve termine della KEIC. La Commissione non possiede elementi per ritenere che le condizioni generali della KEIC relative alle assicurazioni — crediti all'esportazione a breve termine fossero significativamente differenti da quelle praticate sul mercato.
- (37) Per quanto concerne l'entità dei premi, la Commissione non possiede elementi per concludere che i premi richiesti dalla KEIC per le assicurazioni — crediti all'esportazione a breve termine non sarebbero stati sufficienti a coprire i costi di esercizio a lungo termine e le perdite che tali programmi di assicurazione forniti dalla KEIC implicano.
- (38) Per tali ragioni, si conclude che non si tratta di un vantaggio e che l'assicurazione sulle esportazioni garantita dalla KEIC per l'ulteriore strumento D/A di 600 milioni di USD fornito dalle banche non costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di base.

5. Garanzie da parte della SGICO per obbligazioni destinate a fondi di investimento

- (39) L'inchiesta ha stabilito che, contrariamente a quanto sostenuto nella denuncia, la prevista emissione di obbligazioni non è mai avvenuta e che non è stata quindi concessa alcuna garanzia.

6. Acquisto di obbligazioni da parte di banche creditrici per 1 000 miliardi di KRW e primo differimento del debito nel maggio 2001

a) *Descrizione della misura*

- (40) Nel marzo 2001, firmando un accordo, 17 banche creditrici della Hynix hanno costituito un comitato dei creditori (Creditors' Financial Institution Council, CFIC).

Nell'aprile 2001, la SBB ha elaborato un piano di ricapitalizzazione per la Hynix, nel quale raccomandava di adottare le seguenti misure: a) iniezione di nuovi capitali attraverso l'offerta di polizze di deposito (global depository receipts, GDR) per un valore di 1 300 miliardi di KRW e b) la proroga delle scadenze dei debiti a breve e a lungo termine e un ulteriore acquisto di obbligazioni convertibili per un valore di 1 000 miliardi di KRW da parte delle banche creditrici. Nel maggio 2001, le banche creditrici hanno deciso di sostenere la ristrutturazione finanziaria a condizione che l'offerta di GDR sui mercati finanziari internazionali avesse avuto successo. In caso contrario, la proroga delle scadenze sarebbe stato annullato e la Hynix avrebbe ricomprato le obbligazioni convertibili. Inoltre, i fondi ottenuti con l'emissione delle obbligazioni convertibili avrebbero dovuto essere conservati in un conto presso terzi e sarebbero stati utilizzati esclusivamente per il pagamento delle obbligazioni in scadenza nella prima metà del 2002.

- (41) A metà giugno, la Hynix aveva raccolto 1,25 miliardi di USD grazie all'emissione di GDR e il 20 giugno 2001 le banche creditrici hanno acquistato obbligazioni convertibili in una misura proporzionale alla loro esposizione totale verso la Hynix al 30 novembre 2000. Le scadenze dei debiti a breve termine sono state prolungate fino al giugno 2002-2003 e quelle dei debiti a lungo termine al giugno 2004-2005.

b) *Risultanze dell'inchiesta*

- (42) La prima questione da affrontare è se le misure adottate dalle banche a favore della Hynix sono state compatibili con il comportamento di un investitore sul mercato in una situazione analoga.
- (43) Va osservato che i prezzi delle DRAM hanno cominciato a diminuire a partire dal settembre 2000, dopo essere rimasti molto elevati per tutti i mesi precedenti dello stesso anno. Nel gennaio 2001, i prezzi si sono stabilizzati, ma hanno ricominciato a diminuire nel febbraio 2001. In marzo, sono aumentati nuovamente. La relazione della SSB, redatta in una fase di aumento dei prezzi, prevedeva che il mercato delle DRAM avrebbe recuperato nel terzo quarto del 2001, di modo che l'iniezione di capitale e il differimento della scadenza dei debiti sarebbero stati sufficienti ad aiutare la Hynix a superare la crisi di liquidità. Il rating di credito della Hynix al momento dell'adozione delle misure era BB + secondo le agenzie di rating coreane ⁽¹⁾ e B - secondo le agenzie internazionali ⁽²⁾. Va tuttavia osservato che, nello stesso periodo, alcuni analisti erano più cauti sulla possibilità di recupero dei prezzi e sulla capacità della Hynix di rispettare le scadenze di pagamento del debito ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Korea Information Service, Korea Management Consulting & Credit Rating Corporation.

⁽²⁾ Standard & Poor's.

⁽³⁾ Deutsche Bank, «Hyundai Electronics Inc., Digging a Deeper Hole», 23 febbraio 2001; Morgan Stanley Dean Witter, «Hynix Semiconductor, Huge Losses from Poor Balance Sheet Again», 20 aprile 2001.

- (44) L'inchiesta ha confermato che le banche avevano subordinato la loro partecipazione alla manovra alla riuscita dell'emissione delle GDR. Dopo l'emissione delle GDR e la raccolta dei 1,25 miliardi di USD il 15 giugno 2001, le banche hanno adottato le misure rimanenti proposte dalla SSB nel piano di ricapitalizzazione. Viste le circostanze, il comportamento delle banche è stato uguale a quello di altri investitori sul mercato, che hanno investito nello stesso periodo in GDR emesse dalla Hynix. Esistono tuttavia delle indicazioni nei registri secondo le quali l'interesse degli investitori ad investire, in quel periodo, in GDR della Hynix avrebbe potuto essere influenzato dall'opinione che il governo coreano avrebbe garantito che la Hynix rispettasse le scadenze dei prestiti e delle obbligazioni⁽¹⁾. Alla Commissione non risulta tuttavia che il governo coreano abbia effettivamente fornito una garanzia sulle obbligazioni in questione.
- (45) Alla luce di tali considerazioni, le informazioni di cui dispone la Commissione non sono sufficienti per concludere che le misure adottate nel maggio 2001 abbiano conferito un vantaggio alla Hynix. Pertanto, l'acquisto di obbligazioni per 1 000 miliardi di KRW da parte delle banche creditrici e il primo differimento del debito nel maggio 2001 non costituiscono una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di base.

7. Programma obbligazioni della KDB

a) Base giuridica e descrizione dello strumento

- (46) Il programma obbligazioni della KDB si basa sull'articolo 18, paragrafo 4, del KDBA, che prevede che la KDB possa impegnarsi nella sottoscrizione, nell'accettazione, nell'investimento o nella garanzia di obbligazioni emesse per finanziare alcuni importanti progetti o obbligazioni emesse da enti pubblici.
- (47) Secondo il governo coreano, tale programma era stato elaborato per ovviare alla instabilità del sistema finanziario prodotta dalla maturazione simultanea di un elevato numero di obbligazioni, emesse per la maggior parte da un numero ristretto di società. Il programma è stato annunciato nel dicembre 2000 ed è rimasto operativo solamente nel 2001.
- (48) Nel quadro del programma obbligazioni, la KDB aiuta a differire le scadenze del debito e riorganizza il debito rispetto agli investitori. Le società che partecipano al programma pagano il 20 % delle proprie obbligazioni che scadono, mentre la KDB copre il rimanente 80 %. La KDB vende poi il 20 % dell'80 % alle banche creditrici proporzionalmente al prestito concesso alla società in questione. Successivamente, la KDB riorganizza e trasfe-

risce il 70 % delle obbligazioni che detiene in «collateralised bond obligations» («CBOs») e/o «collateralised loan obligations» («CLOs») garantite dal Korea Credit Guarantee Fund («KCGF») e continua a detenere il rimanente 10 %. Le CBO e le CLO sono titoli garantiti da attività che vengono venduti a fondi di investimento. La società che partecipa al programma deve riacquistare almeno il 3 % di CBO e il 5 % di COL emesse nel quadro del programma.

b) Ammissibilità

- (49) La candidatura di partecipazione al programma viene proposta dalla principale banca creditrice della società, che candida la società e presenta al Creditor Financial Institutions Council («CFIC»), affinché la approvi, la valutazione del rischio del credito basata sulle prospettive delle future operazioni della banca, sul piano finanziario, sul piano di capacità di ammortamento e sul piano di ristrutturazione. La selezione della società è di competenza del CFIC, che è costituito dai rappresentanti del KCGF, della KDB e di altre 17 banche creditrici. Se le banche che hanno concesso il 75 % dei prestiti della società approvano la candidatura, il CFIC ritiene che la decisione sia stata adottata all'unanimità.
- (50) Per essere ammesse al programma, le società devono soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità: 1) devono essere in grado di rimborsare almeno il 20 % delle proprie obbligazioni in scadenza; 2) devono essere considerate in grado di normalizzare le proprie attività sulla base di un piano di ristrutturazione adeguato, ma, essendo il rating del credito inferiore ad A, esse hanno difficoltà a rifinanziare le proprie obbligazioni. Il rating del credito deve tuttavia essere superiore a BB⁽²⁾; 3) sono escluse dalla partecipazione tutte le società soggette a interventi di salvataggio, amministrazione controllata o procedimenti di insolvenza.

- (51) La società che partecipa al programma deve inoltre sottoscrivere un accordo con le banche creditrici che autorizza queste ultime a richiedere la vendita degli interessi dei titoli detenuti dagli azionisti di maggioranza e la sostituzione della direzione della società in caso di insolvenza.

c) Attuazione pratica

- (52) Delle sette società candidate al programma ne sono state selezionate sei, di cui quattro, tra cui la Hynix, appartenenti al gruppo Hyundai. La Hynix è stata selezionata il 4 gennaio 2001, un momento in cui il suo rating di credito era BBB⁽³⁾.

⁽¹⁾ Hynix GDS Offering Memorandum, giugno 2001; «Korea's Hynix Says Hikes GDR Issue to \$ 1.25 bln», Reuters English News Service, 13 giugno 2001.

⁽²⁾ Standard & Poor's.

⁽³⁾ Standard & Poor's.

(53) L'importo totale inizialmente destinato alle obbligazioni della Hynix era di 2 900 miliardi di KRW, su un budget complessivo del programma di 6 200 miliardi di KRW. In realtà, l'importo utilizzato nel quadro dell'intero programma è stato di 2 900 miliardi di KRW, di cui 1 200 miliardi di KRW utilizzati per l'acquisto delle obbligazioni della Hynix. Anche se la Hynix è uscita dal programma nell'agosto 2001, l'importo destinato all'acquisto delle sue obbligazioni è stato pari al 41 % della spesa totale. L'importo destinato alle altre tre società del gruppo Hyundai è stato pari al 38 % della spesa totale.

d) *Risultanze dell'inchiesta*

i) *Esistenza della sovvenzione*

(54) Nel caso del programma obbligazioni della KDB, i fondi sono stati forniti dalla KDB. Nel caso in questione, per la valutazione del programma va innanzitutto considerato se il finanziamento della KDB possa costituire un «contributo finanziario da parte di un'amministrazione pubblica».

(55) La KDB è stata fondata nel 1954 con il Korea Development Bank Act come banca a fini speciali per fornire credito a lungo termine all'industria allo scopo di stabilizzare l'economia e promuovere il risanamento industriale. Le principali attività della KDB sono: 1) prestiti con scadenza superiore ad un anno; 2) investimenti sotto forma di sottoscrizione di obbligazioni e azioni; e 3) garanzie di pagamento per il finanziamento di progetti industriali.

(56) La KDB è di proprietà del governo coreano. Conformemente all'articolo 18 del KDBA, la KDB è tenuta a intraprendere attività «necessarie a realizzare gli obiettivi e le finalità di cui all'articolo 1». L'articolo 1 della KDB Act decreta che lo scopo della KDB è quello di fornire e gestire capitali industriali di importanza strategica per facilitare lo sviluppo di attività e dell'economia nazionale.

(57) Ai sensi dell'articolo 44 del KDBA, le perdite annue nette sono compensate dal governo coreano, se i fondi di riserva sono insufficienti. La KDB riceve inoltre a scadenze regolari iniezioni di capitale dal governo coreano. Nel 1998-1999, le iniezioni di capitale effettuate dal governo coreano sono stati pari a 5 700 miliardi di KRW e nel 2001 a 3 000 miliardi di KRW.

(58) Inoltre, la stessa KDB riconosce di avere rapporti speciali con il governo coreano e di svolgere un ruolo politico speciale nell'economia coreana. Nel sito web della KDB si può leggere che «oltre al ruolo politico di istituzione finanziaria ammiraglia del governo, la KDB opera anche come strumento di finanziamento del governo per il debito estero. Il governo ha espresso l'intenzione di servirsi della KDB come principale strumento di reperimento di fondi sui mercati internazionali...»⁽¹⁾.

(59) Alla luce di quanto fin qui riferito, si può concludere che non solo la KDB è di proprietà del governo coreano al 100 %, ma che le è affidato un ruolo politico specifico che la obbliga ad aderire alle politiche del governo. Poiché il governo coreano la finanzia, ricapitalizzandola e coprendone le perdite, la KDB può essere considerata un «ente pubblico» con un mandato politico specifico, definito nella KDBA. Pertanto, i finanziamenti forniti dalla KDB, ovvero l'acquisto delle obbligazioni, va considerato un contributo finanziario da parte di una pubblica amministrazione, che implica un trasferimento diretto di fondi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento di base.

(60) Il successivo passo consiste nel valutare se il finanziamento fornito dalla KDB ha conferito un vantaggio alla Hynix.

(61) Sia le condizioni di partecipazione al programma che le informazioni contenute nelle risposte ai questionari della Commissione indicano che il programma è stato elaborato esclusivamente a favore di alcune società, tra le quali la Hynix, che non erano in grado di rifinanziare le proprie obbligazioni attraverso il mercato finanziario. Lo stesso governo coreano ha affermato nella sua risposta al questionario della Commissione che all'epoca in cui sono state adottate le misure era in corso una «guerra della qualità» nei mercati finanziari coreani, che implicava che solo le società con rating del credito molto alti potevano emettere obbligazioni, a differenza delle società con rating modesto. All'epoca, la Hynix aveva già un rating basso e pertanto non sarebbe stata in grado di effettuare tale operazione finanziaria attraverso il mercato. Pertanto, il finanziamento realizzato attraverso il programma obbligazioni della KDB ha conferito alla Hynix un vantaggio al quale, in quel momento, essa non avrebbe avuto accesso a condizioni di mercato. Per tali ragioni, il finanziamento fornito dal programma obbligazioni della KDB va considerato una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di base.

ii) *Compensabilità*

(62) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base, solamente le sovvenzioni specifiche sono compensabili. Il primo punto da affrontare è se la sovvenzione sia specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a). Apparentemente, non esistevano restrizioni sui tipi di società che potevano candidarsi al programma. Tuttavia, esistono elementi di prova circostanziali che indicano che il regime era destinato a particolari società. Le informazioni contenute nelle risposte ai questionari della Commissione indicano che il programma era destinato a specifiche società in possesso di un'elevata quantità di obbligazioni in scadenza, che esse non riuscivano a rifinanziare attraverso il mercato finanziario. Ciò significa

⁽¹⁾ Sito Web della KDB <http://www.kdb.co.kr/>.

che lo scopo del programma era quello di fornire assistenza finanziaria alle società in questione, in particolare alla Hynix, alla quale, fin dall'inizio, era stata assegnata la maggior parte del finanziamento. Tuttavia, le prove che indicano che la base giuridica del programma limitava l'accesso ad alcune società non sono sufficienti.

- (63) L'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base prevede che ove, pur non sussistendo apparentemente le specificità, vi sia motivo di ritenere che si tratti in realtà di una sovvenzione specifica, si possono prendere in considerazione altri fattori. Tali fattori possono essere l'utilizzo di un programma di sovvenzioni da parte di un numero limitato di imprese, la fruizione predominante da parte di determinate imprese e la concessione di sovvenzioni sproporzionatamente elevate a determinate imprese.
- (64) Del programma obbligazioni hanno fruito solamente sei società, nonostante comportasse un finanziamento di 2 900 miliardi di KRW. Inoltre è stato utilizzato soprattutto da società che all'epoca della concessione delle misure facevano parte del gruppo Hyundai, le quali hanno beneficiato del 79 % del finanziamento totale previsto dal programma. Inoltre, la Hynix ha beneficiato di una parte sproporzionatamente elevata del finanziamento, pari al 41 %. Nella versione originale del programma obbligazioni, alla Hynix sarebbe toccata una parte ancora maggiore, pari al 47 % della spesa totale. Per tali ragioni, il finanziamento di cui ha beneficiato la Hynix a titolo del programma obbligazioni della KDB va considerato una sovvenzione specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base e pertanto compensabile.

iii) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (65) L'importo delle obbligazioni della Hynix finanziate dalla KDB è stato di 1 200 miliardi di KRW. La Hynix ha ripagato 280,4 miliardi di KRW, conformemente alle condizioni previste dal programma ⁽¹⁾. L'importo su cui basare il calcolo della sovvenzione è l'importo di cui ha beneficiato la Hynix a titolo del programma durante il periodo dell'inchiesta, ovvero 919,6 miliardi di KRW.
- (66) La Commissione ha considerato se fosse opportuno confrontare tale importo con un «market benchmark», ovvero il finanziamento che sarebbe stato fornito da operatori commerciali in circostanze analoghe, e utilizzare la differenza tra le due cifre come importo della sovvenzione. Tuttavia, gli elementi di prova disponibili, comprese le dichiarazioni dello stesso governo coreano, indicano che il rating del credito della Hynix al momento dell'adozione delle misure non le avrebbe permesso di emettere obbligazioni a causa dei criteri rigorosi che vigevano sui mercati finanziari e che pertanto nessun operatore commerciale avrebbe intrapreso un'operazione di questo tipo. Inoltre, era evidente, al momento dell'assunzione del debito della Hynix da

parte della KDB, che era improbabile quest'ultima avrebbe mai recuperato i fondi. Pertanto, l'assunzione delle obbligazioni della Hynix da parte della KDB va considerata un condono del debito, che corrisponde ad un aiuto non rimborsabile. Tale misura va pertanto considerata una sovvenzione ai sensi della sezione E, lettera a), degli orientamenti per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi ⁽²⁾ («gli orientamenti»).

- (67) Tale sovvenzione rappresenta un vantaggio importante e non ricorrente. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento di base, tale sovvenzione dovrebbe in linea di massima essere attribuita al periodo dell'inchiesta, a meno che non si presentino situazioni particolari che giustifichino l'attribuzione ad un periodo diverso. Nel caso presente, tuttavia, poiché la sovvenzione è di natura tale che la società ne ha beneficiato per un periodo superiore al periodo dell'inchiesta, si ritiene appropriato, date le circostanze, utilizzare il metodo di ripartizione della sovvenzione su un periodo di tempo, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3. In effetti, l'industria delle DRAM è un'industria i cui costi principali sono condizionati dalla necessità di disporre di macchinari ed attrezzature modernissime, che costituiscono le principali attività. Pertanto, in questo caso, il periodo più appropriato è la vita economica delle attività (macchinari ed attrezzature), la quale, secondo i rendiconti finanziari della società e la prassi dell'industria in questione, è di cinque anni. L'importo della sovvenzione così ripartita è stato espresso come percentuale rispetto alle vendite totali della Hynix nel 2001. Considerando gli interessi, utilizzando il tasso di interesse commerciale medio praticato in Corea nel periodo dell'inchiesta, la sovvenzione risulta pari al 4,9 %.

8. L'intervento di salvataggio dell'ottobre 2001, costituito dalla capitalizzazione del debito, il secondo differimento del debito e la concessione di un nuovo prestito di 658 miliardi di KRW

a) Descrizione della misura

- (68) Il secondo CFIC della Hynix è stato istituito il 4 ottobre 2001, conformemente alle disposizioni del Corporate Restructuring Promotion Act («CRPA»). Lo scopo del CRPA, promulgato nell'agosto 2001, è facilitare le ristrutturazioni delle società, un tempo basata su accordi tra le banche creditrici e le stesse società. Il CFIC era composto da 110 istituzioni finanziarie, tra cui 17 banche e 15 società d'investimento. Le decisioni del CFIC sono state adottate con una maggioranza del 75 %. I voti sono stati ripartiti proporzionalmente all'esposizione di ogni istituto rispetto all'indebitamento complessivo della Hynix. Le istituzioni finanziarie che avrebbero esercitato il diritto di disaccordo, non approvando la decisione del CFIC, sarebbero state esclusi dallo stesso.

⁽¹⁾ Tale importo è la somma dei pagamenti del 3 % e del 5 % delle CBO e delle CLO e del pagamento anticipato dell'importo totale di tali obbligazioni.

⁽²⁾ GU C 394 del 17.12.1998, pag. 6.

- (69) Nella seconda riunione del 31 ottobre 2001, il CFIC ha adottato il cosiddetto «secondo pacchetto di ristrutturazione» destinato alla Hynix ed ha adottato le seguenti misure:
- concessione alla Hynix di un nuovo prestito di 1 000 miliardi di KRW ad un interesse del 7 %,
 - capitalizzazione del debito attraverso la fornitura di obbligazioni convertibili in azioni,
 - differimento della scadenza dei prestiti esistenti fino al 31 dicembre 2004, conversione delle obbligazioni industriali in scadenza in obbligazioni a scadenza triennale ad un tasso di interesse del 6,5 % e correzione del tasso di interesse dei prestiti rimanenti in valuta coreana al 6 %.
- (70) Nella riunione del 31 ottobre il CGIC ha offerto alle istituzioni finanziarie tre opzioni. La prima opzione consisteva nell'accettare le proposte, concedendo nuovo credito e partecipando alla ricapitalizzazione dei debiti. Come seconda opzione, le banche che non volevano partecipare al nuovo prestito sono state obbligate, alle condizioni imposte dal secondo CFIC, a permutare il 28,5 % dei loro crediti in azioni e a rinunciare al resto del debito della Hynix. La terza opzione decisa dal CFIC prevedeva che alle banche che non accettavano le misure e si avvalevano del diritto di non accettare le decisioni del comitato sarebbero stati ripagati i crediti al valore di liquidazione stabilito dalla Arthur Andersen, incaricata di valutare la situazione finanziaria della Hynix.
- (71) Tuttavia, solo sei banche hanno accettato di concedere nuovo credito, per un totale di 658 miliardi di KRW, rispetto al credito previsto di 1 000 miliardi di KRW. Tali banche hanno permutato in azioni una quantità considerevole dei loro crediti. Otto banche si sono rifiutate di concedere nuovi prestiti ed hanno permutato circa un terzo del proprio credito in azioni, considerando il resto come perdite. Le banche che si sono opposte alla ristrutturazione hanno ricevuto il rimborso del credito al valore di liquidazione e hanno rinunciato al resto del credito come perdita. I prestiti riconfermati dalle banche della prima categoria sono stati sottoposti ad estensione della scadenza ed a tagli del tasso di interesse, come risulta dal considerando 69.
- b) *Risultanze dell'inchiesta*
- (72) La prima questione da affrontare è se le misure adottate dalle banche a favore della Hynix sono compatibili con il comportamento di un investitore o un creditore in una situazione di economia di mercato in una situazione analoga. Nel caso emergesse che il comportamento delle banche non sia stato quello di un investitore o di un creditore privato, conferendo così un vantaggio alla Hynix, il passo successivo sarebbe quello di esaminare se tale comportamento, e il vantaggio così prodotto, possano essere attribuiti al coinvolgimento del governo nelle banche in questione.
- (73) Subito dopo l'emissione delle GDR nel giugno 2001 è risultato chiaro che il mercato delle DRAM non si sarebbe risanato in tempi brevi. Al contrario, la situazione sembrava destinata a peggiorare notevolmente. In effetti, il prezzo delle DRAM ha continuato a diminuire. Tra il giugno 2001 e l'agosto 2001, i prezzi delle DRAM da 128 Mbit sono scese, in media, del 68 %, diminuendo poi di un ulteriore 52 % tra agosto e novembre 2001. I prezzi delle DRAM da 64 Mbit sono diminuiti del 62 % tra l'agosto e il settembre 2001 e tutti gli analisti erano concordi nel ritenere che il mercato delle DRAM non era mai stato così negativo ⁽¹⁾.
- (74) I prezzi delle azioni della Hynix sono crollati quasi immediatamente dopo l'emissione delle GDR del 15 giugno. Solo cinque giorni dopo, il 20 giugno 2001, la SSB ha annunciato che non avrebbe esercitato la sua opzione di sopracollocazione per comprare altre GDR in quanto queste venivano scambiate ad un valore inferiore al prezzo di emissione. Il 3 agosto 2001, la SSB ha presentato una relazione sulla Hynix in cui ha ammesso che le precedenti previsioni ottimistiche erano infondate. Secondo la nuova relazione, le entrate previste erano dimezzate e il profitto lordo e l'utile di esercizio ridotti a sostanziali perdite. Il 6 settembre 2001, il prezzo delle GDR era sceso del 72 %, provocando gravi perdite agli acquirenti.
- (75) Tale andamento è stato denunciato anche dalle banche creditrici della Hynix. Le informazioni di cui dispone la Commissione indicano che nel corso dell'estate 2001, le banche hanno abbassato il rating del credito della Hynix e il rating dell'industria dei semiconduttori in generale. Nell'agosto 2001, Standard and Poor hanno giudicato «negative» le prospettive di Hynix e abbassato il rating a CC nel 9 settembre 2001 e a SD («selective default») nell'ottobre 2001. Va notato che nell'agosto 2001, la Hynix, a causa della situazione finanziaria negativa, ha dovuto sospendere la partecipazione al programma obbligazioni della KDB. Le informazioni di cui dispone la Commissione indicano che ciò è dipeso dal fatto che le banche si sono rifiutate di comprare le obbligazioni della Hynix e che il KGCF si è rifiutato di garantire tutte le CBO e le CLO previste.
- (76) Nell'ottobre 2001, la situazione finanziaria della Hynix si è ulteriormente deteriorata. La società aveva nuovamente problemi di liquidità e il flusso di cassa non era sufficiente a rispettare gli obblighi, essendo il debito accumulato pari a sei volte il valore delle azioni: praticamente una situazione di fallimento, secondo il parere delle banche creditrici. Il reperimento di capitale sul mercato era ormai impossibile.

⁽¹⁾ SSB, settembre 2001, CFO Asia, dicembre 2001, In-Stat MDR, luglio 2002.

(77) Per quanto riguarda le misure adottate nell'ottobre 2001 dagli istituti di credito, va osservato che le banche che hanno optato per concedere nuovi prestiti alla Hynix, ovvero per permutare in azioni un debito ingente, prorogare le scadenze dei prestiti esistenti e abbassare i corrispondenti tassi di interesse sono state le seguenti: KEB, Woori Bank, Chohung Bank, KDB ⁽¹⁾, NACF ⁽²⁾ e Citibank. Le banche che hanno rinunciato alla maggior parte del loro credito e che hanno dovuto permutarne una parte in azioni sono state: Shinhan Bank, Kookmin Bank, Housing and Commercial Bank, KorAm Bank, Hana Bank, Seoul Bank, Industrial Bank of Korea e Pusan Bank. La Korea First Bank ha utilizzato il diritto di disaccordo ⁽³⁾. Secondo le informazioni della Commissione, le banche che hanno scelto la seconda e la terza opzione, hanno inserito nelle perdite i crediti della Hynix e hanno venduto le obbligazioni della Hynix ottenute con la capitalizzazione del debito, sbarazzandosi così entro il 2002 di tutti i prestiti relativi alla Hynix. Le sei banche della prima categoria si sono comportate in modo significativamente diverso; esse hanno infatti concesso altri prestiti alla Hynix, hanno prorogato le scadenze dei prestiti esistenti e hanno conservato numerose azioni della Hynix ⁽⁴⁾. Inoltre, va osservato che il tasso di interesse dei nuovi prestiti concessi alla Hynix era del 7 %, ovvero il tasso applicato alle società finanziariamente sane e non ad operazioni di capitale rischiose, per non parlare di una società in una situazione come quella della Hynix ⁽⁵⁾.

(78) Pertanto, in tali circostanze, risulta evidente che nessun investitore in un'economia di mercato avrebbe investito nella Hynix nell'ottobre 2001. Ciò risulta anche dalle misure adottate dagli istituti creditori; per reperire capitali, non si è infatti proposto di immettere sul mercato GDR o altri strumenti analoghi, che, in una situazione normale, rappresentano il modo normale di procedere. Le banche che hanno rifiutato le misure o che hanno considerato i crediti come perdite, recuperando il valore di liquidazione, si sono comportate come avrebbe fatto, in una situazione analoga, un normale investitore sul mercato. Esse hanno eliminato la loro esposizione con la Hynix facendosi carico delle perdite derivanti da tale decisione. Al contrario, i motivi delle banche che hanno continuato a finanziare la Hynix in tale situazione non possono essere riconducibili a considerazioni commerciali ed è emerso infatti che nessuna di esse si aspettava alcun rendimento dal loro finanziamento. Pertanto, i

nuovi finanziamenti alla Hynix dell'ottobre 2001 hanno conferito alla Hynix un vantaggio che non era disponibile a condizioni di mercato. La questione successiva consiste nell'esaminare se tale comportamento evidentemente non commerciale è stato dovuto all'intervento del governo coreano presso le banche in questione.

(79) Delle nove banche che nell'ottobre 2001 hanno sospeso il finanziamento della Hynix, sette erano private, mentre delle sei banche che hanno continuato a finanziare la Hynix, le quattro principali creditrici sono totalmente o a grande maggioranza di proprietà del governo coreano. Una è una banca speciale con un ruolo politico e le altre tre sono controllate dal governo coreano in quanto, essendo anch'esse in fase di ristrutturazione, hanno firmato con il governo accordi che regolano le attività commerciali e dipendono da iniezioni di capitale da parte del governo. Tre delle quattro principali banche creditrici della Hynix vengono descritte di seguito. La descrizione della KDB e le ragioni del suo ruolo politico sono fornite ai considerando da 55 a 59.

Woori Bank («WB»)

(80) La Hanvit Bank (attualmente Woori Bank) è in fase di ristrutturazione a seguito della crisi finanziaria coreana. A partire dall'ottobre 1998, la Korea Deposit Insurance Corporation ⁽⁶⁾ («KDIC») è diventata un'azionista della Hanvit Bank, diventandone proprietaria alla fine del 2000. Nel marzo 2001, la KDIC ha creato la Woori Financial Holdings Company («WFH»), una controllata al 100 %, trasferendovi le azioni della Hanvit Bank. La Hanvit Bank è stata chiamata Woori Bank ed è, tramite la KDIC, di proprietà del governo coreano al 100 %.

(81) Nel 1998, la KDIC ha versato alla Woori Bank (all'epoca Hanvit Bank) 3 200 miliardi di KRW. Nel dicembre 2000, la Woori Bank e la KDIC hanno firmato un accordo (memorandum d'intesa) per l'attuazione del piano di miglioramento della gestione della banca. La Financial Supervisory Commission ha giudicato la Woori Bank non vitale ed ha azzerato il suo capitale azionario. A seguito del memorandum d'intesa, nel dicembre 2000 la KDIC ha versato alla Woori 2 724 miliardi di KRW in azioni ordinarie, che costituiscono l'intero capitale azionario. Nel settembre 2001, sono stati versati altri

⁽¹⁾ Pur non partecipando al nuovo prestito di 658 miliardi, la KDB ha scelto l'opzione 1.

⁽²⁾ National Agricultural Cooperative Federation.

⁽³⁾ La Kwangju Bank e la Kyongnam Bank avevano già rifiutato la proposta di rifinanziamento nella riunione del 4 ottobre 2001.

⁽⁴⁾ Dopo la conversione delle obbligazioni convertibili in azioni della Hynix, le banche possiedono il 66,84 % dei titoli.

⁽⁵⁾ Nel gennaio 2001, quando il rating del credito della Hynix era BBB -, il prestito concesso dalle stesse banche aveva un tasso di interesse notevolmente più alto del 7 %. Poiché nell'ottobre 2001 il rating era sceso a SD («selective default») (cfr. considerando 75), il tasso di interesse sarebbe stato molto più elevato se il prestito fosse stato concesso a condizioni commerciali.

⁽⁶⁾ Villa mandato principale della KDIC è quello di rimborsare i creditori assicurati in caso di insolvenza di un istituto finanziario ed è un'entità giuridica speciale creata nel 1996 per gestire il sistema di assicurazione dei depositi conformemente alla Depositor Protection Act. La KDIC è stata villa principale strumento utilizzato dal governo coreano per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie durante e dopo la crisi finanziaria. A causa della partecipazione azionaria e delle iniezioni di capitale, la KDIC è diventata azionista di alcune istituzioni finanziarie e rappresenta il governo coreano nell'esercizio dei diritti di azionista in tali istituti. La KDIC è un ente pubblico, e il governo coreano, nella sua risposta al questionario della Commissione, equipara la partecipazione azionaria della KDIC alle banche in questione a quella del governo coreano.

1 878 miliardi di KRW. Conformemente al memorandum d'intesa, se la Woori Bank non riesce ad attuarlo, la KDIC può ordinare alla Woori Bank di aumentare o diminuire il capitale, di procedere ad una fusione, di concludere contratti di prestito e di deposito o di chiudere o vendere una parte delle sue attività commerciali.

- (82) Nel luglio 2001, la Woori Bank e la WFH hanno sottoscritto un memorandum d'intesa. Tra le altre cose, la Woori Bank si impegna a consultare la WFH prima di adottare importanti decisioni commerciali e prepara ed attua un piano finanziario dettagliato conforme alla strategia commerciale della WFH. Se la Woori Bank non riesce ad attuare il piano finanziario, la WFH può ordinarle di ridurre le vendite di alcuni specifici prodotti finanziari e/o investimenti o di chiudere o fondere le proprie attività.

Chohung Bank

- (83) La Chohung Bank, fondata nel 1897, è stata la prima istituzione finanziaria coreana. Nel 1963, essa ha iniziato a svolgere attività bancarie a livello internazionale. Nel 1999, la KDIC ha versato alla Chohung Bank 2 700 miliardi di KRW, diventandone la principale azionista (80 %). Nel 2001, i principali azionisti erano la KDIC, con l'80 % e il gruppo Hyundai con il 3,4 %. Nel novembre 1999, la KDIC e la Chohung Bank hanno sottoscritto un memorandum d'intesa, modificato del maggio 2000, che ha dato alla KDIC un'influenza determinante sulle decisioni commerciali della banca ⁽¹⁾.

Korea Exchange Bank («KEB»)

- (84) La KEB è stata creata come banca pubblica nel 1967, quando è stata separata dalla Banca di Corea per specializzarsi negli scambi e nel commercio esteri. Nel 1977, la KEB è diventata una banca commerciale. Anche la KEB è stata colpita dalla crisi finanziaria coreana; nel 1998, la tedesca Commerzbank AG ha acquistato il 30 % delle azioni della KEB mentre la KEXIM ⁽²⁾ ha versato alla KEB 386 miliardi di KRW nel 1999 e 400 miliardi di KRW nel 2000. Nel 2000, la banca ha proceduto ad una riduzione di capitale del 50 % su tutte le azioni al fine di riassorbire il disavanzo accumulato. I principali azionisti della KEB nel 2001 sono stati il governo coreano con il 43,17 % (32,50 % KEXIM e 10,67 % Banca di Corea) e la Commerzbank AG con il 32,55 %.

⁽¹⁾ Nel gennaio 2002, la Chohung Bank e la KDIC hanno firmato un nuovo memorandum d'intesa.

⁽²⁾ The Export-Import Bank of Korea (Banca di Corea per l'import-export); creata nel 1976 con la Export-Import Bank of Korea Act. Conformemente alla legge, l'obiettivo della KEXIM è quello di promuovere la crescita e lo sviluppo dell'economia coreana e di facilitare gli scambi con l'estero. La KEXIM è di proprietà del governo coreano (54,8 %), della Banca di Corea (39 %) e della Korea Development Bank (6,2 %). Nella risposta al questionario della Commissione, il governo coreano equipara la partecipazione azionaria della KEXIM a quella del governo coreano. La KEXIM viene pertanto considerata un ente pubblico.

- (85) A causa del persistere delle difficoltà finanziarie della KEB, nel 1998 il Financial Supervisory Service ne aveva raccomandato il miglioramento della gestione. Nel 2000, la KEB ha presentato il suo piano di miglioramento della gestione che, nel 2001, ha ricevuto una approvazione condizionale, subordinata cioè al soddisfacimento di alcune condizioni.

National Agricultural Cooperative Federation («NACF»)

- (86) La NACF è stata creata il 1° luglio 2000, a seguito della fusione della National Agricultural Cooperative Federation, della National Livestock Cooperative Federation and della National Gingseng Cooperative Federation, prevista dalla Agricultural Cooperative Law del 1999. L'obiettivo della NACF è quello di migliorare lo status economico sociale e culturale e la qualità della vita degli agricoltori. Nel perseguimento di tale obiettivo, la NACF svolge attività commerciali diversificate, tra cui il servizio di credito e di banca che, nel 2001, è stato all'origine del 31,7 % delle entrate e del 75,7 % del reddito operativo. Nel 2001, il numero di cooperative aderenti alla federazione era di 1.383. Sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione, nessuno dei membri detiene azioni superiori all'1 %. Nella 2001, la KDIC ha acquistato azioni della NACF per 96,2 miliardi di KRW. Va inoltre osservato che il governo coreano è intervenuto numerose volte direttamente o indirettamente allo scopo di assistere finanziariamente la NACF.

Citibank Seoul

- (87) La Citibank Seoul è al 100 % di proprietà di Citigroup, un gruppo finanziario statunitense. La Citibank è stata una delle prime banche estere ad essere autorizzate ad operare in Corea a partire dal 1967 e si definisce «partner impegnato del governo coreano e dell'industria coreana» ⁽³⁾. Citibank e la sua controllata SSB sono stati i consulenti finanziari della Hynix nel 2000/2001.

i) Interventi pubblici nelle banche

- (88) Per quanto riguarda la WB, dalle informazioni disponibili emerge che la banca era consapevole della grave situazione finanziaria della Hynix. Tuttavia, i documenti ricevuti durante l'inchiesta dimostrano che la WB ha approvato le misure per ragioni di interesse pubblico, a causa dell'impatto che avrebbe avuto sull'economia nazionale il fallimento della Hynix. Va osservato che tali considerazioni non sono di natura commerciale e non vengono utilizzate dalle banche commerciali quando valutano l'opportunità di fornire ulteriori finanziamenti ad una società in gravi difficoltà finanziarie. Al contrario, tali considerazioni politiche vengono tipicamente fatte proprie dai governi per adottare misure di sostegno

⁽³⁾ «Citibank in Korea», www.Citibank.com/korea.

all'economia nazionale, all'occupazione o ad altri obiettivi di interesse pubblico. Tali considerazioni da parte della WB in merito alla concessione di prestiti possono spiegarsi solamente con il fatto che il governo coreano, in quanto proprietario della società al 100 %, stava usando la sua influenza per orientare le decisioni commerciali della banca, così come avrebbe fatto qualsiasi azionista di maggioranza.

(89) Per quanto riguarda la Chohung Bank, i documenti a disposizione contengono elementi di prova analoghi. La valutazione interna della Hynix da parte della banca non può essere stata alla base della decisione di concedere ulteriori prestiti e le obbligazioni della Hynix, secondo la banca, erano state giudicate «inadatte all'investimento» dalle agenzie di rating del credito. La Chohung Bank, dopo avere partecipato all'intervento per coprire l'80 % dei debiti della Hynix ha immediatamente ampliato le sue riserve relative alle perdite ed ha inserito tra le perdite l'intera operazione di conversione del debito in azioni. Tuttavia, in base ai documenti ricevuti durante l'inchiesta, la Chohung Bank ha approvato le misure a causa dell'obbligo di rispettare il memorandum d'intesa con il governo coreano. Ciò dimostra che le banche in via di ristrutturazione sono vincolate nelle loro decisioni commerciali dall'obbligo di rispettare le condizioni imposte dal governo coreano. In un tale contesto, il fatto che il governo coreano fosse l'azionista di maggioranza della Chohung Bank, con l'80 % delle azioni, avalla la conclusione che il governo coreano abbia usato la propria influenza per orientare le decisioni commerciali della banca, come avrebbe fatto qualsiasi azionista di maggioranza.

(90) Per quanto concerne la KEB, la situazione è simile a quella della WB e della Chohung Bank. La banca era consapevole dei rischi legati all'operazione, avendo assegnato alla Hynix, all'epoca delle misure finanziarie di ottobre, un rating che non permetteva di concedere prestiti ulteriori. Tuttavia, essa ha continuato a finanziare la Hynix. È importante notare che la banca era in via di ristrutturazione al momento della concessione dei prestiti di ottobre, ed era pertanto tenuta ad essere estremamente prudente nelle decisioni di finanziamento e, in particolare, ad evitare i «debiti difficili». Nonostante ciò, essa ha proceduto a finanziare la Hynix. La pericolosa situazione commerciale venutasi così a creare è stata riconosciuta nella relazione annuale del 2001, preparata da contabili indipendenti, che hanno affermato che le perdite reali derivanti dai prestiti in corso a favore della Hynix e del gruppo Hyundai erano tali da superare le riserve accantonate dalla banca per tali perdite e che le conseguenze di tale difficoltà sulla posizione finanziaria della banca erano difficili da prevedere.

(91) Va osservato che la KEB era una banca pubblica specializzata e che il governo coreano è stato uno degli azionisti principali della banca fino al 1998, quando la Commerzbank ne ha acquistato una partecipazione. La banca ha pertanto una tradizione e una cultura di influenza pubblica nelle decisioni commerciali che non

può essere ignorata. È improbabile che tale tendenza fosse cambiata in modo significativo con l'acquisizione delle azioni da parte della Commerzbank nel 1998, considerando in particolare il fatto che il governo coreano continua a detenere la quota maggioritaria di azioni della KEB, pari a 43 %. Inoltre, pur essendo soggetta a ristrutturazione, la KEB ha continuato a mettere a disposizione della Hynix ingenti fondi, a condizioni evidentemente non commerciali e molto rischiose. Come spiegato al considerando 77, i prestiti dell'ottobre 2001 sono stati concessi ad un tasso di interesse normalmente riservato, sul mercato, a società finanziariamente solide, e non nell'ambito di operazioni rischiose, per non parlare di una società in una situazione come quella della Hynix. In effetti, considerando i rischi relativi ai prestiti alla Hynix, la quale era stata giudicata «selective default», non sarebbe stato possibile reperire capitali sul mercato a nessuna condizione. Considerata l'entità del coinvolgimento, passato e presente, dell'amministrazione pubblica nella KEB, tutte le informazioni raccolte durante l'inchiesta indicano che questa ha usato la sua influenza di azionista maggioritario della KEB nella decisione di partecipare alle operazioni dell'ottobre 2001, dalle quali non sarebbe provenuto alcun vantaggio commerciale per la KEB. A sostegno di questa conclusione, osserviamo che non esistono spiegazioni razionali diverse dall'ingerenza dell'amministrazione pubblica coreana della decisione della KEB di continuare a finanziare la Hynix.

(92) Le altre due istituzioni finanziarie implicate nel rinnovo dei finanziamenti alla Hynix sono la NACF e Citibank. Va osservato che queste banche non figuravano tra i creditori principali della Hynix e che la loro partecipazione al prestito dell'ottobre 2001 è stata compresa tra l'1 % e il 2 %⁽¹⁾. Citibank si è rifiutata di collaborare all'inchiesta della Commissione di modo che quest'ultima deve basare la valutazione del coinvolgimento di Citibank sui fatti disponibili, conformemente all'articolo 28 del regolamento di base.

(93) Considerato che Citibank non ha collaborato all'inchiesta della Commissione, la Commissione non è stata in grado di verificare i motivi per cui essa ha partecipato all'operazione dell'ottobre 2001. In base alle informazioni disponibili, la Commissione rileva che Citibank Seul ha legami stretti e speciali con il governo coreano dal 1967.

(94) A tale proposito, si osserva che Citibank ha una relazione peculiarmente stretta e simbiotica con il governo coreano dal 1967, dal momento cioè della sua autorizzazione a operare in Corea. Tali legami tra il governo coreano e Citibank sono testimoniati dal ruolo svolto dalla banca nell'assistenza fornita al governo coreano per uscire dalla crisi finanziaria del 1997. Nel 1998, Citibank ha organizzato e condotto a buon termine la ristrutturazione del debito bancario della Corea, che si elevava a 21,75 miliardi di USD. Inoltre, Citibank ha aiutato il governo coreano ed altre istituzioni pubbliche ad accedere ai mercati dei capitali durante la crisi finanziaria, sponsorizzando con successo un'offerta di obbligazioni

⁽¹⁾ 1,9 % circa per la NACF e 1,3 % circa per Citibank.

su scala mondiale per 4 miliardi di USD. Questi fatti dimostrano che Citibank ha avuto dei legami molto stretti con il governo coreano. Sulla scorta di quanto precede e del fatto che il rating dato da Citibank alla Hynix all'epoca dei finanziamenti di ottobre non giustificava la decisione di concedere ulteriori prestiti, risulta chiaro che la decisione di Citibank di prendere parte alle misure in oggetto può essere stata dettata da considerazioni non commerciali.

- (95) In mancanza di cooperazione da parte di Citibank e quindi in mancanza di altre spiegazioni, non si può escludere, sulla base dei fatti disponibili, che Citibank Seul abbia partecipato alle misure sulla scorta di considerazioni di natura non commerciale e che sia stata indotta a parteciparvi dal governo coreano.
- (96) Per quanto concerne la NACF, va osservato che nel 2001 la KDIC ha versato 87 miliardi di KRW alla NACF destinati a compensare il deficit accumulato dalla National Livestock Cooperatives Federation, che la NACF ha rilevato nel 2000. Nel 2001, la KDIC ha inoltre acquistato azioni della NACF per 96,2 miliardi di KRW. Nel 2000, il ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha esonerato la NACF dal pagamento dei suoi prestiti a lungo termine, pari a 275 miliardi di KRW, prelevati dal Livestock Development Fund. Nel 2001, la NACF si è inoltre vista concedere dal governo coreano un prestito di 38 miliardi di KRW a tasso zero. Tali misure dimostrano che la NACF non opera in base a considerazioni e principi puramente commerciali, ma sembra essere sistematicamente finanziata dall'amministrazione pubblica coreana, che nel 2001 ha acquistato un'importante quota di azioni della NACF.
- (97) Va inoltre osservato che la finalità della NACF è di migliorare lo status economico sociale e culturale e la qualità della vita degli agricoltori, una finalità tipica di una cooperativa, ma anche un obiettivo di politica economica. Per perseguire tale scopo, nel 1999 il governo coreano ha costretto la NACF alla fusione con altre cooperative, una decisione non basata su considerazioni commerciali da parte della NACF, ma decisa e imposta dall'amministrazione pubblica coreana nel quadro degli obiettivi politici di cui sopra. Tale fatto e gli elementi di prova, di cui al considerando precedente, relativi al sostegno finanziario fornito dall'amministrazione pubblica coreana indicano che la NACF, pur essendo una cooperativa, sembra agire come un ente che contribuisce alla realizzazione di una politica economica di sostegno al settore agricolo e finanziato dall'amministrazione pubblica coreana per compensare le perdite che derivano da tali attività. Va inoltre osservato che il rating dato dalla NACF alla Hynix all'epoca dei finanziamenti dell'ottobre 2001 non giustificava la concessione di un ulteriore prestito e la partecipazione a tali operazioni di finanziamento in un'ottica commerciale e che il tasso d'interesse del prestito era inferiore ai tassi normalmente praticati sul mercato (cfr. considerando 77).
- (98) L'insieme dei fatti indica pertanto che la NACF conduce le proprie attività, compresi i servizi bancari, nel quadro del perseguimento di obiettivi di pubblico interesse e

che, a tale scopo, essa è finanziata dal governo coreano. Essa non sembra pertanto operare in base a considerazioni puramente commerciali ma sotto la guida e l'influenza dell'amministrazione pubblica coreana e, in ogni caso, non esistono altre spiegazioni razionali della reiterazione del sostegno alla Hynix.

ii) Conclusioni sulla sovvenzione compensabile

- (99) Le misure adottate nell'ottobre 2001 possono essere attribuite all'amministrazione pubblica coreana, sia in quanto operante come ente pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di base, che incarichi o dia ordine a una banca di procedere la finanziamento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Le misure adottate sono considerate sovvenzioni in quanto:
- (100) La concessione del prestito di 658 miliardi di KRW rappresenta un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base e conferisce un beneficio alla Hynix, dal momento che la società era stata valutata «selective default» nel periodo in cui è stato concesso il prestito e, per questo motivo, non avrebbe potuto reperire alcun finanziamento sui mercati commerciali.
- (101) La capitalizzazione dei debiti di 2 294 miliardi di KRW può essere interpretata in due modi. Innanzitutto, il governo coreano ha rinunciato ad una fonte di reddito annullando un debito e, sollevando la Hynix dall'obbligo di ripagare il debito, le ha conferito un vantaggio. In secondo luogo, il governo coreano ha investito in una società non meritevole di credito, un'operazione che nessun investitore in una situazione di economia di mercato avrebbe mai compiuto. In questo modo, gli interventi del governo [basati su contributi finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base] hanno portato la Hynix a beneficiare di una posizione finanziaria migliore di quanto non avrebbe beneficiato a prescindere da tale intervento e che avrebbe ottenuto grazie al mercato commerciale.
- (102) Anche il differimento delle scadenze e la riduzione degli attuali tassi sono incompatibili con considerazioni di natura commerciale, in quanto hanno sollevato la Hynix da obblighi contratti e costituiscono contributi finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.
- (103) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base, solamente le sovvenzioni specifiche sono compensabili. Le misure dell'ottobre 2001 erano misure ad hoc, con le quali è stata finanziata una società specifica, la Hynix. Per questa ragione, le sovvenzioni fornite nell'ottobre 2001 vengono considerate specifiche e pertanto compensabili.

iii) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (104) La Commissione ha considerato se fosse opportuno effettuare un confronto tra tale importo concesso ed un «market benchmark», ovvero il finanziamento che sarebbe stato fornito da investitori sul mercato in circostanze analoghe, e utilizzare la differenza tra le due cifre come importo della sovvenzione. Gli elementi di prova disponibili dimostrano tuttavia che, all'epoca delle misure, nessun investitore operante in un'economia di mercato avrebbe investito nella Hynix e che nessuna istituzione finanziaria guidata da considerazioni commerciali le avrebbe concesso finanziamenti. Si può pertanto concludere che le misure concesse non erano disponibili sul mercato e che nessun operatore in economia di mercato avrebbe adottato questo tipo di misura ⁽¹⁾.
- (105) Per quanto concerne il prestito di 659 miliardi di KRW, le informazioni disponibili indicano che i fornitori del prestito non si attendevano, al momento della sua concessione, di recuperare il credito. La Hynix non aveva rimborsato il debito sindacato di 800 miliardi di KRW concesso nel gennaio 2001 e non era stata in grado di pagarne gli interessi. Nemmeno i prestiti concessi prima del 2001, che erano stati l'oggetto principale della ricapitalizzazione del debito, erano stati rimborsati nel 2001. In realtà, l'importo totale dei prestiti e delle passività era aumentato nel 2001, indipendentemente dalle misure del maggio 2001, che sono state utilizzate per pagare i debiti esistenti. Inoltre, il rating della Hynix all'epoca del prestito dell'ottobre 2001 era «SD», un giudizio che non le permetteva di reperire capitale sui mercati finanziari. Per tali ragioni, ai sensi della sezione E, lettera b), punto v), degli orientamenti, viene considerata sovvenzione l'importo totale del prestito di 658 miliardi di KRW. Per quanto concerne la ricapitalizzazione del debito di 2 994 miliardi di KRW, si applicano gli stessi principi. All'epoca della misura, nessun investitore avrebbe investito nella Hynix. Inoltre, il governo coreano aveva annullato alla Hynix un debito non pagato per lo stesso importo. Per motivi di chiarezza, l'annullamento dell'importo di 2 994 miliardi di KRW viene considerato una sovvenzione.
- (106) Per quanto concerne il vantaggio conferito con il differimento del debito, i rendiconti finanziari del 2001 della Hynix indicano che il valore del differimento delle scadenze e le riduzioni dei tassi d'interesse è stato pari a 1 586 miliardi di KRW. Ciò rappresenta in effetti un condono di debito, che risulta dai rendiconti finanziari della società e, considerando che tale importo corrisponde alla valutazione, sottoposta a revisione, della società stessa, esso viene considerato pari all'ammontare del vantaggio.
- (107) Di conseguenza, l'importo totale del vantaggio conferito con le misure dell'ottobre 2001 è di 5 238 miliardi di KRW.
- (108) Tali sovvenzioni rappresentano vantaggi importanti e puntuali. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento di base, tale sovvenzione dovrebbe in linea di

massima essere attribuita al periodo dell'inchiesta, a meno che non si presentino situazioni particolari che giustificano l'attribuzione ad un periodo diverso. Nel caso presente, tuttavia, poiché le sovvenzioni sono di natura tale che la società ne ha beneficiato per un periodo superiore al periodo dell'inchiesta, si ritiene, date le circostanze, appropriato utilizzare il metodo di ripartizione della sovvenzione su un periodo di tempo, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3. In effetti, l'industria delle DRAM è un'industria i cui costi principali sono condizionati dalla necessità di disporre di macchinari ed attrezzature modernissime, che costituiscono le principali attività. Pertanto, in questo caso, il periodo più appropriato è la vita economica delle attività (macchinari ed attrezzature), la quale, secondo i rendiconti finanziari della società e la prassi dell'industria in questione, è di cinque anni. L'importo della sovvenzione così ripartita è stato espresso come percentuale rispetto alle vendite totali della Hynix nel 2001. Tenendo conto degli interessi, utilizzando il tasso di interesse commerciale medio praticato in Corea nel periodo dell'inchiesta, la sovvenzione risulta pari al 28,1 %.

9. Importo delle sovvenzioni compensabili

- (109) Per il produttore esportatore oggetto dell'inchiesta, la Hynix Semiconductor Inc., il margine provvisorio, espresso ad valorem, delle sovvenzioni compensabili, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è del 33 %. La sovvenzione relativa alla Samsung Electronics Co. Ltd è inferiore alla soglia minima. Non esistono altri produttori esportatori del prodotto in esame in Corea.

Tipo di sovvenzione	Programma obbligazioni della KDB	Misure dell'ottobre 2001	Totale
	4,9 %	28,1 %	33 %

D. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

1. Produzione comunitaria

- (110) Nel periodo dell'inchiesta, il prodotto in esame è stato fabbricato, nella Comunità, da due produttori comunitari che hanno pienamente collaborato al procedimento. Una di queste due società è il denunziante. L'altra società ha avallato il procedimento.

2. Definizione di industria comunitaria

- (111) Il prodotto in esame fabbricato dai due produttori comunitari che hanno collaborato ha rappresentato, nel periodo dell'inchiesta, il 100 % della produzione comunitaria totale del prodotto in esame. Pertanto, le due società che hanno collaborato costituiscono l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base. Detti produttori vengono denominati, in appresso, «l'industria comunitaria».

⁽¹⁾ Cfr. in particolare il considerando 76.

E. PREGIUDIZIO

1. Osservazioni preliminari

- (112) Il mercato delle DRAM è caratterizzato da un alto livello di innovazione tecnologica, che negli ultimi anni ha prodotto importanti progressi a livello di densità e di configurazione del prodotto. La densità delle DRAM è espressa in Mbit, che è il parametro statistico normalmente utilizzato nell'industria delle DRAM per misurare i flussi commerciali. La valutazione degli effetti sul volume si basa quindi sul numero di Mbit e non sul numero di pezzi. Una valutazione basata sul numero di pezzi sarebbe meno accurata, in quanto l'industria considera unità tanto la componente DRAM che il modulo DRAM (che contiene numerose componenti DRAM).
- (113) I dati Eurostat non sono stati utilizzati per la valutazione delle tendenze dei volumi e dei prezzi in quanto i dati Eurostat relativi a tali parametri non sono adeguati all'estrapolazione accurata delle tendenze dell'industria delle DRAM. I dati Eurostat sul volume sono espressi in chilogrammi, mentre i dati statistici utilizzati dall'industria delle DRAM sono espressi in Mbit. Le caratteristiche essenziali del prodotto in esame riguardano caratteristiche tecniche quali la densità, la memoria e la velocità. Le DRAM possono avere caratteristiche e architettura completamente diverse, a parità di peso. Pertanto, il prodotto in esame non può essere confrontato in base al peso. Inoltre, Eurostat considera talvolta il prodotto proveniente dal paese di assemblaggio e non dal paese di origine (cioè dal paese di origine del wafer). Ai fini della presente inchiesta, pertanto, non possono essere utilizzati i dati Eurostat.
- (114) Nella valutazione della situazione dell'industria comunitaria, è necessario tenere conto del fatto che la Micron Technology ha cominciato la produzione nella Comunità solamente nell'ottobre 1998, dopo avere acquisito lo stabilimento italiano della Texas Instruments. Pertanto, i dati del 1998 sulla produzione comunitaria relativi a produzione, capacità, volume di vendita, quota di mercato, redditività, occupazione e produttività riflettono la situazione di avvio. È inoltre necessario tenere conto del fatto che la Infineon, un'ex divisione della Siemens, è diventata una società indipendente nel 1999.
- (115) Se necessario, per ragioni di riservatezza, per illustrare l'evoluzione delle tendenze vengono usati indici. Considerato che per un produttore esportatore (Samsung) la sovvenzione calcolata in via provvisoria è inferiore alla soglia minima, alcuni indicatori di pregiudizio sono stati analizzati in relazione al solo altro produttore esportatore (Hynix). Per quanto concerne le importazioni originarie della Corea, l'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità hanno riguardato le importazioni della Hynix. Ciò è dipeso dal fatto che esistono due soli esportatori coreani, la Hynix e Samsung, con volumi di esportazioni paragonabili e che solo le esportazioni della Hynix sono state oggetto di ingenti sovvenzioni.

2. Consumo nella Comunità

- (116) Il consumo del prodotto in esame nella Comunità è stato calcolato in base a dati provenienti da fonti esterne accessibili al pubblico. Il consumo comunitario totale del prodotto in esame è stato calcolato come somma delle importazioni totali e di tutte le vendite nella Comunità originarie dell'industria comunitaria.
- (117) Come rivela la tabella, il consumo della Comunità del prodotto in esame è aumentato, nel periodo considerato, del 416 %. Il volume del consumo delle DRAM è aumentato ogni anno per effetto dell'aumento della domanda di prodotti che utilizzano le DRAM e dell'aumento di Mbit per prodotto. Tuttavia, il tasso di crescita è diminuito, passando dal 70 % dell'inizio al 50 % circa durante il periodo dell'inchiesta.

Consumo (in migliaia di Mbit)	1998	1999	2000	2001 (PI)
DRAM	16 593 400	28 961 100	45 873 600	68 967 600
Valore indicizzato	100	175	276	416

3. Importazioni del prodotto in esame nella Comunità

a) Volume delle importazioni originarie della Corea

- (118) Nel periodo considerato il volume delle importazioni originarie della Corea è aumentato del 431 %. Nello stesso periodo, le importazioni della Hynix sono aumentate ancora di più, ovvero del 461 %.

Importazioni	1998	1999	2000	2001 (PI)
Valore indicizzato, Corea	100	141	251	431
Valore indicizzato, Hynix	100	194	372	461

b) Prezzi delle importazioni originarie della Corea e della Hynix

- (119) Il prezzo medio all'importazione del prodotto in esame originario della Corea è rimasto stabile tra il 1998 e il 2000, per diminuire drammaticamente del 76 % nel periodo dell'inchiesta. In tale periodo, i prezzi hanno raggiunto dei livelli di ingente perdita per gli esportatori coreani. Il calo dei prezzi della Hynix è stato leggermente maggiore, anche se ciò è probabilmente dipeso dal fatto che tale società stava vendendo un numero maggiore di DRAM a bassa densità (64 Mbit), situate in una fascia depressa del mercato e quindi più soggette alla pressione dei prezzi.

Prezzo medio all'importazione	1998	1999	2000	2001 (PI)
Valore indicizzato, Corea	100	105	99	23
Valore indicizzato, Hynix	100	91	77	20

- (120) Per determinare la sottoquotazione dei prezzi, la Commissione ha esaminato i dati sui prezzi relativi al periodo dell'inchiesta. I pertinenti prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono prezzi praticati al primo cliente indipendente, previa detrazione di sconti e riduzioni, ovvero i prezzi netti. Nel periodo dell'inchiesta, tutte le vendite delle importazioni coreane sono state effettuate attraverso società collegate. Pertanto, i pertinenti prezzi di vendita confrontati sono i prezzi di rivendita al primo cliente indipendente nella Comunità previa detrazione di sconti e riduzioni.
- (121) Ai fini del confronto, possono essere individuate diverse famiglie di prodotto, basate sui seguenti criteri: tipo di prodotto (dies, componenti, moduli), densità, qualità, tipo di DRAM, rendimento (velocità) e confezione.
- (122) I prezzi di vendita praticati dall'industria comunitaria e i prezzi di rivendita delle importazioni coreane del prodotto simile sono stati confrontati allo stesso stadio commerciale, ovvero utilizzatori indipendenti nel mercato comunitario, nello stesso periodo, per mezzo della media ponderata del prezzo medio per famiglia di prodotto. Ad un livello di media ponderata generale, tale confronto non ha messo in luce una sottoquotazione dei prezzi. Tuttavia, è emerso che una proporzione sostanziale di transazioni, ovvero il 41 %, corrispondenti al 32 % del valore delle vendite della Hynix, era caratterizzata da pratiche di sottoquotazione. Tale sottoquotazione, espressa come percentuale dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, era pari, in media, al 16,2 %.
- (123) Nel caso della Hynix, è inoltre emerso che la sottoquotazione veniva principalmente praticata sulle vendite di DRAM a densità maggiore (128 Mbit e 256 Mbit). Tali DRAM rappresentano il prodotto più avanzato, i cui margini di guadagno, relativamente più elevati, vengono utilizzati per finanziare la generazione successiva di prodotto.

c) *Quota di mercato delle importazioni originarie della Corea*

- (124) Nel periodo considerato, la Corea ha aumentato la propria quota di mercato. Tra il 1998 e il 1999, la quota di mercato coreana è diminuita in maniera significativa; tale perdita è stata però ampiamente recuperata durante il periodo dell'inchiesta, al termine del quale la quota di mercato coreana era del 7 % superiore al livello del 1998. Nel caso della Hynix, la quota di mercato è cresciuta più rapidamente, ovvero del 20 %, nello stesso periodo. È probabile che la quota di mercato della Hynix, in termini di Mbit, sia stata limitata dal relativo ritardo nello spostamento della produzione dalle DRAM da 64 Mbit alle DRAM da 128 Mbit.

Quota di mercato	1998	1999	2000	2001 (PI)
Valore indicizzato, Corea	100	80	91	107
Valore indicizzato, Hynix	100	111	136	120

4. **Situazione dell'industria comunitaria**a) *Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti*

	1998	1999	2000	2001 (PI)
Capacità (Mbit) Valore indicizzato	100	179	631	1 213
Produzione (Mbit) Valore indicizzato	100	175	446	891
Utilizzazione degli impianti Valore indicizzato	100	97	70	73

- (125) Nel periodo considerato, la capacità produttiva dell'industria comunitaria è aumentata di dodici volte, grazie ad importanti investimenti a livello di edifici, macchinari ed attrezzatura, effettuati principalmente tra il 2000 e il 2001, dettati dalla necessità di investire nella produzione di DRAM a maggiore intensità. Le DRAM a maggiore intensità hanno comportato un aumento della capacità in termini di Mbit, in particolare verso la fine del periodo considerato, in cui la produzione di DRAM da 64 Mbit è stata in buona parte sostituita dalla produzione di DRAM a 128 Mbit.
- (126) A seguito dell'espansione costante del consumo comunitario, la produzione di DRAM da parte dell'industria comunitaria è aumentata continuamente durante il periodo considerato. L'utilizzazione degli impianti ha evidenziato una tendenza al ribasso fino al 2000, per poi aumentare leggermente durante il periodo dell'inchiesta.

b) *Volumi e prezzi di vendita, quote di mercato e crescita*

Vendite nella Comunità Mbit	1998	1999	2000	2001 (PI)
Valore indicizzato Volume	100	451	1 384	2 491
Valore indicizzato Prezzo di vendita medio	100	98	93	21
Valore indicizzato Quota di mercato	100	134	166	193

- (127) Grazie all'evoluzione favorevole del consumo comunitario, il volume delle vendite dell'industria comunitaria nella Comunità in termini di Mbit è aumentato significativamente nel periodo considerato. Il volume di vendita dell'industria comunitaria è aumentato più di quanto non sia aumentato il consumo comunitario, fenomeno che può essere messo in relazione con il fatto che la produzione comunitaria di DRAM a più alta densità (128 Mbit) ha leggermente superato il consumo, determinando un aumento della quota di mercato.
- (128) I prezzi medi di vendita hanno registrato leggere flessioni tra il 1998 e il 2000 per poi diminuire del 77 % nel periodo dell'inchiesta.
- (129) Nel periodo considerato, l'industria comunitaria ha quasi raddoppiato la propria quota di mercato. A tale proposito, va osservato che la metà di tale aumento può essere imputato al fatto che la Micron Technology, dopo avere acquisito lo stabilimento italiano della Texas Instruments nel 1998, ha sostituito le precedenti importazioni nella Comunità con produzione comunitaria. Inoltre, un'altra porzione dell'aumento dipende dal fatto che lo spostamento dell'industria comunitaria verso la produzione di DRAM a più elevata densità è stata più rapida di quella dei produttori coreani in questione. Tale spostamento ha prodotto un aumento di capacità e di vendite, che sono espresse in Mbit, considerato che i pezzi prodotti e venduti erano due volte più grandi, in termini di Mbit, dei precedenti.

c) *Scorte*

- (130) Il livello delle scorte di fine anno dell'industria comunitaria, indicato come percentuale della produzione espressa in Mbit, ha subito variazioni nel periodo considerato, per poi diminuire considerevolmente nell'ultima parte del periodo. I livelli più elevati caratteristici della prima parte del periodo considerato sono imputabili alla presenza di circostanze eccezionali, per esempio la fase di avvio di uno dei produttori comunitari.

Scorte	1998	1999	2000	2001 (PI)
Valore indicizzato	100	156	75	56

d) *Redditività*

- (131) La redditività dell'industria comunitaria espressa come margine di profitto sulle vendite nette è aumentata in maniera significativa tra il 1998 e il 2000. Tuttavia, dopo essere diventata redditizia nel 2000, l'industria comunitaria ha registrato gravi perdite nel periodo dell'inchiesta.

Redditività	1998	1999	2000	2001 (PI)
Valore indicizzato	- 100	- 3	29	- 79

e) *Investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di ottenere capitali*

Investimenti	1998	1999	2000	2001 (PI)
Valore indicizzato	100	100	157	193
Utile sul capitale investito				
Valore indicizzato	- 100	- 11	93	- 85
Flusso di cassa				
Valore indicizzato	Dato non disponibile	Dato non disponibile	100	- 27

- (132) Nel periodo considerato, gli investimenti dell'industria comunitaria sono quasi raddoppiati, a causa delle caratteristiche del settore delle DRAM, in cui gli impianti di produzione devono essere continuamente rinnovati per abbassare i costi di produzione. Per potere disporre di strutture moderne e rimanere competitiva, l'industria comunitaria deve mantenere dei livelli adeguati di investimenti. Tuttavia, il tasso di crescita degli investimenti è diminuito durante il periodo dell'inchiesta, a causa del drammatico calo dei prezzi di vendita, che si è ripercosso sul flusso di cassa, dal quale l'industria comunitaria dipende per mantenere i livelli di investimenti necessari.
- (133) L'andamento dell'utile sul capitale investito dall'industria comunitaria dimostra chiaramente il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.
- (134) I dati accurati relativi ai flussi di cassa dell'industria comunitaria relativi al 1998 e al 1999 non sono disponibili, in quanto non esistono dati confrontabili relativi a tale periodo. I flussi di cassa registrati nel 2000 e nel periodo dell'inchiesta sono basati sui rendiconti interni del gruppo commerciale comunitario al quale appartiene il prodotto in esame. L'andamento dei flussi di cassa dell'industria comunitaria che risulta dalla tabella conferma chiaramente il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta, quando è risultato impossibile sostenere i costi relativi al deprezzamento, alle correzioni di valore e ad altre voci. Gli investimenti significativi che sono vitali per la competitività e la dinamicità dell'industria comunitaria non sono pertanto continuati ai livelli appropriati.
- (135) La capacità dell'industria comunitaria di ottenere capitali è stata ostacolata dai flussi di cassa negativi e dalle prospettive scoraggianti relative all'andamento dei prezzi del prodotto in esame. Inoltre, considerata la prospettiva di scarsa redditività degli investimenti, i capitali messi a disposizione dai mercati finanziari hanno potuto essere reperiti a prezzi elevati.

f) *Occupazione e produttività*

Occupazione	1998	1999	2000	2001 (PI)
Valore indicizzato	100	121	146	176
Produttività				
Valore indicizzato	100	144	307	507

- (136) Nel periodo considerato, l'occupazione relativa al prodotto in esame e la produttività per addetto sono aumentate considerevolmente.

g) *Entità della sovvenzione*

- (137) Considerati il volume e il prezzo delle importazioni oggetto delle sovvenzioni, l'impatto delle sovvenzioni sull'industria comunitaria deve essere considerato di notevole intensità. Il volume delle importazioni oggetto di sovvenzione è stato pari a quasi il 50 % del volume delle vendite dell'industria comunitaria. L'ampiezza della sovvenzione ha avuto un effetto negativo sui prezzi, che sono diminuiti del 77 % tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta.

h) *Effetti di episodi precedenti di sovvenzioni o dumping*

- (138) È stato esaminato se l'industria comunitaria non fosse in fase di recupero da precedenti episodi di sovvenzioni o dumping, ma non sono emersi elementi di prova in merito.

5. Conclusioni in materia di pregiudizio

- (139) A causa degli sviluppi tecnologici dell'industria delle DRAM, la domanda, in termini di Mbit, è cresciuta ogni anno in corrispondenza dell'orientamento dell'industria degli utilizzatori verso DRAM a maggior densità, in grado aumentare il rendimento dei sistemi operativi. La crescita della domanda in termini di Mbit spiega perché, nel periodo considerato, l'industria comunitaria ha tratto vantaggio dall'andamento positivo del consumo comunitario del prodotto in esame, in termini di volume di vendita e di quota di mercato. Inoltre, essa ha aumentato la propria quota di mercato. Tuttavia, circa metà dell'aumento va fatto risalire al fatto che un produttore comunitario ha sostituito, a partire dal 1998, la sua quota di importazioni provenienti dagli Stati Uniti, con produzione comunitaria.
- (140) Inoltre, l'apparente maggiore aumento della quota di mercato dell'industria comunitaria si può spiegare, almeno in parte, con il fatto che il volume delle vendite misurato in Mbit rispecchia lo stadio tecnologico generalmente più avanzato dell'industria comunitaria rispetto agli esportatori coreani, con il fatto cioè che l'industria comunitaria si è spostata più rapidamente, rispetto ad almeno una delle controparti, dalla produzione di DRAM da 64 Mbit alla produzione di DRAM da 128 Mbit. Tale spostamento ha prodotto un notevole aumento di capacità e quindi di vendite, che sono espresse in Mbit, considerato che i pezzi prodotti e venduti sono due volte più grandi, in termini di Mbit, dei precedenti.
- (141) I prezzi di vendita dell'industria comunitaria, però, sono calati in modo drammatico, del 77 %, tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta, una diminuzione che ha prodotto immediatamente conseguenze molto gravi per l'industria comunitaria. Il calo dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta ha avuto ripercussioni negative sul flusso di cassa, sulla redditività e sugli utili sugli investimenti dell'industria comunitaria e quindi sulla capacità di reperire capitale. Gli effetti sulla redditività sono stati ingenti, dal momento che, durante il periodo dell'inchiesta, ogni unità di prodotto è stata venduta a prezzo di forti perdite, pari, in media, al 96 %. Anche se gli investimenti dell'industria comunitaria, così come la produttività e l'occupazione, sono cresciuti, in termini assoluti, durante il periodo considerato, i livelli sono scesi ben al di sotto del livello richiesto da tale industria per rimanere competitiva, per continuare a rinnovare gli impianti, per investire adeguatamente nella ricerca e per non perdere il passo con la tecnologia più avanzata.
- (142) Tenuto conto di tutti questi elementi, si conclude provvisoriamente che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base. Anche se la situazione dell'industria comunitaria è migliorata da certi punti di vista nel periodo considerato, grazie all'espansione del mercato delle DRAM, tali aspetti positivi sono stati più che annullati dal gravis-

simo pregiudizio causato dal drastico calo dei prezzi di vendita e dalle conseguenti pesanti perdite subite dai produttori.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Introduzione

- (143) Conformemente all'articolo 8, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di sovvenzioni del prodotto in esame originarie della Corea abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. Si sono inoltre esaminati fattori noti diversi dalle importazioni summenzionate che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per assicurarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle medesime importazioni oggetto di sovvenzioni.

2. Effetti delle importazioni sovvenzionate

- (144) Nel periodo considerato, il consumo nella Comunità del prodotto in esame è aumentato di quattro volte. Nello stesso periodo, la produzione dell'industria comunitaria è aumentata di nove volte, mentre le importazioni oggetto di sovvenzioni originarie della Corea sono aumentate con un ritmo leggermente più rapido del consumo comunitario. Nello stesso periodo, l'andamento della quota di mercato è stato analogo. L'andamento della quota di mercato e della produzione dell'industria comunitaria nel periodo considerato è stato influenzato dal fatto che, a partire dal 1998, l'industria comunitaria ha sostituito la sua quota di importazioni dagli Stati Uniti con produzione comunitaria. Inoltre, l'industria comunitaria ha aumentato la propria quota di mercato anche assorbendo quota di mercato dai produttori giapponesi. Inoltre, gli investimenti più rapidi effettuati dall'industria comunitaria (spostamento dalla DRAM da 64 Mbit alle DRAM da 128 e da 256 DRAM) rispetto alle controparti coreane, hanno generato un aumento della produzione e della quota di mercato in termini di Mbit.
- (145) L'inchiesta ha rivelato che i prezzi medi delle importazioni della Hynix nel periodo considerato sono diminuiti bruscamente, ovvero dell'80 %, e che i prezzi dell'industria comunitaria sono diminuiti di una percentuale analoga. Effettivamente, durante il periodo dell'inchiesta, i prezzi delle importazioni coreane e i prezzi praticati dall'industria comunitaria sono stati in media allo stesso livello. Ciò può dipendere dal fatto che il mercato delle DRAM è completamente trasparente a livello di prezzi e che le misure adottate da un produttore in materia di prezzi sono quasi immediatamente adottate anche dagli altri produttori, in modo che è difficile individuare il leader del prezzo.

(146) Il calo dei prezzi può essere imputato in una certa misura al rallentamento della crescita del mercato ma è ragionevole ipotizzare che altre ragioni possano essere state all'origine dell'ampiezza e della rapidità di tale calo. Nel periodo dell'inchiesta, i prezzi comunitari sono diminuiti bruscamente del 77 %, raggiungendo un livello che comportava, per l'industria comunitaria, perdite del 96 %.

(147) A metà del 2001, stava diventando sempre più chiaro che il primo salvataggio della Hynix non sarebbe stato sufficiente a mantenere in vita la società. Tale impressione confermava i timori del mercato che l'eccesso di capacità produttiva a livello mondiale (pari a circa il 20 %) sarebbe durato anche in futuro ⁽¹⁾. Era inoltre diventato chiaro che l'intervento del governo rappresentava una possibilità concreta e tali eventi hanno coinciso con una brusca e improvvisa diminuzione dei prezzi sia nella Comunità che a livello mondiale.

(148) Inoltre, un esame più approfondito dei prezzi ha dimostrato che i prezzi all'importazione praticati dalla Hynix erano inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria per una percentuale considerevole di transazioni, (ovvero il 41 % per numero di transazioni e il 32 % in termini di valore) e che tale sottoquotazione può avere contribuito in modo significativo al crollo dei prezzi che ha colpito i produttori comunitari nel periodo dell'inchiesta. L'aspetto più dannoso della sottoquotazione è stato il fatto che essa era concentrata sulle DRAM a elevata densità, i cui margini di profitto, relativamente più elevati, vengono utilizzati per finanziare la generazione successiva di prodotto. L'industria delle DRAM riesce a rimanere competitiva solamente se vengono fatti investimenti adeguati nello sviluppo tecnologico. Si ritiene probabile che la Hynix, se non fosse stato per le sovvenzioni ricevute, non sarebbe riuscita a sopravvivere sul mercato e a vendere a prezzi così bassi. Inoltre, diversi analisti di mercato hanno riconosciuto che la precaria situazione finanziaria della Hynix faceva sì che la vendita fosse assolutamente essenziale, indipendentemente dal prezzo, per generare il flusso di cassa necessario a onorare il considerevole servizio del debito e per mantenere l'elevato livello di utilizzazione degli impianti per contenere i costi unitari ⁽²⁾. Pertanto, durante il periodo dell'inchiesta, la Hynix aveva tutto l'interesse a vendere nella Comunità a qualsiasi prezzo, ed ha così contribuito al pregiudizio.

(149) Si conclude pertanto che la sovvenzione ha contribuito in modo sostanziale all'abbassamento del livello dei prezzi sul mercato comunitario. Senza le sovvenzioni in questione, è ragionevole ipotizzare che i prezzi sarebbero rimasti più alti e che la Hynix non avrebbe potuto praticare i prezzi estremamente bassi praticati durante il

periodo dell'inchiesta, i quali hanno costretto l'industria comunitaria a continuare a ritoccare al ribasso i propri prezzi. Inoltre, tali importazioni a basso prezzo oggetto di sovvenzione hanno avuto un significativo impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria.

3. Effetti di altri fattori

a) *Tendenza generale al ribasso durante il periodo dell'inchiesta*

(150) Nonostante la contrazione generale dei mercati dei PC e delle telecomunicazioni, il consumo del prodotto in esame ha continuato ad aumentare, anche se con una rapidità inferiore a quella del periodo precedente alla contrazione. L'aumento del consumo in termini di Mbit è dipeso in larga misura dall'introduzione del Microsoft XP, che necessita di un numero di Mbit molto maggiore rispetto ai sistemi precedenti e dall'aumento delle vendite delle fasce più alte di prodotto causata dal basso livello dei prezzi. Anche se la contrazione economica può avere esercitato una pressione al ribasso sui prezzi, considerato l'aumento del consumo, si può escludere che tale effetto sia stato sostanziale.

b) *Importazioni del prodotto in esame originarie di paesi diversi dalla Corea*

(151) Nel periodo considerato, le importazioni del prodotto in esame originarie di altri paesi (per esempio, Stati Uniti, Giappone e Taiwan) sono passate, in termini di quota di mercato, dal 41 % al 20 %. Tale calo di quota di mercato dipende dal fatto che alcuni produttori hanno chiuso l'attività. La quota di mercato persa dai paesi terzi è stata in gran parte assorbita dall'industria comunitaria, anche se, come sostenuto precedentemente, tale aumento di quota di mercato risulta in una certa misura amplificato dalla misurazione in Mbit e dal più rapido passaggio alla produzione di tecnologia più sofisticata da parte dell'industria comunitaria. Non ci sono indicazioni che le importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla Corea abbiano contribuito in maniera significativa al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

c) *Attività di esportazione dell'industria comunitaria*

(152) L'andamento del volume delle esportazioni e dei prezzi dell'industria comunitaria nel periodo considerato è in linea con l'andamento delle sue vendite sul mercato comunitario nello stesso periodo. Tuttavia, considerato il volume inferiore delle esportazioni rispetto al volume delle vendite nella Comunità nel periodo dell'inchiesta, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non può essere attribuito alle esportazioni.

⁽¹⁾ Durante il periodo dell'inchiesta, la Hynix era responsabile del 17 % della produzione mondiale.

⁽²⁾ Tale parere è condivisa da analisti internazionali. Cfr. J.P. Morgan, settembre 2002, Morgan Stanley, settembre 2002.

d) *Eccesso di capacità*

(153) Il mercato mondiale delle DRAM soffre ancora di un eccesso strutturale di capacità che dipende dalle prospettive di crescita rapida e duratura della fine degli anni 90. L'eccesso di capacità può avere contribuito alla gravità dell'attuale contrazione di cui soffre l'industria. Come tutte le contrazioni, anche questa fase negativa ha avuto un effetto negativo sui prezzi. Tuttavia, si può anche ragionevolmente supporre che, se il governo coreano non fosse intervenuto con sovvenzioni, l'eccesso di capacità, nella Comunità e a livello mondiale, non sarebbe stato così pronunciato. Va osservato che durante il periodo dell'inchiesta, la Hynix era il terzo maggiore produttore di DRAM al mondo (17 % della produzione mondiale), dopo Samsung e Micron. Inoltre, l'eccesso di capacità ha caratterizzato, seppure con diversa incidenza, l'intero periodo considerato, mentre i prezzi sono diminuiti in modo brusco e improvviso solo durante il periodo dell'inchiesta. Si ritiene pertanto che l'eccesso di capacità in quanto tale non abbia contribuito al pregiudizio in modo significativo.

4. Conclusione sulle cause

(154) Al pregiudizio subito dall'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta possono avere contribuito fattori diversi dalle importazioni oggetto di sovvenzione originarie della Corea, per esempio la contrazione economica generale, le esportazioni dell'industria comunitaria e l'eccesso di capacità. Tuttavia, la contrazione economica generale non può avere avuto un effetto significativo sulla situazione dell'industria comunitaria in quanto il consumo comunitario non ha smesso di aumentare.

(155) Anche i prezzi ridotti delle esportazioni dell'industria comunitaria possono avere contribuito al pregiudizio. Tuttavia, considerato il volume inferiore delle esportazioni rispetto al volume delle vendite nella Comunità nel periodo dell'inchiesta, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non può essere attribuito alle esportazioni.

(156) Per quanto concerne l'eccesso di capacità, esso è un fenomeno che esiste da vari anni, compreso il periodo considerato, e non può essere considerato la causa principale del grave e improvviso calo dei prezzi che ha causato il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(157) Tuttavia, l'inchiesta ha rivelato che nel periodo considerato le importazioni oggetto di sovvenzione originarie della Corea sono state vendute sul mercato comunitario a prezzi che hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria. Tali importazioni si sono rivelate

una causa fondamentale del crollo dei prezzi della Comunità e delle gravi perdite che ne sono conseguite. Tale situazione ha avuto pesanti conseguenze sulla redditività dell'industria comunitaria e sulla sua capacità di mantenere i necessari livelli di investimento. Alla luce di quest'analisi, nella quale si è provveduto alle opportune separazioni e distinzioni tra gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni, si conclude in via provvisoria che tali fattori non sono di per sé sufficienti ad annullare il nesso di causalità tra le sovvenzioni e il pregiudizio. Pertanto, si conclude in via provvisoria che tali importazioni hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Introduzione

(158) La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni relative alle sovvenzioni arrecanti pregiudizio, non vi fossero fondati motivi per concludere che non è nell'interesse della Comunità imporre misure in questo caso particolare. A tal fine, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di base, sono stati presi in considerazione, in base a tutti gli elementi di prova presentati, l'impatto delle eventuali misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento e le possibili conseguenze della decisione di non istituire tali misure.

(159) Al fine di valutare le probabili conseguenze dell'istituzione delle misure, sono state chieste informazioni a tutte le parti interessate. La Commissione ha inviato un questionario agli importatori indipendenti e agli utilizzatori del prodotto in esame. Otto questionari sono stati inviati ad importatori indipendenti e 37 ad utilizzatori.

(160) Cinque utilizzatori hanno risposto al questionario entro il termine stabilito (Dane-Elec Memory, Francia; Dataram International ApS, Danimarca; MMT Ltd, Regno Unito; Olidata SpA, Italia e Time Group, Regno Unito) e due distributori/importatori indipendenti (Avnet BV, Paesi Bassi e CHI, Austria).

(161) Due utilizzatori che hanno collaborato (Dane-Elec Memory e MMT Ltd) non hanno fornito una versione non riservata del questionario e un importatore indipendente che ha collaborato (Avnet BV) non ha importato il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Pertanto, le loro risposte al questionario non sono state considerate ai fini dell'inchiesta.

2. Interesse dell'industria comunitaria

- (162) La situazione dell'industria comunitaria si è deteriorata bruscamente a causa delle importazioni a basso prezzo oggetto di sovvenzione originarie della Corea, che hanno prodotto prezzi bassissimi e gravi perdite. Esse, inoltre, hanno ripercussioni negative sulla capacità dell'industria comunitaria di rimanere redditizia e di investire per rimanere competitiva.
- (163) In condizioni di mercato normali, l'industria comunitaria è sana, grazie a sostanziali interventi di razionalizzazione effettuati negli ultimi dieci anni, periodo in cui i produttori sono passati da sette a due. Gli attuali produttori comunitari hanno compiuto grandi sforzi per mantenersi all'avanguardia dei progressi tecnologici relativi al prodotto in esame e sono oggi considerati estremamente competitivi a livello mondiale.
- (164) L'industria delle DRAM è considerata un'importante industria ad alta tecnologia. Se non vengono istituite misure compensative, la precaria situazione finanziaria dell'industria comunitaria si deteriorerà fino al punto da mettere in pericolo la sua stessa sopravvivenza. In condizioni economiche normali, i produttori non sono in grado di sostenere le gravissime perdite a cui sono esposti da un lungo periodo. La scomparsa degli ultimi due produttori comunitari avrebbe ripercussioni negative sul livello della concorrenza poiché l'offerta comunitaria relativa al prodotto in esame verrebbe a dipendere dalle importazioni del prodotto fabbricato da un numero ristretto di produttori situati fuori dalla Comunità. Inoltre, l'impatto negativo sull'occupazione sarebbe significativo se tale industria ad alta tecnologia, che attualmente occupa più di 10 000 addetti, dovesse scomparire. I costi di ingresso nel mercato sono elevati e un nuovo ingresso da parte di produttori esistenti o di nuovi produttori è molto improbabile.
- (165) Recentemente, gli Stati Uniti hanno istituito misure compensative provvisorie sulle DRAM originarie della Corea. In tali circostanze, tali misure potranno produrre un significativo trasferimento di flussi commerciali dal mercato statunitense al mercato comunitario, se la Comunità non imponesse le misure.
- (166) L'adozione di misure compensative ristabilirebbe una situazione di concorrenza leale nel mercato comunitario delle DRAM ed eviterebbe un'ulteriore compressione dei prezzi causata dalle importazioni oggetto di sovvenzioni originarie della Corea. L'industria comunitaria potrebbe così riguadagnare o addirittura superare i livelli precedenti di investimento e mantenere la propria competitività.

3. Interesse degli utilizzatori e dei distributori

- (167) Per quanto concerne gli utilizzatori, solamente tre dei 37 utilizzatori hanno collaborato all'inchiesta. Secondo le informazioni a disposizione, tali utilizzatori rappresen-

tano l'1 % circa del consumo comunitario. La mancanza di cooperazione da parte della grande maggioranza degli utilizzatori nel caso presente induce a concludere che l'istituzione delle misure non avrebbe un impatto significativo sulla loro situazione.

- (168) Le informazioni a disposizione indicano che anche se i prezzi delle DRAM nella Comunità aumentassero dell'intera aliquota del dazio compensativo, l'impatto sui prezzi dei personal computer sarebbe limitato all'1 % circa. Tuttavia, tutte le parti che hanno collaborato hanno riconosciuto che l'istituzione delle misure avrà un impatto ridotto sui prezzi delle DRAM, almeno nel breve termine, soprattutto a causa dell'eccesso cronico di capacità a livello mondiale. È pertanto ragionevole aspettarsi che l'istituzione delle misure compensative non avrà ripercussioni negative sugli utilizzatori e sui consumatori.
- (169) L'unico distributore che ha collaborato ha affermato di essere contrario all'istituzione delle misure compensative in quanto la ridotta disponibilità di DRAM prodotte dall'industria comunitaria produrrebbe l'aumento della quota di mercato dei produttori di paesi terzi e in particolare dei produttori taiwanesi.
- (170) L'argomentazione di tale distributore che ha collaborato non è convincente. L'industria comunitaria dispone ancora di significative capacità di riserva, che può essere utilizzata se le condizioni del mercato permettono una concorrenza leale.
- (171) La Commissione osserva inoltre che nulla sembra indicare che il ripristino di condizioni di mercato aperto e di equa concorrenza impedirà ai produttori dei paesi terzi di risultare competitivi sul mercato comunitario. Le misure compensative eliminerebbero semplicemente la distorsione della concorrenza causata dalle sovvenzioni e permetterebbe un recupero più rapido delle attuali gravi perdite. In un mercato stabile, l'aumento della produttività da parte di fornitori non sovvenzionati dovrebbe favorire la produzione di DRAM tecnologicamente all'avanguardia a prezzi molto competitivi. Nei casi in cui il livello delle misure compensative è effettivamente pari all'entità della sovvenzione, ma inferiore all'importo necessario a eliminare interamente il pregiudizio, viene eliminato unicamente l'elemento sleale del vantaggio degli esportatori in termini di prezzi. In tali circostanze, può svilupparsi un'efficace e piena concorrenza tra i produttori esportatori sulla base dell'effettivo vantaggio competitivo di ciascuno di loro.
- (172) Come già indicato, la mancata istituzione delle misure potrebbe portare alla scomparsa di un'industria caratterizzata da alta competenza e tecnologicamente all'avanguardia, alla riduzione del livello di concorrenza e all'aumento della dipendenza dell'industria comunitaria elettronica e delle telecomunicazioni dalle forniture provenienti da paesi terzi.

- (173) Questo indica che né gli utilizzatori né i consumatori sarebbero indebitamente danneggiati dall'imposizione delle misure.

4. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

- (174) Sulla scorta dell'analisi che precede, si è concluso che l'istituzione di misure compensative provvisorie non sarebbe contraria all'interesse della Comunità.

H. PROPOSTA DI MISURE COMPENSATIVE PROVVISORIE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (175) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito alle sovvenzioni, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si devono adottare misure provvisorie al fine di impedire che le importazioni oggetto di sovvenzioni arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.
- (176) Per stabilire il livello delle misure provvisorie si è tenuto conto sia dell'importo della sovvenzione riscontrato che della portata del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (177) Le misure provvisorie dovrebbero essere di entità sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in questione senza però superare il margine accertato della sovvenzione. Nel calcolare l'aliquota del dazio necessaria ad eliminare gli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli, si è considerato che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i propri costi e ottenere complessivamente un profitto, al lordo delle imposte, pari a quello che potrebbe ragionevolmente essere ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. Il margine di profitto, al lordo delle imposte, usato per il calcolo è del 15 %, necessario affinché l'industria mantenga dei livelli di investimento adeguati.
- (178) Il ciclo di vita del prodotto delle DRAM è breve e l'industria ha bisogno di sostanziali profitti per finanziare gli investimenti annuali (dell'ordine del miliardo di euro) necessari per rimanere competitiva. Durante l'ultimo periodo redditizio, l'industria comunitaria ha realizzato profitti molto superiori al 15 % rispetto al giro d'affari netto. Pertanto, un margine del 15 % viene considerato un margine di profitto ragionevole. Teoricamente, si sarebbe potuto fissare un margine più elevato, ma, alla luce delle conclusioni di cui ai considerandi successivi, non è stato necessario porsi il problema.
- (179) Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base ad un confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per calcolare

la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli dei diversi modelli venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Il livello di prezzo non pregiudizievole per ciascun modello è stato ottenuto aggiungendo il summenzionato margine di profitto del 15 % al costo di produzione per modello. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore totale all'importazione cif. In tutti i casi le differenze sono risultate superiori al margine di sovvenzione riscontrato.

2. Misure provvisorie

- (180) Dato che il livello di eliminazione del pregiudizio è superiore al margine di sovvenzione accertato, le misure provvisorie devono basarsi su quest'ultimo valore. L'aliquota del dazio compensativo provvisorio deve pertanto essere fissata al 33 %. Nessun dazio deve essere applicato alla Samsung Electronics Co., Ltd.

I. DISPOSIZIONE FINALE

- (181) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro i termini fissati nell'avviso di apertura possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le risultanze relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici noti come DRAM (Dynamic Random Access Memories — Memorie dinamiche ad accesso casuale), di ogni tipo, densità e variante, montati su wafer o sotto forma di chip (dies), costruiti utilizzando tipi diversi di semiconduttori metallo-ossidi (MOS), compresi tipi di MOS complementari (CMOS), di ogni densità (comprese le densità future), indipendentemente dalla velocità di accesso, dalla configurazione, dalla confezione o dal supporto, ecc. Del prodotto in esame fanno parte anche le DRAM presentate in moduli di memoria (standard) o schede di memoria (standard), o aggregate in altri modi, a condizione che la loro funzione principale sia quella di fornire memoria, attualmente classificabili ai codici NC 8542 21 11, 8542 21 13, 8542 21 15, 8542 21 17, ex 8542 21 01 (codice TARIC 8542 21 01 10), ex 8542 21 05 (codice TARIC 8542 21 05 10), ex 8548 90 10 (codice TARIC 8548 90 10 10), ex 8473 30 10 (codice TARIC 8473 30 10 10) e ex 8473 50 10 (codice TARIC 8473 50 10 10), originarie della Repubblica di Corea.

2. L'aliquota del dazio provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria dazio non corrisposto è la seguente:

Esportatori coreani	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Samsung Electronics Co., Ltd 24 th Fl., Samsung Main Bldg. 250, 2-Ga, Taepyeong-Ro Jung-Gu, Seul	0 %	A437
Tutte le altre società	33 %	A999

3. Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2026/97, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2026/97, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per quattro mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 2003

relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

(2003/285/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra ⁽¹⁾, prevede concessioni commerciali reciproche per taluni prodotti agricoli.
- (2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e l'Ungheria esaminano, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi ulteriori concessioni.
- (3) I primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con l'Ungheria sono stati apportati con il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente, approvato dalla decisione 1999/67/CE ⁽²⁾.
- (4) Miglioramenti del regime preferenziale sono stati inoltre decisi in esito ai negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli conclusi nel 2000. Per quanto concerne la Comunità, tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1° luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 1727/2000, del 31 luglio 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria ⁽³⁾. Questo secondo adeguamento del regime preferenziale non è stato ancora integrato nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo.
- (5) I negoziati in vista di ulteriori miglioramenti del regime preferenziale dell'accordo europeo con l'Ungheria si sono conclusi il 25 aprile 2002. I risultati dei negoziati sono stati finora messi in atto dalle due parti sotto forma di misure autonome. Per quanto concerne la Comunità, le misure autonome sono state messe in esecuzione con il regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, del 29 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria ⁽⁴⁾. Misure legislative analoghe sono state adottate e applicate dalla Repubblica di Ungheria.
- (6) Per consolidare tutte le concessioni sugli scambi agricoli tra le due parti, che comprendono i risultati dei negoziati conclusi nel 2000 e nel 2002, occorrerebbe approvare il nuovo protocollo dell'accordo europeo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra (in seguito denominato «il protocollo»).

⁽¹⁾ GU L 347 del 31.12.1993, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 28 del 2.2.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. Alcuni contingenti tariffari previsti dalla presente decisione dovrebbero quindi essere gestiti secondo tali norme.
- (8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (9) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 1408/2002 è stato sostituito e dovrebbe quindi essere abrogato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità europea il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità, allo scopo di implegnare la Comunità.
2. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 4 del protocollo.

Articolo 3

All'entrata in vigore della presente decisione, il regime previsto dagli allegati del protocollo accluso alla presente decisione sostituisce i regimi previsti negli allegati VIII e IX di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, quali modificati, dell'accordo europeo

che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra.

La Commissione adotta le modalità dettagliate di applicazione del protocollo secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 4

La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 ⁽³⁾ ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 1408/2002 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

ALLEGATO

Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari dell'Ungheria

(di cui all'articolo 4)

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.4598	0102 90 05	Animali vivi della specie bovina di peso inferiore o uguale a 80 kg
09.4537	0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau
09.4707	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate
09.4708	ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate
09.4774	0206 10 95 0202 29 91 0210 20 10 0210 20 90 0210 99 51 0210 99 59 0210 99 90	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, pezzi detti «onglets» e «hampes» Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate, altre, pezzi detti «onglets» e «hampes» Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina Altre frattaglie di animali della specie bovina Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie
09.5861	0207 11 30 0207 11 90 0207 12 0207 13 50 0207 14 50 0207 13 60 0207 14 60 0207 13 10 0207 14 10 0207 26 10 0207 27 10 0207 26 50 0207 27 50 0207 32 11 0207 32 15 0207 32 19 0207 33 11 0207 33 19 ex 0207 35 15 ex 0207 36 15 ex 0207 35 53 ex 0207 36 53 ex 0207 35 63 ex 0207 36 63 ex 0207 35 79 ex 0207 36 79	Carcasse di galli e di galline Petti di galli e di galline Cosce di galli e di galline Pezzi di galli e di galline, disossati Pezzi di tacchini, disossati Petti di tacchini Anatre Pezzi di anatre, disossati Petti e loro pezzi di anatre, non disossati Cosce e loro pezzi di anatre, non disossati Petti di anatre e loro pezzi, le cui costole sono parzialmente o interamente rimosse

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
	0207 32 51 0207 32 59 0207 33 51 0207 33 59 0207 35 11 0207 35 23 0207 35 51 0207 35 61 0207 36 11 0207 36 23 0207 36 51 0207 36 61 ex 0207 35 31 ex 0207 36 31 ex 0207 35 41 ex 0207 36 41 ex 0207 35 71 ex 0207 36 71 ex 0207 35 79 ex 0207 36 79	Oche Ali intere di oche, anche senza punta Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche Parti dette «paltò di oca» Petti di oche e loro pezzi, le cui costole sono parzialmente o interamente rimosse
09.4704	0210 11 11 0210 12 11 0210 19 40 0210 19 51	Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia
09.5501	ex 0210 99 39 ex 0210 99 80	Carni di pollame, secche o affumicate
09.4775	0401 0402	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
09.4776	da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 90 11 a 0403 90 69	Logurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao
09.4777	0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove
09.4778	0405 10 0405 20 90 0405 90	Burro Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 % Altre materie grasse provenienti dal latte
09.4733	0406	Formaggi e latticini
09.5866	0407 00 30	Uova di volatili, in guscio, non da cova
09.5867	0408 91 80	Uova essiccate ad uso alimentare
09.5503	ex 0702 00 00	Pomodori, dal 1° ottobre al 31 ottobre
09.5105	0703 10 11 0703 10 19	Cipolle
09.5557	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.5127	ex 0707 00 05	Cetrioli e cetriolini, dal 1° novembre al 15 maggio
09.5141	0710 21 00	Piselli, congelati
09.5149	0710 80 95	Altri ortaggi o legumi, congelati
09.5151	0710 90 00	Miscele di ortaggi o di legumi, congelate
09.511	ex 0806 10 10	Uve da tavola, dal 15 luglio al 31 ottobre
09.5571	0807 11 00 0807 19 00	Meloni, compresi i cocomeri
09.5157	0808 10 10	Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre
09.5159	0808 10 20 0808 10 50 0808 10 90	Mele, diverse da quelle da sidro
09.5513	0808 20 10 0808 20 50	Pere
09.5865	0812 90 30 0812 90 99	Papaie e altre frutta, temporaneamente conservate
09.5575	0904 20 10	Pimenti essiccati, non tritati né polverizzati
09.4779	1001 1101 1103 11 10 1103 11 90 1103 20 60	Frumento (grano) e frumento segalato Farine di frumento (grano) o di frumento segalato Semole e semolini di frumento (grano) duro Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)
09.5862	1002 00 00 1102 10 00 1103 19 10 1103 20 10	Segala Farina di segala Semole e semolini di segala Agglomerati in forma di pellets di segala
09.5863	1003 1102 90 10 1103 19 30 1103 20 20	Orzo Farina di orzo Semole e semolini di orzo Agglomerati in forma di pellets di orzo
09.5864	1004 00 00 1102 90 30 1103 19 40 1103 20 30	Avena Farina di avena Semole e semolini di avena Agglomerati in forma di pellets di avena
09.4780	1005 10 90 1005 90 00 1102 20 10 1102 20 90 1103 13 10 1103 13 90 1103 20 40	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina Granturco non destinato alla semina Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse superiore a 1,5 % Semole e semolini di granturco Agglomerati in forma di pellets di granturco

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.5297	1109 00 00	Glutine di frumento (grano)
09.4727	1501 00 19	Grassi di maiale (compreso lo strutto), altri
09.5172	1512 11 10	Oli di girasole
09.5173	1512 11 91	
09.5174	1512 19 10	
09.4705	1601 00 91 1601 00 99	Salsicce e salami, stagionati o altri
09.4706	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	Altre preparazioni e conserve di carni della specie suina domestica
09.5705	1602 50 10 1602 50 31 1602 50 39 1602 50 80	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina
09.5298	1702 30 1702 40	Glucosio e sciroppo di glucosio
09.5177	2002 90 31 2002 90 39	Pomodori conservati
09.5179	2002 90 91 2002 90 99	Pomodori conservati
09.5521	2005 40 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>) preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati
09.5181	2005 90 75	Crauti
09.5189	ex 2007 99 31 2007 99 33 2007 99 35	Confetture di ciliege acide Confetture di fragole Confetture di lamponi
09.5205	2009 80 11 2009 80 32 2009 80 33 2009 80 35 2009 80 61 2009 80 83 2008 80 84 2009 80 86	Succhi di frutta
09.5299	2303 10 11	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco
09.5716	ex 2309 10	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, esclusi i codici NC 2309 10 11, 2309 10 31, 2309 10 51, 2309 10 90
09.5207	2401 10 2401 20	Tabacco

PROTOCOLLO

di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA D'UNGHERIA,

dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra (in seguito denominato «l'accordo europeo»), è stato firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1994 ⁽¹⁾.
- (2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Repubblica d'Ungheria esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi ulteriori concessioni nel settore agricolo. Su tale base le parti hanno svolto e concluso negoziati.
- (3) Il regime preferenziale nel settore agricolo dell'accordo europeo è stato migliorato per la prima volta dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo ⁽²⁾ per tener conto dell'ultimo allargamento della Comunità e dell'esito dell'Uruguay Round del GATT.
- (4) Altri due cicli di negoziati intesi a migliorare le concessioni commerciali nel settore agricolo si sono conclusi rispettivamente il 14 aprile 2000 e il 25 aprile 2002.
- (5) Da un lato, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 1408/2002 ⁽³⁾, di applicare provvisoriamente le concessioni comunitarie risultanti dai cicli di negoziati del 2000 e del 2002 e, dall'altro, il governo della Repubblica d'Ungheria ha adottato disposizioni legislative analoghe per l'applicazione delle equivalenti concessioni ungheresi con i decreti ministeriali congiunti nn. 1/2000, 16/2002 e 17/2002 del ministro degli Affari esteri e del ministro delle Finanze dell'Ungheria ⁽⁴⁾.
- (6) Le concessioni sopra indicate saranno sostituite dalle concessioni previste dal presente protocollo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Repubblica d'Ungheria definito negli allegati A(a) e A(b) e il regime applicabile all'importazione nella Repubblica d'Ungheria di determinati prodotti agricoli originari della Comunità definito negli allegati B(a) e B(b) del presente protocollo, sostituiscono quelli stabiliti negli allegati VIII e IX di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, quali modificati, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra.

⁽¹⁾ GU L 347 del 31.12.1993, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 28 del 2.2.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.

⁽⁴⁾ Gazzetta ufficiale ungherese (MK) n. 81 del 4.8.2000, pag. 5086 e Gazzetta ufficiale ungherese (MK) n. 122 del 20.9.2002, pag. 6613 e 6616.

Articolo 2

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica d'Ungheria secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di cui all'articolo 3 ad opera delle parti contraenti.

I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A(b) del regolamento (CE) n. 1408/2002 e dall'allegato I del decreto ministeriale congiunto n. 17/2002 del ministro degli Affari esteri e del ministro delle Finanze dell'Ungheria, sono detratti integralmente dai quantitativi previsti negli allegati A(b) e B(b) del protocollo accluso, eccetto i quantitativi per i quali le licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1° luglio 2002.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el cuatro de abril de dos mil tres.

Udfærdiget i Bruxelles den fjerde april to tusind og tre.

Geschehen zu Brüssel am vierten April zweitausendunddrei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τέσσερις Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Brussels on the fourth day of April in the year two thousand and three.

Fait à Bruxelles, le quatre avril deux mille trois.

Fatto a Bruxelles, addì quattro aprile duemilatre.

Gedaan te Brussel, de vierde april tweeduizenddrie.


Feito em Bruxelas, em quatro de Abril de dois mil e três.

Tehty Brysselissä neljäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.


Som skedde i Bryssel den fjärde april tjugohundratre.

Készült Brüsszelben 2003 április 4.-én.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar



A Magyar Köztársaság Kormánya részéről



—

ALLEGATO A(a)

I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari dell'Ungheria di seguito elencati sono aboliti — Codici NC ⁽¹⁾

0101 10 90	0604 91 21	0711 40 00	0811 90 50	1209 91	1602 20 11
0101 90 19	0604 91 29	0711 90 10	0811 90 70	1209 99 91	1602 20 19
0101 90 30	0604 91 41	0711 90 50	0811 90 75	1209 99 99	1602 31 11
0101 90 90	0604 91 49	0711 90 90	0811 90 80	1210 10 00	1602 31 19
0105 11 11	0604 91 90	0712 20 00	0811 90 85	1210 20 10	1602 31 30
0105 11 19	0604 99 90	0712 31 00	0811 90 95	1210 20 90	1602 31 90
0105 11 91	0701 10 00	0712 32 00	0812 10 00	1211 90 30	1602 32 19
0105 11 99	0703 10 90	0712 33 00	0812 90 10	1212 10 10	1602 41 90
0105 12 00	0703 20 00	0712 39 00	0812 90 20	1212 10 99	1602 42 90
0105 19 20	0703 90 00	0712 90 05	0812 90 40	1214 90 10	1602 49 90
0105 19 90	0704 20 00	0712 90 30	0812 90 50	1302 12 00	1602 90 10
0106 19 10	0704 90 90	0712 90 50	0812 90 60	1302 13 00	1602 90 31
0106 39 10	0705 19 00	0712 90 90	0812 90 70	1302 19 05	1602 90 41
0205 00	0705 21 00	0713 50 00	0813 10 00	1501 00 90	1602 90 69
0206 80 91	0705 29 00	0713 90	0813 20 00	1502 00 90	1602 90 72
0206 90 91	0706 90	0714 20	0813 30 00	1503 00 19	1602 90 74
0207 13 91	0707 00 90	0714 90 90	0813 40 10	1503 00 90	1602 90 76
0207 14 91	0708 10 00	0802 11 90	0813 40 30	1504 10 10	1602 90 78
0207 26 91	0708 90 00	0802 12 90	0813 40 95	1504 10 99	1602 90 98
0207 27 91	0709 20 00	0802 21 00	0813 50	1504 20 10	1603 00 10
0207 35 91	0709 30 00	0802 22 00	0814 00 00	1504 30 10	2001 10 00
0207 36 89	0709 40 00	0802 31 00	0901 12 00	1508 10 90	2001 90 50
0208 10 11	0709 51 00	0802 32 00	0901 90 90	1508 90	2001 90 60
0208 10 19	0709 52 00	0802 40 00	0904 12 00	1511 10 90	2001 90 65
0208 20 00	0709 59	0802 50 00	0904 20 90	1511 90	2001 90 70
0208 30 00	0709 60 10	0802 90 50	0905 00 00	1512 11 99	2001 90 75
0208 40	0709 70 00	0802 90 60	0907 00 00	1512 19 99	2001 90 85
0208 50 00	0709 90 10	0802 90 85	0910 20 90	1512 21	2001 90 91
0208 90 10	0709 90 20	0805 10 80	0910 40 13	1512 29	2001 90 93
0208 90 55	0709 90 31	0805 50 90	0910 40 19	1513 11 10	2001 90 96
0208 90 60	0709 90 40	0806 20	0910 40 90	1513 11 91	2003 20 00
0208 90 95	0709 90 50	0808 20 90	1006 10 10	1513 11 99	2003 90 00
0210 91 00	0709 90 90	0809 40 90	1007 00 10	1513 19	2004 90 30
0210 92 00	0710 10 00	0810 10 00	1106 10 00	1513 21	2004 90 50
0210 93 00	0710 22 00	0810 40 30	1106 30	1513 29	2004 90 91
0210 99 10	0710 29 00	0810 40 50	1107 10	1515	2005 51 00
0210 99 79	0710 30 00	0810 40 90	1107 20 00	1516 10	2005 59 00
0407 00 11	0710 80 51	0810 50 00	1108 20 00	1516 20 91	2005 60 00
0407 00 19	0710 80 59	0810 60 00	1208 10 00	1516 20 95	2005 70 10
0409 00 00	0710 80 61	0810 90 95	1209 10 00	1516 20 96	2005 90 50
0410 00 00	0710 80 69	0811 10 19	1209 21 00	1516 20 98	2005 90 60
0601	0710 80 70	0811 20 59	1209 23 80	1518 00 31	2005 90 70
0602	0710 80 80	0811 20 90	1209 29 50	1518 00 95	2005 90 80
0603	0710 80 85	0811 90 31	1209 29 80	1522 00 91	2006 00 91
0604 10 90	0711 30 00	0811 90 39	1209 30 00	1601 00 10	

⁽¹⁾ Come definiti dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1).

2006 00 99	2008 30 79	2008 80 31	2008 99 19	2009 49 30	2009 90 41
2007 99 10	2008 30 90	2008 80 39	2008 99 23	2009 50	2009 90 49
2007 99 91	2008 50 11	2008 80 50	2008 99 25	2009 71	2009 90 51
2007 99 93	2008 50 31	2008 80 70	2008 99 26	2009 79 19	2009 90 59
2008 11 92	2008 50 39	2008 80 91	2008 99 28	2009 79 30	2009 90 73
2008 11 94	2008 50 59	2008 80 99	2008 99 36	2009 79 93	2009 90 79
2008 11 96	2008 50 61	2008 92 12	2008 99 37	2009 79 99	2009 90 95
2008 11 98	2008 50 69	2008 92 14	2008 99 38	2009 80 19	2009 90 95
2008 19	2008 50 71	2008 92 32	2008 99 40	2009 80 36	2009 90 96
2008 20 19	2008 50 79	2008 92 34	2008 99 43	2009 80 38	2009 90 97
2008 20 39	2008 50 92	2008 92 36	2008 99 45	2009 80 50	2009 90 98
2008 20 51	2008 50 94	2008 92 38	2008 99 46	2009 80 63	2302 50 00
2008 20 59	2008 50 99	2008 92 51	2008 99 47	2009 80 69	2306 90 19
2008 20 71	2008 60 11	2008 92 59	2008 99 49	2009 80 71	2308 00 90
2008 20 79	2008 60 31	2008 92 72	2008 99 53	2009 80 73	2309 10 51
2008 20 91	2008 60 39	2008 92 74	2008 99 55	2009 80 79	2309 10 90
2008 20 99	2008 60 51	2008 92 76	2008 99 61	2009 80 88	2309 90 10
2008 30 11	2008 60 59	2008 92 78	2008 99 62	2009 80 89	2309 90 31
2008 30 31	2008 60 61	2008 92 92	2008 99 68	2009 80 95	2309 90 41
2008 30 39	2008 60 69	2008 92 93	2008 99 72	2009 80 96	2309 90 51
2008 30 51	2008 60 71	2008 92 94	2008 99 78	2009 80 97	2309 90 91
2008 30 55	2008 60 79	2008 92 96	2008 99 99	2009 80 99	2309 90 95
2008 30 59	2008 60 91	2008 92 97	2009 31 11	2009 90 19	2309 90 95
2008 30 71	2008 60 99	2008 92 98	2009 39 31	2009 90 29	2309 90 99
2008 30 75	2008 80 11	2008 99 11	2009 41 10	2009 90 39	

ALLEGATO A(b)

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'Ungheria sono soggette alle concessioni sotto indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0102 90 05	Animali vivi della specie bovina di peso inferiore o uguale a 80 kg	10	178 000 capi	0	(3)
0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg	10	153 000 capi	0	(3)
ex 0102 90	Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau	6 % <i>ad valorem</i>	7 000 capi	0	(4)
0104 10 30 0104 10 80 0104 20 10 0104 20 90	Animali vivi delle specie ovina o caprina	esenzione	illimitata		(5)
0204	Carni di animali delle specie ovina e caprina, fresche, refrigerate o congelate				
0210 99 21	Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, non disossate				
0210 99 29	Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, disossate				
0210 99 60	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina				
0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	13 655	1 365	(5)
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	48 000	4 000	(5) (6)
0206 10 95	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, pezzi detti «onglets» e «hampes»	esenzione	1 000	100	(5)
0206 29 91	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate, altre, pezzi detti «onglets» e «hampes»				
0210 20 10 0210 20 90	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate				
0210 99 51	Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina				
0210 99 59	Altre frattaglie di animali della specie bovina				
0210 99 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie				
0207 11 30 0207 11 90 0207 12	Carcasse di galli e di galline	esenzione	118 900	9 900	(5)
0207 13 50 0207 14 50	Petti di galli e di galline				

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0207 13 60 0207 14 60	Cosce di galli e di galline				
0207 13 10 0207 14 10	Pezzi di galli e di galline, disossati				
0207 26 10 0207 27 10	Pezzi di tacchini, disossati				
0207 26 50 0207 27 50	Petti di tacchini				
0207 32 11 0207 32 15 0207 32 19 0207 33 11 0207 33 19	Anatre				
ex 0207 35 15 ex 0207 36 15	Pezzi di anatre, disossati				
ex 0207 35 53 ex 0207 36 53	Petti e loro pezzi di anatre, non disossati				
ex 0207 35 63 ex 0207 36 63	Cosce e loro pezzi di anatre, non disossati				
ex 0207 35 79 ex 0207 36 79	Petti di anatre e loro pezzi, le cui costole sono parzialmente o interamente rimosse				
0207 32 51 0207 32 59 0207 33 51 0207 33 59 0207 35 11 0207 35 23 0207 35 51 0207 35 61 0207 36 11 0207 36 23 0207 36 51 0207 36 61	Oche				
ex 0207 35 31 ex 0207 36 31	Ali intere di oche, anche senza punta				
ex 0207 35 41 ex 0207 36 41	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche				
ex 0207 35 71 ex 0207 36 71	Parti dette «paltò di oca»				
ex 0207 35 79 ex 0207 36 79	Petti di oche e loro pezzi, le cui costole sono parzialmente o interamente rimosse				
0210 11 11 0210 12 11 0210 19 40 0210 19 51	Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia	esenzione	1 200	100	(5)
ex 0210 99 39 ex 0210 99 80	Carni di pollame, secche o affumicate	esenzione	2 400	200	(5)
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esenzione	1 300	130	(5)
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti				

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
da 0403 10 11 a 0403 10 39	Logurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao	esenzione	50	10	(5)
da 0403 90 11 a 0403 90 69	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao				
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove	esenzione	50	10	(5)
0405 10	Burro	esenzione	300	30	(5)
0405 20 90	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %				
0405 90	Altre materie grasse provenienti dal latte				
0406	Formaggi e latticini	esenzione	4 200	350	(5)
0407 00 30	Uova di volatili, in guscio, non da cova	esenzione	3 155	315	
0408 91 80	Uova essiccate ad uso alimentare	esenzione	755	80	
ex 0702 00 00	Pomodori, dal 1° ottobre al 31 ottobre	esenzione	300	30	(8)
0703 10 11 0703 10 19	Cipolle	esenzione	70 200	5 850	
0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	esenzione	2 555	255	
ex 0707 00 05	Cetrioli e cetriolini, dal 1° novembre al 15 maggio	esenzione	2 600	260	(8)
ex 0707 00 05	Cetrioli e cetriolini, dal 16 maggio al 31 ottobre	esenzione	illimitata		(8)
0709 10 00	Carciofi, freschi o refrigerati	esenzione	illimitata		(8)
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate	esenzione	illimitata		(8)
0710 21 00	Piselli, congelati	esenzione	19 655	1 965	
0710 80 95	Altri ortaggi o legumi, congelati	esenzione	25 355	2 535	
0710 90 00	Miscele di ortaggi o di legumi, congelate	esenzione	5 800	580	
0805 10 10	Arance sanguigne e semisanguigne, fresche	esenzione	illimitata		(8)
0805 10 30	Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin, fresche				
0805 10 50	Altre, fresche				
ex 0806 10 10	Uve da tavola, dal 15 luglio al 31 ottobre	esenzione	900	90	(8)
0807 11 00 0807 19 00	Meloni, compresi i cocomeri	esenzione	11 855	990	

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0808 10 10	Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	esenzione	37 800	3 780	
0808 10 20 0808 10 50 0808 10 90	Mele, diverse da quelle da sidro	esenzione	9 155	915	⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾
0808 10 20	Mele, diverse da quelle da sidro	100 %	—	—	⁽⁹⁾
0808 10 50		100 %	—	—	⁽⁹⁾
0808 10 90		100 %	—	—	⁽⁹⁾
0808 20 10 0808 20 50	Pere	esenzione	2 100	210	⁽⁸⁾
0809 10 00	Albicocche, fresche	esenzione	illimitata		⁽⁸⁾
0809 20	Ciliege	esenzione	illimitata		⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾
0809 40 05	Prugne				
	— da trasformazione, in imballaggi immediati di capacità superiore, in peso netto, a 250 kg ⁽¹²⁾	esenzione	illimitata		
	— altre	esenzione	illimitata		⁽⁸⁾ ⁽¹¹⁾
0810 20 10	Lamponi	41	illimitata		⁽⁷⁾
0810 30 10	Ribes nero (cassis)	41			⁽⁷⁾
0810 30 30	Ribes rosso	41			⁽⁷⁾
0810 30 90	Altre bacche	24			
0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti	esenzione	illimitata		⁽⁷⁾
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, con tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %				
0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti:				
0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti				
0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti				
ex 0811 20 19	More di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, congelati	esenzione	illimitata		
0812 90 30 0812 90 99	Papaie e altre frutta, temporaneamente conservate	esenzione	1 200	100	
0901 21 00	Caffè torrefatto (escluso decaffeinizzato)	50	illimitata		
0901 22 00	Caffè torrefatto decaffeinizzato				
0904 20 10	Pimenti essiccati, non tritati né polverizzati	esenzione	1 200	100	

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
1001	Frumento (grano) e frumento segalato	esenzione	600 000	60 000	(5)
1101	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato				
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro				
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta				
1103 20 60	Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)				
1002 00 00	Segala	esenzione	2 000	200	(5)
1102 10 00	Farina di segala				
1103 19 10	Semole e semolini di segala				
1103 20 10	Agglomerati in forma di pellets di segala				
1003	Orzo	esenzione	7 000	700	(5)
1102 90 10	Farina di orzo				
1103 19 30	Semole e semolini di orzo				
1103 20 20	Agglomerati in forma di pellets di orzo				
1004 00 00	Avena	esenzione	1 000	100	(5)
1102 90 30	Farina di avena				
1103 19 40	Semole e semolini di avena				
1103 20 30	Agglomerati in forma di pellets di avena				
1005 10 90	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	esenzione	450 000	45 000	(5)
1005 90 00	Granturco non destinato alla semina				
1102 20 10	Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %				
1102 20 90	Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse superiore a 1,5 %				
1103 13 10	Semole e semolini di granturco				
1103 13 90					
1103 20 40	Agglomerati in forma di pellets di granturco				
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali	esenzione	illimitata		(5)
1102 90 90	Farine di cereali, altre				
1103 19 90	Semole e semolini di altri cereali				
1103 20 90	Agglomerati in forma di pellets di cereali, altri				
1109 00 00	Glutine di frumento (grano)	esenzione	455	45	
1501 00 19	Grassi di maiale (compreso lo strutto), altri	esenzione	2 880	290	
1512 11 10	Oli di girasole	esenzione	9 000	750	
1512 11 91			3 455	290	
1512 19 10			1 500	125	

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
1517 10 90	Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, inferiore o uguale a 10 %	50	illimitata		
1517 90 99	Altre miscele o preparazioni alimentari				
1601 00 91 1601 00 99	Salsicce e salami, stagionati o altri	esenzione	10 500	875	(5)
1602 39 29 1602 39 40 1602 39 80	Altre preparazioni e conserve di carni di altri volatili	esenzione	illimitata		(5)
1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	Altre preparazioni e conserve di carni della specie suina domestica	esenzione	1 080	90	(5)
1602 50 10 1602 50 31 1602 50 39 1602 50 80	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina	esenzione	2 400	240	(5)
ex 1605 90 30	Lumache commestibili, del genere <i>Helix pomatia</i>	esenzione	illimitata		
1702 30 1702 40	Glucosio e sciroppo di glucosio	esenzione	1 055	90	
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	esenzione	illimitata		(5)
2001 90 20 2005 90 10	Frutta del genere <i>Capsicum</i> , diverse dai peperoni e dai piment, conservate	50	illimitata		
2002 90 31 2002 90 39	Pomodori conservati	esenzione	9 000	900	
2002 90 91 2002 90 99	Pomodori conservati	esenzione	2 520	250	
2005 40 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>) preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	esenzione	1 355	115	
2005 90 75	Crauti	esenzione	4 355	435	
ex 2007 99 31 2007 99 33 2007 99 35	Confetture di ciliege acide Confetture di fragole Confetture di lamponi	esenzione	5 255	525	(8)
ex 2007 99 39	Preparazioni di frutta, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %, frutta comprese nelle voci 0801, 0803,0804 (esclusi i fichi e gli ananassi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40, 0810 40 90, 0810 90	esenzione	esenzione		(8)
ex 2007 99 98	Altre, frutta comprese nelle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90				

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
2009 80 11 2009 80 32 2009 80 33 2009 80 35 2009 80 61 2009 80 83 2009 80 84 2009 80 86	Succhi di frutta	esenzione	2 555	255	⁽⁸⁾
2303 10 11	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco	esenzione	1 355	135	
ex 2309 10	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, esclusi i codici NC 2309 10 11, 2309 10 31, 2309 10 51, 2309 10 90	esenzione	17 800	1 780	
2401 10 2401 20	Tabacco	20	5 255	440	

⁽¹⁾ Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

⁽²⁾ Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

⁽³⁾ Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Qualora le importazioni totali di bovini nella Comunità superino, per un dato anno, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

⁽⁴⁾ Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

⁽⁵⁾ Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcun tipo di sovvenzione all'esportazione.

⁽⁶⁾ Esclusi i filetti "mignons" presentati da soli.

⁽⁷⁾ Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'appendice al presente allegato.

⁽⁸⁾ La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

⁽⁹⁾ Per questi codici NC si applicano le seguenti concessioni (applicabili alle mele importate all'interno e al di fuori del contingente tariffario):

- cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 1° gennaio al 14 febbraio, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata,
- tre aliquote addizionali (14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 15 febbraio al 31 marzo, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata,
- due aliquote addizionali (16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 1° aprile al 15 luglio, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata,
- cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 16 luglio al 31 dicembre, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata.

⁽¹⁰⁾ Oltre alla riduzione della parte ad valorem del dazio, sono introdotte cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata.

⁽¹¹⁾ Oltre alla riduzione della parte ad valorem del dazio, sono introdotte tre aliquote addizionali (10 %, 12 % e 14 %) da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella Nomenclatura combinata.

⁽¹²⁾ La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie [articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71) e successive modifiche].

Allegato dell'allegato A(b)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

Le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nella presente appendice, originari dell'Ungheria, sono soggetti alle condizioni in appresso indicate

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti sono stabiliti nel modo seguente:

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'esportazione (EUR/t peso netto)
ex 0810 20 10	Lamponi, freschi	631
ex 0810 30 10	Ribes nero, fresco	385
ex 0810 30 30	Ribes rosso, fresco	233
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	750
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre	576
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: frutto intero	995
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13 %: altri	796
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	995
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri	796
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	628
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	448
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	390
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	295

- I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni consegna. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.
- Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dalla presente appendice indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità ungheresi per consentire loro di rimediare alla situazione.
- Su richiesta della Comunità o dell'Ungheria, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.
- Per incoraggiare e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, può essere organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

ALLEGATO B(a)

I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili in Ungheria ai prodotti originari della Comunità sono aboliti — Codici tariffari dell'Ungheria 2002 ⁽¹⁾

0101 10 10	0206 80 10	0510 00 00	0709 90 10	0713 90 90	0806 20 11
0101 10 90	0206 90 10	0511 10 00	0709 90 20	0714 20 10	0806 20 12
0101 90 11	0207 13 91	0511 91 10	0709 90 31	0714 20 90	0806 20 18
0101 90 30	0207 14 91	0511 91 90	0709 90 40	0714 90 90	0806 20 91
0102 10 10	0207 26 91	0511 99 10	0709 90 50	0801 11 00	0806 20 92
0102 10 30	0207 27 91	0511 99 90	0709 90 70	0801 19 00	0806 20 98
0102 10 90	0207 34 10	0601	0709 90 90	0801 21 00	0807 20 00
0102 90 90	0207 34 90	0602	0710 10 00	0801 22 00	0808 20 90
0103 91 90	0207 35 91	0603	0710 22 00	0801 31 00	0809 10 00
0103 92 90	0207 36 81	0604 10 10	0710 29 00	0801 32 00	0809 20 05
0105 11 11	0207 36 85	0604 10 90	0710 30 00	0802 11 10	0809 20 95
0105 11 19	0207 36 89	0604 91 21	0710 80 10	0802 11 90	0809 40 05
0105 11 91	0208 10 11	0604 91 29	0710 80 51	0802 12 10	0809 40 90
0105 11 99	0208 10 19	0604 91 41	0710 80 59	0802 12 90	0810 10 00
0105 12 00	0208 10 90	0604 91 49	0710 80 61	0802 21 00	0810 40 10
0105 19 20	0208 20 00	0604 91 90	0710 80 69	0802 22 00	0810 40 30
0105 19 90	0208 30 00	0604 99 10	0710 80 70	0802 31 00	0810 40 50
0106 11 00	0208 40 10	0604 99 90	0710 80 80	0802 32 00	0810 40 90
0106 12 00	0208 40 90	0701 10 00	0710 80 85	0802 40 00	0810 50 00
0106 19 10	0208 50 00	0703 10 90	0711 20 10	0802 50 00	0810 60 00
0106 19 90	0208 90 10	0703 20 00	0711 20 90	0802 90 20	0810 90 30
0106 20 00	0208 90 20	0703 90 00	0711 30 00	0802 90 50	0810 90 40
0106 31 00	0208 90 40	0704 20 00	0711 40 00	0802 90 60	0810 90 95
0106 32 00	0208 90 55	0704 90 90	0711 90 50	0802 90 85	0811 10 19
0106 39 10	0208 90 60	0705 19 00	0711 90 90	0803 00 11	0811 10 90
0106 39 90	0208 90 95	0705 21 00	0712 20 00	0803 00 19	0811 20 19
0106 90 00	0210 91 00	0705 29 00	0712 31 00	0803 00 90	0811 20 31
0203 11 90	0210 92 00	0706 90 10	0712 32 00	0804 10 00	0811 20 39
0203 12 90	0210 93 00	0706 90 30	0712 33 00	0804 20 10	0811 20 51
0203 19 90	0210 99 10	0706 90 90	0712 39 00	0804 20 90	0811 20 59
0203 21 90	0210 99 71	0707 00 90	0712 90 05	0804 30 00	0811 20 90
0203 22 90	0210 99 79	0708 10 00	0712 90 11	0804 40 00	0811 90 31
0203 29 90	0407 00 11	0708 10 20	0712 90 30	0804 50 00	0811 90 39
0205 00 11	0407 00 19	0708 90 00	0712 90 50	0805 10 10	0811 90 50
0205 00 19	0409 00 00	0709 10 00	0712 90 90	0805 10 30	0811 90 70
0205 00 90	0502 10 00	0709 20 00	0713 10 10	0805 10 50	0811 90 75
0206 10 10	0502 90 00	0709 30 00	0713 10 90	0805 10 80	0811 90 80
0206 22 00	0503 00 00	0709 40 00	0713 20 00	0805 20 10	0811 90 85
0206 29 10	0504 00 00	0709 51 00	0713 31 00	0805 20 30	0811 90 95
0206 30 20	0505 10 10	0709 52 00	0713 32 00	0805 20 50	0812 10 00
0206 30 30	0506 10 00	0709 59 10	0713 33 10	0805 20 70	0812 90 10
0206 30 80	0506 90 00	0709 59 30	0713 33 90	0805 20 90	0812 90 20
0206 41 20	0507 10 00	0709 59 90	0713 39 00	0805 40 00	0812 90 30
0206 41 80	0507 90 00	0709 60 10	0713 40 00	0805 50 10	0812 90 40
0206 49 20	0508 00 00	0709 60 95	0713 50 00	0805 50 90	0812 90 50
0206 49 80	0509 00 10	0709 70 00	0713 90 10	0805 90 00	

⁽¹⁾ Decreto comune n. 22/2002 del ministro degli Affari esteri e del ministro delle Finanze (Magyar Közlöny n. 148 Vol. 2, 30.11.2002 pag. 58).

0812 90 60	1006 10 10	1504 30 10	1515 50 91	2001 90 70	2008 30 79
0812 90 70	1106 10 00	1504 30 90	1515 50 99	2001 90 75	2008 30 90
0812 90 99	1106 30 10	1508 10 10	1515 90 15	2001 90 85	2008 50 11
0813 10 00	1106 30 90	1508 10 90	1515 90 21	2001 90 91	2008 50 31
0813 20 00	1107 10	1508 90 10	1515 90 29	2001 90 93	2008 50 39
0813 30 00	1107 20 00	1508 90 90	1515 90 31	2001 90 96	2008 50 59
0813 40 10	1108 20 00	1509 10 10	1515 90 39	2003 20 00	2008 50 61
0813 40 30	1202 10 90	1509 10 90	1515 90 40	2003 90 00	2008 50 69
0813 40 50	1202 20 00	1509 90 00	1515 90 51	2004 90 30	2008 50 71
0813 40 60	1207 99 98	1510 00 10	1515 90 59	2004 90 50	2008 50 79
0813 40 70	1208 10 00	1510 00 90	1515 90 60	2004 90 91	2008 50 92
0813 40 95	1208 90 00	1511 10 10	1515 90 91	2005 51 00	2008 50 94
0813 50 12	1210 10 00	1511 10 90	1515 90 99	2005 59 00	2008 50 99
0813 50 15	1210 20 10	1511 90 11	1516 10 10	2005 60 00	2008 60 11
0813 50 19	1210 20 90	1511 90 19	1516 10 90	2005 70 10	2008 60 31
0813 50 31	1211 30 00	1511 90 91	1516 20 91	2005 70 90	2008 60 39
0813 50 39	1211 40 00	1511 90 99	1516 20 95	2005 90 50	2008 60 51
0813 50 91	1211 90 30	1512 11 99	1516 20 96	2005 90 60	2008 60 59
0813 50 99	1211 90 70	1512 19 99	1516 20 98	2005 90 70	2008 60 61
0814 00 00	1211 90 75	1512 21 10	1518 00 31	2005 90 80	2008 60 69
0901 11 00	1211 90 98	1512 21 90	1518 00 95	2006 00 10	2008 60 71
0901 12 00	1212 10 10	1512 29 10	1522 00 91	2006 00 91	2008 60 79
0901 90 10	1212 10 91	1512 29 90	1522 00 99	2006 00 99	2008 60 91
0901 90 90	1212 10 99	1513 11 10	1601 00 10	2007 99 10	2008 60 99
0902 20 00	1212 30 00	1513 11 91	1602 20 11	2007 99 91	2008 80 11
0902 40 00	1212 99 20	1513 11 99	1602 20 19	2008 11 92	2008 80 31
0903 00 00	1212 99 80	1513 19 11	1602 31 11	2008 11 94	2008 80 39
0904 11 00	1213 00 00	1513 19 19	1602 31 19	2008 11 96	2008 80 50
0904 12 00	1214 10 00	1513 19 30	1602 31 30	2008 11 98	2008 80 70
0905 00 00	1214 90 10	1513 19 91	1602 31 90	2008 19 11	2008 80 91
0906 10 00	1214 90 91	1513 19 99	1602 32 19	2008 19 13	2008 80 99
0906 20 00	1214 90 99	1513 21 11	1602 39 29	2008 19 19	2008 80 99
0907 00 00	1301 10 00	1513 21 19	1602 39 40	2008 19 51	2008 92 12
0908 10 00	1301 20 00	1513 21 30	1602 39 80	2008 19 59	2008 92 14
0908 20 00	1301 90 10	1513 21 90	1602 41 90	2008 19 93	2008 92 32
0908 30 00	1301 90 90	1513 29 11	1602 42 90	2008 19 95	2008 92 34
0909 10 00	1302 11 00	1513 29 19	1602 49 90	2008 19 99	2008 92 36
0909 20 00	1302 12 00	1513 29 30	1602 90 10	2008 20 19	2008 92 38
0909 30 00	1302 13 00	1513 29 50	1602 90 31	2008 20 39	2008 92 51
0909 40 00	1302 14 00	1513 29 91	1602 90 41	2008 20 51	2008 92 59
0909 50 00	1302 19 05	1513 29 99	1602 90 69	2008 20 59	2008 92 72
0910 10 00	1302 19 98	1515 11 00	1602 90 98	2008 20 71	2008 92 74
0910 20 10	1302 32 90	1515 19 10	1603 00 10	2008 20 79	2008 92 76
0910 20 90	1302 39 00	1515 19 90	1603 00 80	2008 20 91	2008 92 78
0910 30 00	1501 00 90	1515 21 10	1703 10 00	2008 20 99	2008 92 92
0910 40 11	1502 00 90	1515 21 90	1703 90 00	2008 30 11	2008 92 93
0910 40 13	1503 00 11	1515 29 10	1801 00 00	2008 30 31	2008 92 94
0910 40 19	1503 00 19	1515 29 90	1802 00 00	2008 30 39	2008 92 96
0910 40 90	1503 00 30	1515 30 10	2001 10 00	2008 30 51	2008 92 97
0910 50 00	1503 00 90	1515 30 90	2001 90 10	2008 30 55	2008 92 98
0910 91 10	1504 10 99	1515 40 00	2001 90 50	2008 30 59	2008 99 11
0910 99 10	1504 20 10	1515 50 11	2001 90 60	2008 30 71	2008 99 19
0910 99 91	1504 20 90	1515 50 19	2001 90 65	2008 30 75	2008 99 23

2008 99 25	2008 99 61	2009 79 30	2009 80 97	2301 20 00	2309 90 41
2008 99 26	2008 99 62	2009 79 93	2009 80 99	2302 50 00	2309 90 51
2008 99 28	2008 99 68	2009 79 99	2009 90 19	2306 20 00	2309 90 91
2008 99 36	2008 99 72	2009 80 19	2009 90 29	2306 30 00	2309 90 95
2008 99 37	2008 99 78	2009 80 36	2009 90 39	2306 41 00	2309 90 99
2008 99 38	2008 99 99	2009 80 38	2009 90 41	2306 49 00	2905 45 00
2008 99 40	2009 31 11	2009 80 50	2009 90 49	2308 00 11	5301 10 00
2008 99 41	2009 39 31	2009 80 63	2009 90 51	2308 00 40	5301 21 00
2008 99 43	2009 41 10	2009 80 69	2009 90 59	2308 00 90	5301 29 00
2008 99 45	2009 49 30	2009 80 71	2009 90 73	2309 10 11	5301 30 10
2008 99 46	2009 50 10	2009 80 73	2009 90 79	2309 10 31	5301 30 90
2008 99 47	2009 50 90	2009 80 79	2009 90 95	2309 10 51	5302 10 00
2008 99 49	2009 71 10	2009 80 88	2009 90 96	2309 10 90	
2008 99 51	2009 71 91	2009 80 89	2009 90 97	2309 90 10	
2008 99 53	2009 71 99	2009 80 95	2009 90 98	2309 90 20	
2008 99 55	2009 79 19	2009 80 96	2301 10 00	2309 90 31	

ALLEGATO B(b)

Le importazioni nell'Ungheria dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni sotto indicate

Codice della tariffa doganale ungherese	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Dazio ad valorem applicabile	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
ex 0102 90	Animali vivi della specie bovina, escluso il codice NC 0102 90 90	esenzione	100	10	
0103 10 00	Riproduttori di razza pura della specie suina	esenzione	684	60	
0103 91 10 0103 92 11 0103 92 19	Animali vivi della specie suina domestica, esclusi i riproduttori di razza pura	esenzione	1 480	150	
0104 10 10 0104 10 30 0104 10 80 0104 20 10 0104 20 90 0204 0206 80 99 0206 90 99 0210 99 21 0210 99 29 0210 99 60	Animali vivi delle specie ovina o caprina Carni di animali delle specie ovina e caprina, fresche, refrigerate o congelate Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche, refrigerate o congelate Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, non disossate Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, disossate Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina	esenzione	illimitata		(²)
0105 92 00 0105 93 00 0105 99 10 0105 99 30	Galli e galline per la riproduzione	esenzione	84	7	
0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	12 500	1 250	(²)
ex 0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90	esenzione	25 200	2 100	(²)
0206 10 91 0206 10 95 0206 10 99 0206 21 00 0206 29 91 0206 29 99 0210 20 10 0210 20 90 0210 99 51 0210 99 59 0210 99 90	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, pezzi detti «onglets» e «hampes» Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, lingue Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate, altre, pezzi detti «onglets» e «hampes», altre Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina Altre frattaglie di animali della specie bovina Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	esenzione	1 000	100	(²)

Codice della tariffa doganale ungherese	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Dazio ad valorem applicabile	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0206 30	Frattaglie commestibili di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate	esenzione	13 400	1 340	(²)
0206 41 0206 49	Frattaglie commestibili di animali della specie suina domestica, congelate				
0206 80	Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate				
0206 90	Frattaglie commestibili delle specie equina, asinina o mulesca, congelate				
ex 0207	Carni e frattaglie commestibili di volatili, esclusi i codici NC 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 34 10, 0207 34 90, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85, 0207 36 89	esenzione	22 000	2 200	(²)
0209	Grasso di maiali e grasso di volatili	esenzione	480	50	
da 0210 11 a 0210 19	Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate	esenzione	1 200	100	(²)
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esenzione	2 250	225	(²)
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti				
da 0403 10 11 a 0403 10 39	Iogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao	esenzione	150	15	(²)
da 0403 90 11 a 0403 90 69	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao				
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove	esenzione	500	50	(²)
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte, esclusi i codici NC 0405 20 10 e 0405 2 30	esenzione	800	80	(²)
0406	Formaggi e latticini	esenzione	4 200	350	(²)
0701 90	Patate, fresche o refrigerate (non da semina)	esenzione	7 700	770	
0702 20	Pomodori, freschi o refrigerati	esenzione	6 000	600	
0703 10	Cipolle, fresche o refrigerate	esenzione	7 000	700	
0704 10	Cavolfiori e cavoli broccoli, freschi o refrigerati	esenzione	3 500	350	
0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi, freschi o refrigerati				
0705 11	Lattughe a cappuccio	esenzione	500	50	
0706 10	Carote e navoni, freschi o refrigerati	esenzione	3 800	380	
ex 0707 00 05	Cetrioli e cetriolini, dal 1° ottobre al 31 marzo, freschi o refrigerati	esenzione	2 000	200	

Codice della tariffa doganale ungherese	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Dazio ad valorem applicabile	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0710 21	Piselli, congelati	esenzione	950	95	
0710 80 95	Altri ortaggi o legumi, congelati				
0710 90	Miscele di ortaggi o di legumi, congelate				
0711 90 10 0711 90 50 0711 90 80 0711 90 90	Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	esenzione	190	20	
0712 90 19	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	esenzione	220	25	
ex 0806 10	Uve fresche, dal 15 novembre al 30 maggio	esenzione	2 740	275	
ex 0807 11 00 0807 19 00	Meloni, dal 1° dicembre al 15 giugno	esenzione	6 500	650	
0808 10 20 0808 10 50 0808 10 90	Mele, fresche	esenzione	8 400	840	
ex 0808 20	Pere e cotogne, fresche, escluso il codice NC 0808 20 90	esenzione	220	20	
0809 30	Pesche, comprese le pesche noci, fresche	esenzione	700	70	
ex 0810 20 ex 0810 30	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, dal 1° dicembre al 15 maggio	esenzione	324	32	
0901 21 00	Caffè torrefatto (escluso decaffeinizzato)	21	illimitata		
0901 22 00	Caffè torrefatto decaffeinizzato				
1001 1101 1103 11 10 1103 11 90 1103 20 60	Frumento (grano) e frumento segalato Farine di frumento (grano) o di frumento segalato Semole e semolini di frumento (grano) duro Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta Agglomerati in forma di pellets di frumento	esenzione	70 000	7 000	(²)
1002 00 00 1102 10 00 1103 19 10 1103 20 10	Segala Farina di segala Semole e semolini di segala Agglomerati in forma di pellets di segala	esenzione	6 000	600	(²)
1003 1102 90 10 1103 19 30 1103 20 20	Orzo Farina di orzo Semole e semolini di orzo Agglomerati in forma di pellets di orzo	esenzione	144 000	14 400	(²)

Codice della tariffa doganale ungherese	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Dazio ad valorem applicabile	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
1004 00 00	Avena	esenzione	3 000	300	(²)
1102 90 30	Farina di avena				
1103 19 40	Semole e semolini di avena				
1103 20 30	Agglomerati in forma di pellets di avena				
1005	Granturco	esenzione	102 000	10 200	(²)
1102 20 10	Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %				
1102 20 90	Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse superiore a 1,5 %				
1103 13 10	Semole e semolini di granturco				
1103 13 90					
1103 20 40	Agglomerati in forma di pellets di granturco				
1006	Riso	esenzione	48 000	4 000	
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali	esenzione	illimitata		(²)
1102 90 90	Farine di cereali, altre				
1103 19 90	Semole e semolini di altri cereali				
1103 20 90	Agglomerati in forma di pellets di cereali, altri				
1104 12 90	Fiocchi di avena	esenzione	168	15	
1105 20 00	Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate	esenzione	180	15	
1501 00 19	Grassi di maiale (compreso lo strutto), altri	esenzione	300	30	
1507	Olio di soia	esenzione	6 000	500	
1512 11 91	Oli di girasole	esenzione	12 000	1 000	
1512 19 91					
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa	esenzione	4 800	400	
1517 10 90	Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, inferiore o uguale a 10 %	20	illimitata		
1517 90 99	Altre miscele o preparazioni alimentari				
1601 00 91	Salsicce, salami e prodotti simili, non di fegato	esenzione	1 200	100	(²)
1601 00 99					
1602 20 90	Altre preparazioni di fegato	esenzione	1 130	110	(²)
1602 31	Preparazioni e conserve di carni di volatili	esenzione	1 200	100	(²)
1602 32 11					
1602 32 30					
1602 39 90					
1602 39 21					
1602 41 10	Preparazioni e conserve di carni suine	esenzione	1 200	100	(²)
1602 42 10					
1602 49 11					
1602 49 13					
1602 49 15					
1602 49 19					
1602 49 30					
1602 49 50					

Codice della tariffa doganale ungherese	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Dazio ad valorem applicabile	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
1602 90 72 1602 90 74 1602 90 76 1602 90 78	Preparazioni, altre	esenzione	illimitata		(²)
ex 1605 90 30	Lumache commestibili, del genere <i>Helix pomatia</i>	esenzione	illimitata		
1702 11 00 1702 19 00	Lattosio e sciroppo di lattosio	esenzione	1 050	110	
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	esenzione	illimitata		(²)
2002 10 10 2002 10 90	Pomodori conservati	esenzione	600	60	
2002 90 11 2002 90 31 2002 90 91	Pomodori conservati	esenzione	2 400	240	
2002 90 19 2002 90 39 2002 90 99	Pomodori conservati	esenzione	500	50	
ex 2003 10	Funghi, diversi dai prodotti omogeneizzati	esenzione	240	25	
2004 10 10 2004 10 99 2004 90 98	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati	esenzione	7 400	740	
2005 10 00 2005 20 20 2005 20 80 2005 40 00	Altri ortaggi o legumi preparati, non congelati	esenzione	1 320	130	
2007 91 10 2007 91 30 2007 91 90	Confetture di agrumi	esenzione	160	20	
ex 2007 99	Altre (soltanto diabetiche, escluso il codice NC 2007 99 91 01)	esenzione	168		
ex 2007 99	Altre (non diabetiche, esclusi i codici NC 2007 99 10 e 2007 99 91)	30			
2008 40 2008 70	Pere, preparate o conservate Pesche, preparate o conservate	esenzione	1 630	160	
2009 11	Succhi di arancia, congelati	esenzione	96	10	
2009 19	Succhi di arancia, non congelati	esenzione	2 280	230	
ex 2009 31	Succhi di altri agrumi, di un valore Brix inferiore o uguale a 20, escluso il codice NC 2009 31 11	5,5	804	67	
ex 2009 39	Altri, di un valore Brix superiore a 67, escluso il codice NC 2009 39 31	5,5			

Codice della tariffa doganale ungherese	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Dazio ad valorem applicabile	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
ex 2009 31	Succhi di altri agrumi, di un valore Brix inferiore o uguale a 20, escluso il codice NC 2009 31 11	10	2 712	226	
ex 2009 39	Altri, di un valore Brix superiore a 67, escluso il codice NC 2009 39 31	10			
ex 2009 41	Succhi di ananasso, di un valore Brix inferiore o uguale a 20, escluso il codice NC 2009 41 10	11	18	2	
ex 2009 49	Altri, di un valore Brix superiore a 67, escluso il codice NC 2009 49 30	11			
ex 2009 41	Succhi di ananasso, di un valore Brix inferiore o uguale a 20, escluso il codice NC 2009 41 10	20	14	1	
ex 2009 49	Altri, di un valore Brix superiore a 67, escluso il codice NC 2009 49 30	20			
2009 61 2009 69	Succhi di uva	esenzione	1 330	130	
2009 79 11 2009 80 11 2009 80 32 2009 80 33 2009 80 35	Succhi di frutta	esenzione	420	40	
2009 80 11 2009 80 32 2009 80 33 2009 80 35 2009 80 61 2009 80 83 2009 80 84 2009 80 86 2009 90 11 2009 90 21 2009 90 31 2009 90 71	Miscugli di succhi	19	144	15	
2302 30	Crusche, staccature ed altri residui, di frumento	esenzione	1 590	160	
2307	Fecce di vino, tartaro greggio	esenzione	744	65	
ex 2309 90	Preparazioni utilizzate per l'alimentazione degli animali, esclusi i codici NC 2309 90 10, 2309 90 20, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 91, 2309 90 95, 2309 90 99	esenzione	8 070	800	
ex 2401 10 ex 2401 20	Tabacchi, esclusi i codici NC 2401 10 60 e 2402 0 60	33	8 950	895	
2401 10 60 2401 20 60	Tabacchi «sun cured» del tipo orientale	esenzione	1 510	150	

⁽¹⁾ La designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

⁽²⁾ Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcun tipo di sovvenzione all'esportazione.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 aprile 2003

relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

(2003/286/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra ⁽¹⁾, prevede concessioni commerciali reciproche per taluni prodotti agricoli.
- (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Bulgaria esaminano, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.
- (3) I primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Bulgaria sono stati apportati con il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente, approvato dalla decisione 1999/278/CE ⁽²⁾.
- (4) Miglioramenti del regime preferenziale sono stati inoltre decisi in esito ai negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli conclusi nel 2000. Per quanto concerne la Comunità, tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1° luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria ⁽³⁾. Questo secondo adeguamento del regime preferenziale non è stato ancora integrato nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo.

- (5) I negoziati in vista di ulteriori miglioramenti del regime preferenziale dell'accordo europeo con la Bulgaria si sono conclusi il 18 ottobre 2002.
- (6) Per consolidare tutte le concessioni sugli scambi agricoli tra le due parti, che comprendono i risultati dei negoziati conclusi nel 2000 e nel 2002, occorre approvare il nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (in prosieguo denominato «il protocollo»).
- (7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. Alcuni contingenti tariffari previsti dalla presente decisione devono quindi essere gestiti secondo tali norme.
- (8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.
- (9) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 2290/2000 è divenuto privo di oggetto e deve quindi essere abrogato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo allegato che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 112 del 29.4.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità al fine di impegnare la Comunità, e procede alla notifica di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo.

Articolo 3

1. Al momento in cui la presente decisione ha effetto, il regime previsto dagli allegati del protocollo accluso alla presente decisione sostituisce il regime previsto negli allegati X e XI, di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del protocollo conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 4

1. La Commissione può modificare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste nell'allegato A(b) del regio-

lamento (CE) n. 2290/2000 sono detratti integralmente dai quantitativi di cui alla quarta colonna dell'allegato A(b) del protocollo accluso, eccetto i quantitativi le cui licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1° luglio 2002.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 ⁽¹⁾ ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 2290/2000 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 aprile 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYS

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

ALLEGATO

Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari della Bulgaria

(di cui all'articolo 4)

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.4598	0102 90 05	Animali vivi della specie bovina di peso inferiore o uguale a 80 kg
09.4537	0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau
09.4651	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate
09.4671	ex 0203 0210 11 0210 12 0210 19 1601 00 1602 41 1602 42 1602 49	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate Carni di animali della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate Salsicce, salami e prodotti simili Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali della specie suina
09.5854	ex 0207	Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, escluse le sottovoci 0207 27 91, 0207 35 91, 0207 36 89
09.4675	0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39	logurt
09.4660	0406	Formaggi e latticini
09.5891	0407 00 30	Uova di volatili, in guscio, non da cova
09.6223	0701 90 50 0701 90 90	Patate
09.6225	0702 00 00	Pomodori
09.6231	0707	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
09.6233	0709 60 10	Peperoni
09.5892	0709 90 70	Zucchine
09.6161	0710 21 00 0710 22 00 0710 29 00 0710 80 51 0710 80 69 0710 80 95	Ortaggi o legumi, congelati
09.4725	0711 51 00 2003 10 20 2003 10 30	Funghi del genere <i>Agaricus</i>

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.6245	0806 10	Uve fresche
09.6247	0808 10	Mele
09.6249	0808 20 10 0808 20 50	Pere
09.6253	0809 10 00	Albicocche
09.5731	0809 20 0811 90 75 0811 90 80	Ciliegie
09.6255	0809 30	Pesche
09.6162	0809 40 05	Prugne
09.6261	0810 10 00	Fragole, fresche
09.5573	0812 90 10	Albicocche, temporaneamente conservate
09.4676	1001 1109 00 00	Frumento (grano) e frumento segalato Glutine di frumento (grano)
09.5893	1002 00 00 1102 10 00 1103 19 10 1103 20 10	Segala Farina di segala Semole e semolini di segala Agglomerati in forma di pellets di segala
09.5894	1003 1102 90 10 1103 19 30 1103 20 20	Orzo Farina di orzo Semole e semolini di orzo Agglomerati in forma di pellets di orzo
09.5895	1004 1102 90 30 1103 19 40 1103 20 30	Avena Farina di avena Semole e semolini di avena Agglomerati in forma di pellets di avena
09.4677	1005 10 90 1005 90 00	Granturco
09.6275	1512 11 10 1512 11 91 1512 19 10 1512 19 91	Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni
09.6277	1602 32 1602 39	Preparazioni e conserve di carni di volatili
09.5896	1603 00 10	Estratti e sugh, in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 1 kg
09.6279	2001 10 00	Cetrioli e cetriolini, conservati
09.5897	2001 90 70	Peperoni, conservati
09.6281	2002	Pomodori, preparati o conservati

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.5898	2005 10 00 2005 20 20 2005 20 80 2005 40 00 2005 51 00 2005 59 00 2005 60 00 2005 90 30 2005 90 50 2005 90 60 2005 90 70 2005 90 75 2005 90 80	Altri ortaggi o legumi, preparati o conservati
09.6285	2007 99 33	Confetture di fragole
09.5899	2008 40 11 2008 40 21 2008 40 29 2008 40 39 2008 40 51 2008 40 59 2008 40 71 2008 40 79 2008 40 91 2008 40 99	Pere, preparate o conservate
09.6287	2008 50	Albicocche, preparate o conservate
09.6291	2008 70	Pesche, preparate o conservate
09.6293	2008 80	Fragole, preparate o conservate
09.5900	2309 10 51 2309 10 90	Alimenti per cani o gatti
09.5732	2309 90 31 2309 90 41	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
09.6299	2401 10 10 2401 10 60 2401 10 70 2401 20 10 2401 20 60 2401 20 70	Tabacchi

PROTOCOLLO

di adeguamento degli aspetti commerciali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (in prosieguo denominato «l'accordo europeo»), è stato firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1995 ⁽¹⁾.
- (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Bulgaria esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni nel settore agricolo. Su tale base le parti hanno svolto e concluso negoziati.
- (3) Il regime preferenziale nel settore agricolo dell'accordo europeo è stato migliorato per la prima volta dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo ⁽²⁾ per tenere conto dell'ultimo allargamento della Comunità e dei risultati dell'Uruguay Round del GATT.
- (4) Altri due cicli di negoziati intesi a migliorare le concessioni commerciali nel settore agricolo si sono conclusi rispettivamente il 18 maggio 2000 e il 18 ottobre 2002.
- (5) Da un lato, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 2290/2000 ⁽³⁾, di applicare provvisoriamente, a partire dal 1° luglio 2000, le concessioni comunitarie risultanti dal ciclo di negoziati del 2000 e, dall'altro, il governo della Bulgaria ha adottato disposizioni legislative per l'applicazione, a partire dalla stessa data del 1° luglio 2000, le corrispondenti concessioni bulgare [decreto del Consiglio dei ministri n. 127 dell'11.7.2000; decreto del Consiglio dei ministri n. 161 del 20.6.2001; tariffa doganale integrata della Repubblica di Bulgaria, introdotta con il decreto del Consiglio dei ministri n. 289 del 20.12.2001 ⁽⁴⁾].
- (6) Le concessioni sopra indicate saranno completate e sostituite dalle concessioni previste dal presente protocollo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Bulgaria definito negli allegati A(a) e A(b) e il regime applicabile all'importazione in Bulgaria di determinati prodotti agricoli originari della Comunità definito negli allegati B(a) e B(b) del presente protocollo, sostituiscono quelli stabiliti negli allegati X e XI di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 112 del 29.4.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ Gazzetta statale n. 57/2000, n. 59/2001 e n. 1/2002, rispettivamente.

Articolo 2

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante di quest'ultimo. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Bulgaria secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 4

Fatto salvo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, il presente protocollo entra in vigore il 1° gennaio 2003. Qualora le procedure non fossero ultimate in tempo, esso entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo a quello in cui le parti contraenti avranno notificato l'espletamento delle procedure.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e bulgara, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el catorce de abril de dos mil tres.

Udfærdiget i Bruxelles den fjortende april to tusind og tre.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten April zweitausendunddrei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τέσσερις Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Brussels on the fourteenth day of April in the year two thousand and three.

Fait à Bruxelles, le quatorze avril deux mille trois.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici aprile duemilatre.

Gedaan te Brussel, de veertiende april tweeduizenddrie.


Feito em Bruxelas, em catorze de Abril de dois mil e três.

Tehty Brysselissä neljäntenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Bryssel den fjortonde april tjugohundratre.

Изготвено в Брюксел на четирнадесети април две хиляди и трета година.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name with a long horizontal stroke extending to the right.

За Република България

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name with a long horizontal stroke extending to the right.

—

ALLEGATO A(a)

I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Bulgaria di seguito elencati sono aboliti — Codici NC ⁽¹⁾

0101 10 90	0709 30 00	0810 50 00	1209 10 00	1602 20 19	2008 30 71
0101 90 19	0709 40 00	0810 60 00	1209 21 00	1602 31	2008 30 75
0101 90 30	0709 51 00	0810 90 95	1209 23 80	1602 90 72 ⁽²⁾	2008 30 79
0101 90 90	0709 52 00	0811 20 19	1209 29 50	1602 90 74 ⁽²⁾	2008 30 90
0104 ⁽¹⁾	0709 59	0811 20 39	1209 29 60	1602 90 76 ⁽²⁾	2008 60
0106 19 10	0709 60 99	0811 20 51	1209 29 80	1602 90 78 ⁽²⁾	2008 92 12
0106 39 10	0709 90 10	0811 20 59	1209 30 00	2001 90 20	2008 92 14
0204 ⁽²⁾	0709 90 20	0811 20 90	1209 91	2001 90 50	2008 92 32
0205	0709 90 31	0811 90 19	1209 99 91	2001 90 65	2008 92 34
0206 80 91	0709 90 40	0811 90 39	1209 99 99	2001 90 75	2008 92 36
0206 90 91	0709 90 50	0811 90 50	1210	2001 90 85	2008 92 38
0207 27 91	0709 90 90	0811 90 70	1211 90 30	2001 90 93	2008 92 51
0207 35 91	0710 30 00	0811 90 85	1212 10 10	2001 90 96	2008 92 59
0207 36 89	0710 80 10	0811 90 95	1212 10 99	2003 20 00	2008 92 72
0208	0710 80 59	0812 10 00	1214 90 10	2003 90 00	2008 92 74
0210 92 00	0710 80 80	0812 90 20	1302 19 05	2005 70	2008 92 76
0210 93 00	0710 80 85	0812 90 40	1502 00 90	2005 90 10	2008 92 78
0210 99 10	0711 20 10	0812 90 50	1503 00 19	2006 00 99	2008 92 92
0210 99 21 ⁽²⁾	0711 30 00	0812 90 60	1503 00 90	2007 91 90	2008 92 93
0210 99 29 ⁽²⁾	0711 40 00	0812 90 99	1504 10 10	2007 99 10	2008 92 94
0210 99 60 ⁽²⁾	0711 59 00	0813 10 00	1504 10 99	2007 99 31	2008 92 96
0210 99 79	0711 90 10	0813 20 00	1504 20 10	2007 99 39	2008 92 97
0407 00 11 ⁽²⁾	0711 90 50	0813 30 00	1504 30 10	2007 99 58	2008 92 98
0407 00 19 ⁽²⁾	0711 90 80	0813 40 10	1507	2007 99 93	2008 99 11
0407 00 90	0711 90 90	0813 40 30	1508 10 90	2007 99 98	2008 99 19
0408 11 80 ⁽²⁾	0712 20 00	0813 40 95	1508 90	2008 11 92	2008 99 23
0408 19 81 ⁽²⁾	0712 31 00	0813 50 15	1509	2008 11 94	2008 99 25
0408 19 89 ⁽²⁾	0712 32 00	0813 50 19	1510	2008 11 96	2008 99 26
0408 91 80 ⁽²⁾	0712 33 00	0813 50 39	1511 10 90	2008 11 98	2008 99 28
0408 99 80 ⁽²⁾	0712 39 00	0813 50 91	1511 90	2008 19	2008 99 36
0409 00 00	0712 90 05	0813 50 99	1512 11 99	2008 20 19	2008 99 37
0410 00 00	0712 90 30	0814 00 00	1512 19 99	2008 20 39	2008 99 38
06	0712 90 50	09	1512 21	2008 20 51	2008 99 40
0701 10 00	0712 90 90	1006 10 10	1512 29	2008 20 59	2008 99 43
0701 90 10	0713	1007 00 10	1513	2008 20 71	2008 99 45
0703	0714 20	1008 ⁽²⁾	1514	2008 20 79	2008 99 46
0704 20 00	0714 90 90	1102 90 90 ⁽²⁾	1515	2008 20 91	2008 99 47
0704 90 90	0802	1103 19 90 ⁽²⁾	1516 20 95	2008 20 99	2008 99 49
0705 19 00	0804 20	1103 20 90 ⁽²⁾	1516 20 96	2008 30 11	2008 99 53
0705 21 00	0806 20	1106 10 00	1516 20 98	2008 30 31	2008 99 55
0705 29 00	0807	1106 30	1518 00 31	2008 30 39	2008 99 61
0706	0808 20 90	1107 ⁽²⁾	1518 00 39	2008 30 51	2008 99 62
0708 10 00	0809 40 90	1108 20 00	1522 00 91	2008 30 55	2008 99 68
0709 10 00	0810 40	1208 10 00	1602 20 11	2008 30 59	2008 99 72

⁽¹⁾ Quali definiti dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1).

⁽²⁾ I dazi doganali all'importazione di questi prodotti sono aboliti, a condizione che non fruiscono di restituzioni all'esportazione.

2008 99 78	2009 31	2009 49 30	2009 80 36	2009 80 95	2009 90 59
2008 99 99	2009 39 19	2009 49 93	2009 80 38	2009 80 96	2009 90 73
2009 11 19	2009 39 31	2009 49 99	2009 80 50	2009 80 97	2009 90 79
2009 12 00	2009 39 39	2009 50	2009 80 63	2009 80 99	2009 90 95
2009 19 19	2009 39 55	2009 71	2009 80 69	2009 90 19	2009 90 96
2009 19 98	2009 39 59	2009 79 19	2009 80 71	2009 90 29	2009 90 97
2009 21 00	2009 39 95	2009 79 30	2009 80 73	2009 90 39	2302 50 00
2009 29 19	2009 39 99	2009 79 93	2009 80 79	2009 90 41	2306 90 19
2009 29 91	2009 41	2009 79 99	2009 80 88	2009 90 49	2308 00 90
2009 29 99	2009 49 19	2009 80 19	2009 80 89	2009 90 51	2309 90 10

ALLEGATO A(b)

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Bulgaria sono soggette alle concessioni sotto indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0102 90 05	Animali vivi della specie bovina di peso inferiore o uguale a 80 kg	10	178 000 capi	178 000 capi	0	(3) (14)
0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg	10	153 000 capi	153 000 capi	0	(3) (14)
ex 0102 90	Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau	6 % ad valorem	7 000 capi	7 000 capi	0	(4) (14)
0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	250	250	0	(14)
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	2 500	3 000	500	(5) (13) (14)
0210 11 0210 12 0210 19	Carni di animali della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate					
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili					
1602 41 1602 42 1602 49	Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali della specie suina					
ex 0207	Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, escluse le sottovoci 0207 27 91, 0207 35 91, 0207 36 89	esenzione	6 050	6 050	0	(14)
0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39	Iogurt	esenzione	250	500	0	
0406	Formaggi e latticini	esenzione	6 100	6 400	300	(13) (14)
0407 00 30	Uova di volatili, in guscio, non da cova	esenzione	150	300	0	(13)
0701 90 50 0701 90 90	Patate	esenzione	4 100	5 000	0	(14)

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0702 00 00	Pomodori	esenzione	6 450	6 550	100	(7) (8) (13) (14)
0702 00 00	Pomodori	100	—	—	—	(8)
0707	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	esenzione	8 375	8 375	850	(7) (8) (14)
0707	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	100	—	—	—	(8)
0709 60 10	Peperoni	esenzione	2 000	2 000	0	(14)
0709 90 70	Zucchine	esenzione	50	100	0	(7) (8)
0709 90 70	Zucchine	100	—	—	—	(8)
0710 21 00 0710 22 00 0710 29 00 0710 80 51 0710 80 69 0710 80 95	Ortaggi o legumi, congelati	esenzione	4 000	4 000	0	(14)
0711 51 00 2003 10 20 2003 10 30	Funghi del genere <i>Agaricus</i>	esenzione	2 125	2 500	250	(14)
0806 10 10	Uve fresche	esenzione	1 200	1 800	0	(7) (9) (14)
0806 10 90						(14)
0806 10 10	Uve fresche	100	—	—	—	(9)
0808 10 10	Mele	esenzione	1 925	2 325	400	(13) (14)
0808 10 20						(7) (10) (13) (14)
0808 10 50						
0808 10 90						
0808 10 20 0808 10 50 0808 10 90	Mele	100	—	—	—	(10)
0808 20 10	Pere	esenzione	3 125	3 125	315	(14)
0808 20 50						(7) (11) (14)
0808 20 50	Pere	100	—	—	—	(11)
0809 10 00	Albicocche	esenzione	750	750	0	(7) (8) (14)
0809 10 00	Albicocche	100	—	—	—	(8)
0809 20 0811 90 75 0811 90 80	Ciliegie	esenzione	1 600	2 200	220	(7) (8)
0809 20	Ciliegie	100	—	—	—	(8)

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0809 30	Pesche	esenzione	1 000	1 000	100	(7) (12) (14)
0809 30	Pesche	100	—	—	—	(12)
0809 40 05	Prugne	esenzione	9 375	9 375	0	(7) (9) (14)
0809 40 05	Prugne	100	—	—	—	(9)
0810 10 00	Fragole, fresche	esenzione	2 090	2 090	200	(6) (14)
0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi	esenzione	illimitata	illimitata		(6)
0810 30	Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina	esenzione	illimitata	illimitata		(6)
0811 10	Fragole, congelate	esenzione	illimitata	illimitata		(6)
0811 20 31	Lamponi, congelati, senza aggiunta di zuccheri	esenzione	illimitata	illimitata		(6)
0812 90 10	Albicocche, temporaneamente conservate	esenzione	1 250	1 250	125	(14)
1001	Frumento (grano) e frumento segalato	esenzione	126 400	250 000	25 000	(13) (14)
1109 00 00	Glutine di frumento (grano)					(13)
1002 00 00	Segala	esenzione	2 000	4 000	400	(13)
1102 10 00	Farina di segala					(13)
1103 19 10	Semole e semolini di segala					(13)
1103 20 10	Agglomerati in forma di pellets di segala					(13)
1003	Orzo	esenzione	25 000	50 000	5 000	(13)
1102 90 10	Farina di orzo					(13)
1103 19 30	Semole e semolini di orzo					(13)
1103 20 20	Agglomerati in forma di pellets di orzo					(13)
1004 00 00	Avena	esenzione	1 250	2 500	250	(13)
1102 90 30	Farina di avena					(13)
1103 19 40	Semole e semolini di avena					(13)
1103 20 30	Agglomerati in forma di pellets di avena					(13)
1005 10 90 1005 90 00	Granturco	esenzione	40 000	80 000	8 000	(13)

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
1512 11 10 1512 11 91 1512 19 10 1512 19 91	Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni	esenzione	1 750	3 000	0	(14)
1602 32 1602 39	Preparazioni e conserve di carni di volatili	esenzione	1 250	1 500	150	(13) (14)
1603 00 10	Estratti e sughi, in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 1 kg	esenzione	50	100	10	
2001 10 00	Cetrioli e cetriolini, conservati	esenzione	3 125	3 125	315	(14)
2001 90 70	Peperoni, conservati	esenzione	250	500	50	
2002	Pomodori, preparati o conservati	esenzione	16 900	17 100	200	(13) (14)
2005 10 00 2005 20 20 2005 20 80 2005 40 00 2005 51 00 2005 59 00 2005 60 00 2005 90 30 2005 90 50 2005 90 60 2005 90 70 2005 90 75 2005 90 80	Altri ortaggi o legumi, preparati o conservati	esenzione	1 500	3 000	300	
2007 99 33	Confetture di fragole	esenzione	250	250	25	(7) (14)
2008 40 11 2008 40 21 2008 40 29 2008 40 39 2008 40 51 2008 40 59 2008 40 71 2008 40 79 2008 40 91 2008 40 99	Pere, preparate o conservate	esenzione	50	100	10	
2008 50	Albicocche, preparate o conservate	esenzione	500	500	50	(14)
2008 70	Pesche, preparate o conservate	esenzione	750	750	75	(14)
2008 80	Fragole, preparate o conservate	esenzione	650	650	65	(14)
2309 10 51 2309 10 90	Alimenti per cani o gatti	esenzione	250	500	0	

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Quantità annuale dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
2309 90 31 2309 90 41	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	esenzione	3 500	3 500	0	⁽¹⁴⁾
2401 10 10 2401 10 60 2401 10 70 2401 20 10 2401 20 60 2401 20 70	Tabacchi	esenzione	7 500	7 500	0	⁽¹⁴⁾

⁽¹⁾ Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

⁽²⁾ Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

⁽³⁾ Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Qualora appaia probabile che le importazioni totali di bovini nella Comunità possano superare, per una data campagna, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

⁽⁴⁾ Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

⁽⁵⁾ Esclusi i filetti «mignons» presentati da soli.

⁽⁶⁾ Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.

⁽⁷⁾ La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

⁽⁸⁾ Sistema dei prezzi di entrata: per tutte le importazioni (nell'ambito e al di fuori dei contingenti tariffari) dei codici NC 0702 (pomodori), 0707 00 05 (cetrioli), 0709 90 70 (zucchine), 0809 10 (albicocche) e 0809 20 (ciliege), sono introdotte cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata.

⁽⁹⁾ Sistema dei prezzi di entrata: per tutte le importazioni (nell'ambito e al di fuori dei contingenti tariffari) dei codici NC 0806 10 10 (uve) e 0809 40 05 (prugne), sono introdotte tre aliquote addizionali (10 %, 12 % e 14 %) da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata. Inoltre, le importazioni nella Comunità di prugne provenienti dalla Bulgaria e destinate alla trasformazione in contenitori immediati di peso netto superiore a 250 kg (codice NC ex 0809 40 05) sono esentate dal dazio specifico. La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni comunitarie — cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag.71) e successive modifiche.

⁽¹⁰⁾ Sistema dei prezzi di entrata: per tutte le importazioni (nell'ambito e al di fuori dei contingenti tariffari) dei codici NC 0808 10 20, 0808 10 50 e 0808 10 90 (mele), si applicano le seguenti concessioni:

— cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 1° gennaio al 14 febbraio, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata,

— tre aliquote addizionali (14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 15 febbraio al 31 marzo, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata,

— due aliquote addizionali (16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 1° aprile al 15 luglio, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata,

— cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 16 luglio al 31 dicembre, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata.

⁽¹¹⁾ Sistema dei prezzi di entrata: per tutte le importazioni (nell'ambito e al di fuori dei contingenti tariffari) del codice NC 0808 20 50 (pere), si applicano le seguenti concessioni:

— cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata,

— due aliquote addizionali (16 % e 18 %) sono introdotte per i periodi dal 1° al 30 aprile e dal 1° al 15 luglio, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata,

— cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 16 luglio al 31 dicembre, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata.

⁽¹²⁾ Sistema dei prezzi di entrata: per tutte le importazioni (nell'ambito e al di fuori dei contingenti tariffari) del codice NC 0809 30 (pesche e pesche noci), si applicano le seguenti concessioni:

— tre aliquote addizionali (10 %, 12 % e 14 %) sono introdotte per il periodo dall'11 giugno al 31 luglio, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata,

— cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 1° agosto al 30 settembre, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata.

⁽¹³⁾ Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.

⁽¹⁴⁾ I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna.

Allegato all'allegato A(b)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Bulgaria, vengono stabiliti nel modo seguente:

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione (EUR/100 kg peso netto)
ex 0810 10 00	Fragole, fresche, destinate alla trasformazione	51,4
ex 0810 20 10	Lamponi, freschi, destinati alla trasformazione	63,1
ex 0810 30 10	Ribes nero (Cassis), fresco, destinato alla trasformazione	38,5
ex 0810 30 30	Ribes rosso, fresco, destinato alla trasformazione	23,3
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	75,0
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre	57,6
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	99,5
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri	79,6

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati all'articolo 1, vengono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.
3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità bulgare per consentire loro di rimediare alla situazione.
4. Su richiesta della Comunità o della Bulgaria, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.
5. Per favorire e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

ALLEGATO B(a)

I dazi doganali all'importazione applicabili in Bulgaria ai prodotti originari della Comunità di seguito elencati sono aboliti — Codici tariffari bulgari ⁽¹⁾

0101 10 90	0206 30 301	0511 91	0712 90 05	0814 00 00	1302 39 00
0101 90 11	0206 30 801	0511 99	0712 90 11	0901	1401
0101 90 19	0206 41 201	0601	0712 90 30	0902	1402 00 00
0101 90 30	0206 41 801	0602	0712 90 50	0903 00 00	1403 00 00
0101 90 90	0206 49 201	0603	0712 90 90	0904	1404
0102 90 90	0206 49 801	0604	0713 10	0905 00 00	1501 00 11
0104 10 10 ⁽²⁾	0206 80 10	0701 10	0713 20 00	0908	1502
0104 10 30 ⁽²⁾	0206 80 91	0703 20 00	0713 31 00	0909	1503
0104 10 80 ⁽²⁾	0206 80 99 ⁽²⁾	0703 90 00	0713 32 00	0910	1507
0104 20 10 ⁽²⁾	0206 90 10	0704 20 00	0713 33	1005 10 11	1508
0104 20 90 ⁽²⁾	0206 90 91	0704 90 90	0713 39 00	1005 10 13	1509
0105 19 20	0206 90 99 ⁽²⁾	0705 19 00	0713 40 00	1005 10 15	1510
0105 19 90	0207 27 91	0705 21 00	0713 50 00	1005 10 19	1511
0106 11 00	0207 34	0705 29 00	0713 90	1006 10 10	1512 11 99
0106 12 00	0207 35 91	0706 90	0714 20	1007 00 10	1512 19 99
0106 19 10	0207 36 81	0708 10 00	0714 90 90	1008 ⁽²⁾	1512 21
0106 19 90	0207 36 85	0709 10 00	0801	1102 90 90 ⁽²⁾	1512 29
0106 20 00	0207 36 89	0709 20 00	0802	1103 19 90 ⁽²⁾	1513
0106 31 00	0208	0709 40 00	0803	1103 20 90 ⁽²⁾	1514
0106 32 00	0210 92 00	0709 51 00	0804	1106 10 00	1515 11 00
0106 39 10	0210 93 00	0709 52 00	0805	1106 30	1515 19 10
0106 39 90	0210 99 10	0709 59	0806 20	1107 ⁽²⁾	1515 19 90
0106 90 00	0210 99 21 ⁽²⁾	0709 60 91	0807	1108 20 00	1515 21 10
0204 10 00 ⁽²⁾	0210 99 29 ⁽²⁾	0709 60 95	0808 20 90	1201	1515 21 90
0204 21 00 ⁽²⁾	0210 99 60 ⁽²⁾	0709 60 99	0810 40	1202	1515 29 10
0204 22 ⁽²⁾	0210 99 71	0709 90 10	0810 50 00	1203 00 00	1515 29 90
0204 23 00 ⁽²⁾	0210 99 79	0709 90 20	0810 60 00	1204	1515 30 10
0204 30 00 ⁽²⁾	0407 00 11 ⁽²⁾	0709 90 31	0810 90	1205	1515 30 90
0204 41 00 ⁽²⁾	0407 00 19 ⁽²⁾	0709 90 40	0811 20 39	1206	1515 40 00
0204 42 10 ⁽²⁾	0407 00 90	0709 90 50	0811 20 51	1207	1515 50 11
0204 42 30 ⁽²⁾	0408 11 20 ⁽²⁾	0709 90 90	0811 90 31	1208	1515 50 19
0204 42 50 ⁽²⁾	0408 11 80 ⁽²⁾	0710 30 00	0811 90 39	1209	1515 50 91
0204 42 90 ⁽²⁾	0408 19 ⁽²⁾	0710 80 10	0811 90 70	1210	1515 50 99
0204 43 10 ⁽²⁾	0408 91 20 ⁽²⁾	0710 80 59	0811 90 85	1211	1515 90 21
0204 43 90 ⁽²⁾	0408 91 80 ⁽²⁾	0710 80 80	0811 90 95	1212 10	1515 90 29
0204 50 ⁽²⁾	0408 99 20 ⁽²⁾	0710 80 85	0812 10 00	1212 30 00	1515 90 31
0205	0408 99 80 ⁽²⁾	0711 20	0812 90 20	1212 99 80	1515 90 39
0206 10 10	0409 00 00	0711 30 00	0812 90 30	1213 00 00	1515 90 40
0206 10 91	0410 00 00	0711 59 00	0812 90 40	1214	1515 90 51
0206 10 99	0501 00 00	0711 90 10	0812 90 50	1301	1515 90 59
0206 22 00	0502	0711 90 50	0812 90 60	1302 11 00	1515 90 60
0206 29 10	0503 00 00	0711 90 80	0812 90 70	1302 19 05	1515 90 91
0206 29 99	0504 00 00	0711 90 90	0812 90 99	1302 19 98	1515 90 99
0206 30 20	0511 10 00	0712 20 00	0813	1302 32 90	1516 20 95

⁽¹⁾ Quali definiti nella tariffa doganale della Repubblica di Bulgaria, adottata con il decreto del Consiglio dei ministri n. 289 (Gazzetta statale n. 1/2002).⁽²⁾ I dazi doganali all'importazione di questi prodotti sono aboliti, a condizione che non fruiscono di restituzioni all'esportazione e, per quanto riguarda i prodotti cerealicoli (capitoli 10 e 11 della NC), siano accompagnati da una licenza di esportazione con l'apposita indicazione.

1516 20 96	2007 99 93	2008 60 99	2008 99 45	2009 39 59	2009 90 19
1516 20 98	2008 11 92	2008 92 12	2008 99 46	2009 39 95	2009 90 29
1518 00 31	2008 11 94	2008 92 14	2008 99 47	2009 39 99	2009 90 39
1518 00 39	2008 11 96	2008 92 32	2008 99 49	2009 41 10	2009 90 41
1522 00 91	2008 11 98	2008 92 34	2008 99 51	2009 41 91	2009 90 49
1522 00 99	2008 19	2008 92 36	2008 99 53	2009 41 99	2009 90 51
1602 31	2008 20 19	2008 92 38	2008 99 55	2009 49 19	2009 90 59
1602 90 72 ⁽¹⁾	2008 20 39	2008 92 51	2008 99 61	2009 49 30	2009 90 73
1602 90 74 ⁽¹⁾	2008 20 51	2008 92 59	2008 99 62	2009 49 93	2009 90 79
1602 90 76 ⁽¹⁾	2008 20 59	2008 92 72	2008 99 68	2009 49 99	2009 90 95
1602 90 78 ⁽¹⁾	2008 20 71	2008 92 74	2008 99 72	2009 50	2009 90 96
1603 00 80	2008 20 79	2008 92 76	2008 99 78	2009 71	2009 90 97
1801 00 00	2008 20 91	2008 92 78	2008 99 99	2009 79 19	2301
1802 00 00	2008 20 99	2008 92 92	2009 11 19	2009 79 30	2302 50 00 0
2001 90 10	2008 30 11	2008 92 93	2009 12 00	2009 79 93	2303 10 19 0
2001 90 20	2008 30 31	2008 92 94	2009 19 19	2009 79 99	2303 10 90 0
2001 90 50	2008 30 39	2008 92 96	2009 19 98	2009 80 19	2303 20
2001 90 65	2008 30 51	2008 92 97	2009 21 00	2009 80 36	2303 30 00 0
2001 90 75	2008 30 55	2008 92 98	2009 29 19	2009 80 38	2304 00 00 0
2001 90 85	2008 30 59	2008 99 11	2009 29 91	2009 80 50	2305 00 00 0
2001 90 91	2008 30 71	2008 99 19	2009 29 99	2009 80 63	2306
2001 90 93	2008 30 75	2008 99 23	2009 31 11	2009 80 69	2307 00 11 0
2001 90 96	2008 30 79	2008 99 25	2009 31 19	2009 80 71	2307 00 90 0
2003 20 00	2008 30 90	2008 99 26	2009 31 51	2009 80 73	2308 00 11 0
2003 90 00	2008 60 11	2008 99 28	2009 31 59	2009 80 79	2308 00 40
2005 70	2008 60 31	2008 99 36	2009 31 91	2009 80 88	2308 00 90
2005 90 10	2008 60 51	2008 99 37	2009 31 99	2009 80 89	2309 10 31 0
2006 00 10	2008 60 59	2008 99 38	2009 39 31	2009 80 95	2309 90 10
2006 00 91	2008 60 71	2008 99 40	2009 39 19	2009 80 96	
2006 00 99	2008 60 79	2008 99 41	2009 39 39	2009 80 97	
2007 91 90	2008 60 91	2008 99 43	2009 39 55	2009 80 99	

⁽¹⁾ I dazi doganali all'importazione di questi prodotti sono aboliti, a condizione che non fruiscono di restituzioni all'esportazione e, per quanto riguarda i prodotti cerealicoli (capitoli 10 e 11 della NC), siano accompagnati da una licenza di esportazione con l'apposita indicazione.

ALLEGATO B(b)

Le importazioni in Bulgaria dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni sotto indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

Codice tariffario della Bulgaria	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (2)		Quantità dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Quantità annua dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
		Colonna I (% dazio NPF)	Colonna II % ad valorem				
0105 11	Pollame vivo, di peso inferiore o uguale a 185 g: Galli e galline		esenzione	218	400	40	(4)
0105 99 10	Anatre						
0105 99 20	Oche						
0202 20 30 0	Quarti anteriori non disossati, congelati	15	8,5	8 149	8 149	0	(4)
0202 20 50 0	Quarti posteriori non disossati, congelati						
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	—	esenzione	8 000	8 500	500	(3) (4)
0210 11	Carni di animali della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate						
0210 12							
0210 19							
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili						
1602 41	Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali della specie suina						
1602 42							
1602 49							
0207	Carni e frattaglie commestibili di volatili		esenzione	1 000	1 000	0	(4)
0402 10	Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide		10	2 977	3 000	0	(4)
0402 21							
0405 10	Burro e altre materie grasse provenienti dal latte		20	87	100	0	(4)
0405 90							
0406	Formaggi e latticini	—	esenzione	2 700	3 000	300	(3) (4)
0407 00 30	Uova di volatili, in guscio, non da cova		esenzione	150	300	0	(3)
0702 00 00	Pomodori, freschi	—	esenzione	700	800	100	(3) (4)
0706 10 00 0	Carote e navoni	—	esenzione	255	255	25	(4)
0707	Cetrioli e cetriolini	—	esenzione	1 130	1 130	115	(4)
0709 30 00 0	Melanzane	—	esenzione	75	100	10	(4)
0709 90 39	Altri ortaggi o legumi						
0709 90 60							
0709 60 10	Peperoni	—	esenzione	145	150	0	(4)
0709 90 70	Zucchine		esenzione	50	100		

Codice tariffario della Bulgaria	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile ⁽²⁾		Quantità dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Quantità annua dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
		Colonna I (% dazio NPF)	Colonna II (% ad valorem)				
0710 10 00 0710 22 00 0710 29 00 0710 80 51 0710 80 61 0710 80 69 0710 80 95 0710 90 00	Ortaggi o legumi, congelati	—	esenzione	260	300	30	(4)
0710 21 00 0	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), congelati	—	esenzione	115	150	15	(4)
0806 10	Uve fresche	—	esenzione	1 450	1 800	0	(4)
0808 10	Mele	—	esenzione	4 680	5 080	400	(3) (4)
0808 20 50 9	Pere, tranne dal 1° aprile al 30 giugno	—	esenzione	350	500	50	(4)
0809 10 00 0	Albicocche	—	esenzione	320	500	0	(4)
0809 20 0811 90 75 0811 90 80	Ciliegie	—	esenzione	100	200	20	
0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	—	esenzione	2 025	2 030	0	(4)
0811 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina	—	esenzione	60	100	0	(4)
1001 1109 00 00	Fruento (grano) e frumento segalato Glutine di frumento (grano)	—	esenzione	27 500	55 000	5 500	(3)
1002 00 00 1102 10 00 1103 19 10 1103 20 10	Segala Farina di segala Semole e semolini di segala Agglomerati in forma di pellets di segala	—	esenzione	500	1 000	100	(3)
1003 1102 90 10 1103 19 30 1103 20 20	Orzo Farina di orzo Semole e semolini di orzo Agglomerati in forma di pellets di orzo	—	esenzione	7 550	15 000	1 500	(3) (4)
1004 1102 90 30 1103 19 40 1103 20 30	Avena Farina di avena Semole e semolini di avena Agglomerati in forma di pellets di avena	—	esenzione	700	1 200	120	(3) (4)
1005 10 90 1005 90	Granturco	—	esenzione	14 000	28 000	2 800	(3)
1006 30	Riso semilavorato o lavorato	15	12,75	2 880	2 880	0	(4)
1103 19 50 1103 20 50	Semole e semolini di riso	—	25	13 671	13 671	0	(4)

Codice tariffario della Bulgaria	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile ⁽²⁾		Quantità dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Quantità annua dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
		Colonna I (% dazio NPF)	Colonna II (% ad valorem)				
1108 13 00	Fecola di patate	—	esenzione	263	263	26	(4)
1108 14 00	Fecola di manioca						
1108 19	Altri amidi e fecole						
1512 11 10 1512 11 91 1512 19 10 1512 19 91	Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni	—	esenzione	1 500	3 000	0	
ex 1515 90 15	Oli di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni	—	esenzione	illimitata	illimitata		
1517 10	Margarina, esclusa la margarina liquida	30	10,5	1 316	1 316	0	(4)
1602 10 00 0	Preparazioni omogeneizzate di carni conservate	—	esenzione	75	100	10	(4)
1602 20	Preparazioni omogeneizzate di fegato di qualsiasi animale						
1602 32 1602 39	Preparazioni e conserve di carni di volatili	—	esenzione	1 250	1 500	0	(3) (4)
1602 50	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali della specie bovina	—	esenzione	100	100	10	(4)
1603 00 10	Estratti e sughi, in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 1 kg	—	esenzione	50	100	10	
1701 99 00 0	Zuccheri, esclusi gli zuccheri greggi e senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	15	34	21 888	21 888	0	(4)
1703	Melassi	—	esenzione	10 000	20 000	2 000	(3)
2002	Pomodori, preparati o conservati	—	esenzione	2 400	2 600	200	(3) (4)
2004 10 10 2004 10 99	Patate, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate	—	esenzione	535	535	55	(4)
2005 10 00 2005 20 20 2005 20 80 2005 40 00 2005 51 00 2005 59 00 2005 60 00 2005 90 30 2005 90 50 2005 90 60 2005 90 70 2005 90 75 2005 90 80	Altro ortaggi o legumi, preparati o conservati	—	esenzione	200	400	40	
2007 10	Preparazioni omogeneizzate	—	esenzione	155	155	15	(4)

Codice tariffario della Bulgaria	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile ⁽²⁾		Quantità dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Quantità annua dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2004 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
		Colonna I (% dazio NPF)	Colonna II (% ad valorem)				
2008 40 11 2008 40 21 2008 40 29 2008 40 39 2008 40 51 2008 40 59 2008 40 71 2008 40 79 2008 40 91 2008 40 99	Pere, preparate o conservate	—	esenzione	50	100	10	
2009 11 11 2009 11 91 2009 11 99 2009 19 11 2009 19 91	Succhi di arancia, congelati Altri succhi di arancia	—	esenzione	520	520	0	⁽⁴⁾
2009 29 11 2009 39 11 2009 39 51 2009 39 91 2009 49 11 2009 49 91 2009 90 11 2009 90 21 2009 90 31 2009 90 71 2009 90 92 2009 90 94 2009 90 98	Succhi di pompelmo Succhi di altri agrumi Succhi di ananasso Miscugli di succhi	—	esenzione	462	462	50	⁽⁴⁾
2009 60	Succhi di uve, compreso il mosto di uve	15	34	385	385	0	⁽⁴⁾
2303 10 11 0	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco, aventi tenore di proteine superiore a 40% in peso	—	esenzione	443	443	0	⁽⁴⁾
2309 10 11 2309 10 51 2309 10 90	Alimenti per cani o gatti	—	esenzione	750	1 500	150	
2309 90 escl. 2309 90 10	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto	15	8,5	12 752	12 752	0	⁽⁴⁾
2401 10 2401 20	Tabacchi	—	esenzione	6 000	6 000	0	⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della tariffa doganale bulgara (TDB), la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici TDB. Laddove vengono indicati ex codici TDB, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice TDB e della corrispondente descrizione.

⁽²⁾ Se le aliquote del dazio sono indicate in entrambe le colonne (I e II), il dazio applicabile è quello inferiore ad valorem.

⁽³⁾ Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione e, per quanto riguarda i prodotti cerealicoli (capitoli 10 e 11 della NC) sono accompagnati da una licenza di esportazione con l'apposita indicazione.

⁽⁴⁾ I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quinta colonna.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2003

che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica

[notificata con il numero C(2003) 235]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/287/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma e l'allegato V, punto 2, sesto paragrafo,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti.
- (3) Nel caso del servizio di ricettività turistica, i criteri ecologici devono essere suddivisi in criteri obbligatori, che devono essere soddisfatti nella loro totalità, e criteri facoltativi, dei quali è necessario rispettarne solo alcuni.
- (4) Le relative spese e diritti devono essere applicati a norma del regolamento (CE) n. 1980/2000 e dell'articolo 5 della decisione 2000/728/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità ⁽²⁾.
- (5) Nel caso delle microimprese e dei rifugi di montagna è opportuno prevedere un'ulteriore riduzione delle spese e dei diritti per tener conto delle risorse limitate di queste strutture e dell'importanza particolare che esse rivestono in questo gruppo di prodotti.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono basate sui criteri proposti dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica istituito ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, i servizi erogati devono rientrare nel gruppo di prodotti «servizio di ricettività turistica» definito all'articolo 2 della presente decisione e soddisfare i criteri ecologici indicati nell'allegato alla presente decisione.

I criteri si suddividono in criteri obbligatori, che devono essere rispettati nella loro totalità, e in criteri facoltativi, di cui è necessario rispettarne solo alcuni, come riportato in allegato.

Articolo 2

Il gruppo di prodotti «servizio di ricettività turistica» comprende l'erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti. Il servizio di pernottamento può comprendere l'erogazione di servizi di ristorazione, attività di fitness e/o spazi verdi.

⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 293 del 22.11.2000, pag. 18.

Articolo 3

1. Le spese per l'assegnazione del marchio e i diritti annuali sono conformi alla decisione 2000/728/CE.

2. In deroga al paragrafo 1, le spese per l'assegnazione del marchio per le microimprese e per i rifugi di montagna sono ridotte del 75 %; è vietata l'applicazione di altre possibili riduzioni.

I diritti minimi annuali sono di 100 euro e il fatturato annuo utilizzato come base di calcolo dei diritti annuali è ridotto del 50 %.

Il fatturato annuo viene calcolato moltiplicando il prezzo di erogazione del servizio per il numero di pernottamenti e riducendo del 50 % il risultato ottenuto. Il prezzo di erogazione del servizio è considerato il corrispettivo medio versato dal cliente per il pernottamento, comprensivo di tutti i servizi che non comportano ulteriori spese. Si applicano le riduzioni ai diritti minimi annuali fissate all'articolo 2 della decisione 2000/728/CE.

3. Ai fini della presente decisione, si applica la definizione di microimpresa contenuta nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾ e successive modifiche; per

«rifugio di montagna» s'intende una struttura ricettiva in grado di offrire la possibilità di pernottamento al coperto a escursionisti e alpinisti in zone di montagna isolate.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «servizio di ricettività turistica» è «25».

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2007. Se al 30 aprile 2007 non sono stati adottati criteri modificati, la presente decisione si applica fino al 30 aprile 2008.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2003.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

I criteri mirano a limitare i principali impatti ambientali connessi con le tre fasi del ciclo di vita del servizio: acquisto, erogazione del servizio, produzione di rifiuti. In particolare, il loro obiettivo è di:

- limitare il consumo energetico,
- limitare il consumo idrico,
- limitare la produzione di rifiuti,
- favorire l'utilizzo di fonti rinnovabili e di sostanze che risultino meno pericolose per l'ambiente,
- promuovere la comunicazione e l'educazione ambientale.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Se necessario possono essere utilizzati metodi di prova e norme diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente ad esaminare la richiesta.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come ad esempio EMAS o EN ISO 14001 (NB: l'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

CRITERI OBBLIGATORI

Tutti i criteri elencati in questo capitolo devono essere rispettati.

ENERGIA

1. Energia elettrica da fonti rinnovabili

Almeno il 22 % dell'energia elettrica deve provenire da fonti di energia rinnovabili, come stabilito nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ⁽¹⁾.

Questo criterio si applica solo alle strutture ricettive che hanno accesso ad un mercato che offre energia prodotta da fonti di energia rinnovabili.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione della (o il contratto con la) società di approvvigionamento elettrico che attesti il tipo di fonte(i) di energia rinnovabile(i), la percentuale dell'energia elettrica fornita e derivante da fonti rinnovabili e l'indicazione della percentuale massima erogabile. Ai sensi della direttiva 2001/77/CE per «fonti di energia rinnovabili» si intendono le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).

2. Carbone e oli combustibili pesanti

Gli oli combustibili con un tenore di zolfo superiore allo 0,2 % ed il carbone non devono essere utilizzati quali fonti di energia.

Questo criterio è applicabile solo alle strutture ricettive che dispongono di un sistema di riscaldamento autonomo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, specificando il tipo di fonte energetica utilizzato.

3. Energia elettrica per riscaldamento

Almeno il 22 % dell'energia elettrica utilizzata per il riscaldamento delle stanze e dell'acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili, come indicato nella direttiva 2001/77/CE.

⁽¹⁾ GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

Questo criterio si applica solo alle strutture ricettive che dispongono di un impianto di riscaldamento elettrico autonomo e che hanno accesso ad un mercato che offre energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, specificando il tipo e la quantità di fonti energetiche utilizzate per il riscaldamento, unitamente alla documentazione sulle caldaie (generatori di calore) eventualmente utilizzati.

4. Rendimento delle caldaie

Le caldaie (generatori di calore) nuove acquistate durante il periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica devono avere un rendimento minimo del 90 %, calcolato ai sensi della direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi ⁽¹⁾ o, se le caldaie non rientrano nella suddetta direttiva, sulla base delle opportune norme e regole applicabili a questo tipo di prodotti.

Le caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi di cui alla direttiva 92/42/CEE devono soddisfare le norme in materia di rendimento definite nella direttiva in questione.

Le caldaie che non rientrano nella direttiva 92/42/CEE devono conformarsi alle istruzioni del fabbricante e alla legislazione nazionale e locale in materia di rendimento energetico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico del venditore e/o del responsabile della manutenzione della caldaia che ne attesti il rendimento. A norma della direttiva 92/41/CEE il rendimento utile, espresso in percentuale, è il rapporto tra la portata termica trasmessa all'acqua della caldaia e il prodotto del potere termico inferiore, a pressione costante, del combustibile, moltiplicato per il consumo espresso in quantità di combustibile per unità di tempo.

L'articolo 3 della direttiva 92/42/CEE esclude dal suo campo di applicazione i seguenti prodotti: le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate con combustibili diversi tra cui quelli solidi; gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici; le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili aventi caratteristiche molto diverse da quelle dei combustibili liquidi e gassosi normalmente in commercio (gas residui industriali, biogas, ecc.); le cucine e gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono anche, ma a titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento centrale e usi igienici.

5. Impianto di condizionamento

Gli impianti di condizionamento acquistati durante il periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica devono presentare un'efficienza energetica minima di classe B ai sensi della direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico ⁽²⁾ o un'efficienza energetica analoga.

Nota: questo criterio non si applica ai condizionatori d'aria costituiti da apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche, o apparecchi aria-acqua o acqua-acqua, o ancora unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.

6. Isolamento delle finestre

Tutte le finestre delle stanze devono presentare un livello sufficientemente elevato di isolamento termico, in base alle condizioni climatiche locali, e un livello adeguato di isolamento acustico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un'autodichiarazione, se sufficiente, o la dichiarazione di un tecnico specializzato che attesti la conformità a questo criterio.

7. Spegnimento dell'impianto di riscaldamento o di condizionamento

Se l'impianto di riscaldamento e/o di condizionamento non si spegne automaticamente quando le finestre sono aperte, nella stanza devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che ricordino agli ospiti di chiudere la o le finestre se l'impianto di riscaldamento o di condizionamento è in funzione.

Questo criterio si applica solo alle strutture ricettive che dispongono di impianto di riscaldamento e/o di condizionamento.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio insieme al testo delle informazioni fornite (se necessario).

⁽¹⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 26.

8. Spegnimento delle luci

Se nella stanza non c'è un dispositivo di spegnimento automatico delle luci, devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che invitino gli ospiti a spegnere le luci quando escono dalla stanza.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e le procedure di informazione applicate.

9. Efficienza energetica delle lampadine

- a) Entro un anno dalla data della richiesta, almeno il 60 % di tutte le lampadine installate nella struttura ricettiva deve presentare un'efficienza energetica di classe A, ai sensi della direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico (¹). Questo criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo energetico.
- b) Entro un anno dalla data della richiesta, almeno l'80 % delle lampadine che si trovano in punti nei quali è probabile che rimangano accese per oltre 5 ore al giorno deve presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 98/11/CE. Questo criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo energetico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità alle lettere a) e b) di questo criterio e indicare la classe di efficienza energetica delle varie lampadine utilizzate.

10. Dispositivo di controllo a tempo delle saune

Tutte le cabine per la sauna devono disporre di un dispositivo di controllo a tempo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.

ACQUA

11. Approvvigionamento idrico

La struttura ricettiva deve dichiarare all'autorità competente per le acque la sua disponibilità a passare ad una fonte di approvvigionamento idrico diversa (ad esempio, acqua della rete di distribuzione, acque di superficie) se gli studi sul piano locale di tutela delle risorse idriche dimostrano che l'utilizzo della fonte di approvvigionamento idrico impiegata in quel momento presenta un forte impatto ambientale.

Questo criterio è applicabile solo se la struttura ricettiva non si rifornisce di acqua dalla rete di distribuzione idrica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione in tal senso, unita alla documentazione adeguata, compresi i risultati degli studi sul piano locale di protezione delle risorse idriche (se disponibile), all'indicazione delle eventuali azioni da intraprendere e alla documentazione dei provvedimenti già adottati.

12. Flusso di acqua da rubinetti e docce

Il flusso di acqua dai rubinetti e dalle docce non deve superare i 12 litri/minuto.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme alla spiegazione di come la struttura ricettiva rispetta il criterio e l'eventuale documentazione necessaria.

13. Risparmio di acqua nei bagni e nelle toilette

Nei bagni e nelle toilette devono essere presenti informazioni adeguate che illustrino come contribuire al risparmio idrico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e le informazioni fornite agli ospiti.

14. Cestini per rifiuti nelle toilette

Ogni toilette deve disporre di un adeguato cestino per i rifiuti e gli ospiti devono essere invitati ad utilizzarlo, ove possibile, al posto dello scarico della toilette.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio insieme al testo delle informazioni fornite agli ospiti.

(¹) GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.

15. Risciacquo degli orinatoi

Gli orinatoi devono avere un dispositivo di risciacquo automatico o manuale tale da consentire il risciacquo simultaneo di non più di 5 orinatoi.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sugli orinatoi installati.

16. Perdite

Il personale deve essere formato al fine di controllare giornalmente se vi siano perdite visibili ed eventualmente adottare le misure necessarie. Gli ospiti devono essere invitati ad informare il personale dell'eventuale presenza di perdite.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme ad un'opportuna documentazione relativa agli argomenti trattati durante la formazione e una copia delle informazioni fornite agli ospiti.

17. Cambio di asciugamani e lenzuola

Gli ospiti devono essere informati sulla politica ambientale della struttura ricettiva, che prevede il cambio di asciugamani e lenzuola su richiesta degli ospiti o automaticamente una volta alla settimana per le strutture di categorie più basse e due volte la settimana per le strutture di categorie superiori.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti.

18. Annaffiatura di piante e giardini

In genere, le piante e i giardini devono essere annaffiati prima delle ore più calde o dopo il tramonto, dove le condizioni regionali o climatiche lo rendano opportuno.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

19. Trattamento delle acque reflue

Tutte le acque reflue devono essere trattate.

Se non è possibile collegarsi ad un impianto locale di trattamento delle acque reflue, la struttura ricettiva deve disporre di un proprio sistema di trattamento conforme alle disposizioni della normativa locale, nazionale o europea in materia.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita alla documentazione sul collegamento all'impianto locale di trattamento delle acque reflue o sul proprio sistema di trattamento delle acque reflue, secondo il caso.

20. Piano sulle acque reflue

La struttura ricettiva deve richiedere all'amministrazione locale il piano sulle acque reflue e, se disponibile, attenersi ad esso.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la lettera indirizzata all'amministrazione locale incaricata della gestione delle acque reflue nella quale richiede il piano locale sulle acque reflue e la risposta ottenuta. Se esiste un piano, il richiedente deve fornire la documentazione sulle misure adottate per seguirlo.

DETERSIVI E DISINFETTANTI

21. Disinfettanti

I disinfettanti devono essere utilizzati solo dove necessario per conformarsi alle disposizioni di legge in materia di igiene.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente dove e quando sono stati utilizzati i disinfettanti.

22. Formazione del personale riguardo all'uso di detersivi e disinfettanti

Il personale viene istruito a non utilizzare quantità di detersivi e disinfettanti superiori alle dosi indicate sull'imballaggio dei prodotti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e informazioni dettagliate sulla formazione effettuata.

RIFIUTI

23. Raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli ospiti

Devono essere forniti contenitori adeguati per consentire agli ospiti di separare i rifiuti secondo i sistemi locali o nazionali applicabili. Nelle stanze devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che invitino gli ospiti alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, informazioni dettagliate sui contenitori e una copia degli avvisi/informazioni disponibili.

24. Rifiuti pericolosi

Il personale deve separare i rifiuti pericolosi di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi⁽¹⁾, e successive modifiche, e deve provvedere ad uno smaltimento adeguato. I rifiuti in questione comprendono i toner e le cartucce d'inchiostro delle stampanti, i dispositivi di refrigerazione, le batterie, i prodotti farmaceutici.

Se l'autorità locale non prevede lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, ogni anno il richiedente deve presentare una dichiarazione dell'autorità locale che attesti la non disponibilità di un sistema di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita ad un elenco dei rifiuti pericolosi prodotti dalla struttura ricettiva, indicando le modalità di gestione, separazione, raccolta e smaltimento di tali rifiuti, comprese copie degli eventuali contratti sottoscritti con terzi. Se opportuno, ogni anno il richiedente fornisce la corrispondente dichiarazione dell'autorità locale.

25. Raccolta differenziata dei rifiuti

Il personale deve separare i rifiuti in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti. Se l'amministrazione locale non offre un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato dei rifiuti, la struttura ricettiva deve inviare una lettera per esprimere la volontà di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e la preoccupazione per la mancanza di un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato.

La richiesta di fornire un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato dei rifiuti deve essere presentata ogni anno alle autorità locali.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando le varie categorie di rifiuti accettate dalle autorità locali e le procedure seguite per la raccolta, la separazione, la gestione e lo smaltimento di tali categorie di rifiuti all'interno della struttura ricettiva, e/o gli eventuali contratti con imprese private. Se necessario, il richiedente deve fornire ogni anno la corrispondente dichiarazione all'autorità locale.

26. Trasporto dei rifiuti

Se le autorità locali incaricate della gestione dei rifiuti non procedono alla raccolta presso la struttura ricettiva o nelle sue vicinanze, quest'ultima deve garantire il trasporto dei rifiuti che produce fino al sito appropriato, riducendo per quanto possibile gli spostamenti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando i siti di raccolta, le modalità di trasporto e le distanze percorse.

27. Prodotti «usa e getta»

Se non richiesto dalla legge, nelle stanze e nei ristoranti non devono essere utilizzati i seguenti prodotti «usa e getta»:

- prodotti per l'igiene del corpo monodose o monouso (quali shampoo, saponi, cuffie per la doccia, ecc.),
- tazze, piatti e posate.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente i prodotti «usa e getta» utilizzati e la normativa che ne impone l'uso.

ALTRI SERVIZI

28. Divieto di fumare nei locali comuni

Nei locali comuni deve essere adibito uno spazio per non fumatori.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

⁽¹⁾ GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

29. Trasporti pubblici

Gli ospiti e il personale devono disporre di informazioni facilmente accessibili su come raggiungere la struttura ricettiva e altre destinazioni locali con i mezzi pubblici. Se non esiste un sistema di trasporto pubblico adeguato, devono essere fornite informazioni anche su altri mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e copie del materiale informativo disponibile.

GESTIONE GENERALE

I richiedenti che applicano un sistema di gestione ambientale registrato nell'ambito del regolamento EMAS o certificato secondo la norma EN ISO 14001 sono automaticamente conformi ai criteri generali obbligatori di gestione riportati di seguito. In tal caso la verifica della conformità ai criteri obbligatori di gestione è data dalla registrazione EMAS o dalla certificazione EN ISO 14001.

30. Manutenzione e riparazioni generali

Tutte le apparecchiature utilizzate per fornire il servizio di ricettività turistica devono essere riparate e soggette a manutenzione ai sensi di legge e in ogni altro caso necessario; queste operazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato.

Di tutte le apparecchiature che rientrano nei criteri, il direttore della struttura deve possedere una dichiarazione scritta del tecnico indicante la frequenza fissata per la manutenzione in base ai termini di legge.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, nonché un elenco delle apparecchiature e delle persone/imprese che effettuano la manutenzione.

31. Manutenzione e riparazione delle caldaie

- a) La manutenzione e gli interventi di riparazione delle caldaie vengono effettuati da professionisti qualificati almeno una volta all'anno, e più frequentemente se previsto dalla legge o se necessario, secondo le norme CEI e le norme nazionali, ove applicabili, o secondo le istruzioni del fabbricante.
- b) I controlli sui livelli di rendimento di cui alla direttiva 92/42/CEE o previsti dalla legislazione nazionale o dalle istruzioni del fabbricante e sul rispetto dei limiti di emissione prescritti vengono effettuati una volta all'anno. Se dalle operazioni di manutenzione risulta che le condizioni citate non vengono rispettate, gli interventi necessari devono essere effettuati tempestivamente.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità alle due parti di questo criterio, nonché una descrizione delle caldaie e del relativo programma di manutenzione, informazioni sulle persone/imprese incaricate della manutenzione e gli elementi verificati nel corso della manutenzione.

32. Definizione della politica ambientale aziendale e programma d'azione

La direzione deve disporre di una politica ambientale e formulare una semplice dichiarazione di politica ambientale e definire un programma d'azione preciso per garantire che la politica ambientale venga applicata.

Il programma d'azione precisa gli obiettivi di prestazione ambientale riguardo all'energia, alle risorse idriche, alle sostanze chimiche e ai rifiuti che devono essere definiti ogni due anni, tenendo conto dei criteri facoltativi. Nel programma di azione deve essere indicata la persona che svolge le funzioni di responsabile ambientale della struttura ricettiva e che ha il compito di prendere i provvedimenti necessari e di realizzare gli obiettivi. Le osservazioni e i reclami che gli ospiti sono invitati a presentare devono essere tenuti in considerazione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità al criterio e una copia della politica ambientale aziendale, della dichiarazione sulla politica ambientale e del programma d'azione, nonché le procedure seguite per tener conto dei contributi forniti dagli ospiti.

33. Formazione del personale

La struttura ricettiva deve fornire informazioni e formazione al personale, tra cui procedure scritte o attraverso manuali, per garantire che le misure ambientali vengano applicate e per sensibilizzare il personale verso un comportamento ecologico. Tutto il personale nuovo deve ricevere una formazione adeguata entro quattro settimane dall'inizio dell'attività; tutto il personale deve partecipare ad un'attività di formazione almeno una volta all'anno.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti, deve indicare il personale che ha seguito la formazione e il periodo in cui questa è stata effettuata.

34. Informazioni agli ospiti

La struttura ricettiva deve informare gli ospiti, compresi i partecipanti a conferenze, sulla politica ambientale che applica, sulle azioni adottate e sul marchio di qualità ecologica dell'UE. Le informazioni devono essere fornite attivamente agli ospiti all'arrivo e devono essere ben visibili, in particolare nelle stanze, avvisi che invitino gli ospiti a sostenere gli obiettivi ambientali.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e copia delle informazioni e degli avvisi forniti agli ospiti.

35. Dati sul consumo di energia e di acqua

La struttura ricettiva deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sul consumo complessivo di energia (kWh), sul consumo di elettricità (kWh), sull'energia consumata per il riscaldamento (kWh) e sul consumo di acqua (litri).

I dati devono essere rilevati sulla base di ciascuna fattura pervenuta, o almeno ogni tre mesi, e devono essere espressi anche sotto forma di consumo per pernottamento e per m² di superficie interna. La struttura ricettiva deve comunicare ogni anno i risultati all'organismo competente che ha esaminato la richiesta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della domanda, il richiedente deve fornire i dati relativi ai consumi sopra elencati per almeno i tre mesi precedenti la domanda (se disponibili); successivamente, ogni anno deve presentare i dati riguardanti l'anno precedente.

36. Altri dati da rilevare

La struttura ricettiva deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sui consumi di sostanze chimiche (in grammi di sostanza secca) e sul volume di rifiuti prodotto (in litri e/o kg di rifiuti indifferenziati).

I dati devono essere rilevati almeno ogni sei mesi e devono essere espressi anche sotto forma di consumo o produzione per pernottamento e per m² di superficie interna. La struttura ricettiva deve comunicare ogni anno i risultati all'organismo competente che ha esaminato la richiesta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della domanda, il richiedente deve fornire i dati relativi ai consumi sopra elencati per almeno i sei mesi precedenti la domanda (se disponibili); successivamente, ogni anno deve presentare i dati riguardanti l'anno precedente. Il richiedente deve indicare i servizi offerti e specificare se la biancheria viene lavata nei locali della struttura.

37. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:

- sono state adottate misure di risparmio energetico e idrico,
- sono state adottate misure per ridurre i rifiuti,
- miglioramento generale dell'ambiente.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un campione dei supporti utilizzati per l'etichetta e una dichiarazione di conformità a questo criterio.

CRITERI FACOLTATIVI

Punteggi richiesti

Come indicato nel titolo di ciascun criterio di questa sezione, a tutti i criteri facoltativi viene assegnato un punteggio. Il numero di criteri rispettati deve corrispondere ad un totale di 16,5 punti.

Il punteggio totale richiesto deve essere incrementato di 1 punto per ciascuno dei tre servizi supplementari indicati di seguito e offerti nell'ambito della gestione o della proprietà del servizio di ricettività turistica: servizi di ristorazione, attività di fitness e spazi verdi.

I servizi di ristorazione comprendono il servizio di prima colazione. Le attività di fitness includono saune, piscine e altre strutture analoghe che si trovino nel perimetro della struttura ricettiva. Gli spazi verdi comprendono parchi e giardini accessibili agli ospiti.

ENERGIA

38. Generazione di energia elettrica con sistemi fotovoltaici o eolici (2 punti)

La struttura ricettiva deve disporre di un sistema fotovoltaico o di generazione di energia elettrica dall'energia eolica che fornisce o che è destinato a fornire almeno il 20 % del consumo annuo complessivo di elettricità.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre alla documentazione sul sistema fotovoltaico o di produzione di energia eolica e i dati sulla produzione potenziale ed effettiva.

39. Riscaldamento da fonti di energia rinnovabili (1,5 punti)

Almeno il 50 % dell'energia complessiva utilizzata per riscaldare le stanze o per la produzione di acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre ai dati sull'energia consumata per il riscaldamento delle stanze e l'acqua calda e una documentazione che attesti che almeno il 50 % di tale energia è prodotta da fonti di energia rinnovabili.

40. Rendimento energetico delle caldaie (1 punto)

La struttura ricettiva deve disporre di una caldaia a quattro stelle ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/42/CEE.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e un rapporto stilato da tecnici specializzati responsabili della vendita e/o della manutenzione della caldaia.

41. Emissioni di NO_x delle caldaie (1,5 punti)

La caldaia deve essere di classe 5 ai sensi della norma EN 297 pr A3 sulle emissioni di NO_x, con emissioni inferiori a 70 mg di NO_x/kWh.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e un rapporto stilato da tecnici specializzati responsabili della vendita e/o della manutenzione della caldaia.

42. Teleriscaldamento (1 punto)

La struttura ricettiva deve essere riscaldata mediante teleriscaldamento.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una documentazione che attesti il collegamento al teleriscaldamento.

43. Cogenerazione di energia termica ed elettrica (1,5 punti)

Tutta l'energia elettrica e il riscaldamento della struttura ricettiva devono essere garantiti da un impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una documentazione sull'impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica.

44. Pompe di calore (1,5 punti)

La struttura ricettiva deve disporre di una pompa di calore per il riscaldamento e/o il condizionamento dell'aria.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sulla pompa di calore.

45. Recupero del calore (2 punti)

La struttura ricettiva deve disporre di un sistema di recupero del calore per una (1 punto) o due (2 punti) delle seguenti categorie di prodotti: sistemi di refrigerazione, ventilatori, lavatrici, lavastoviglie, piscina(e), acque di scarico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sui sistemi di recupero del calore.

46. Termoregolazione (1,5 punti)

La temperatura in ogni stanza deve essere regolata in maniera autonoma.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sui sistemi di termoregolazione.

47. Isolamento degli edifici esistenti (2 punti)

Gli edifici devono presentare un isolamento superiore al livello minimo prescritto dalle disposizioni nazionali per garantire una sensibile riduzione del consumo energetico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio stilata da un tecnico specializzato e una documentazione sull'isolamento disponibile e sulle disposizioni nazionali minime al riguardo.

48. Impianto di condizionamento dell'aria (1,5 punti)

L'impianto di condizionamento deve presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico ⁽¹⁾ o un'efficienza energetica analoga.

Questo criterio non si applica agli apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche, agli apparecchi aria-acqua o acqua-acqua o alle unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.

49. Spegnimento automatico dell'impianto di condizionamento (1 punto)

Deve essere presente un dispositivo automatico che spenga l'impianto di condizionamento quando le finestre sono aperte.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.

50. Architettura bioclimatica (2 punti)

La struttura ricettiva deve essere costruita in base a principi di architettura bioclimatica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio ed una documentazione adeguata.

51. Frigoriferi (1 punto), lavastoviglie (1 punto), lavatrici (1 punto) e apparecchiature da ufficio (1 punto) a basso consumo energetico

a) (1 punto): Tutti gli elettrodomestici devono avere un'efficienza di classe A ai sensi della direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni ⁽²⁾; tutti i frigo-bar e i mini-bar devono essere almeno nella classe C.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutti i frigoriferi e frigo-bar o mini-bar, precisando quelli ai quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

b) (1 punto): Tutte le lavastoviglie domestiche devono presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 97/17/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico ⁽³⁾.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le lavastoviglie, precisando quelle alle quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

NB: per le lavastoviglie che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/17/CE (ad esempio le lavastoviglie industriali) non è necessario conformarsi a questo criterio.

c) (1 punto): Tutte le lavatrici domestiche devono presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 95/12/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico ⁽⁴⁾.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le lavatrici, precisando quelle alle quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

NB: per le lavatrici che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/12/CE (ad esempio le lavatrici industriali) non è necessario conformarsi a questo criterio.

d) (1 punto): Almeno l'80 % delle apparecchiature da ufficio (PC, monitor, fax, stampanti, scanner, fotocopiatrici) deve possedere i requisiti per l'attribuzione dell'etichetta «Energy Star» ai sensi del regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio ⁽⁵⁾.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti che l'apparecchiatura da ufficio risponde ai requisiti dell'etichetta «Energy Star» e/o indicare i PC e i portatili ai quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

⁽¹⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 45 del 17.2.1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 118 del 7.5.1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 136 del 21.6.1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 332 del 15.12.2001, pag. 1.

52. Posizionamento dei frigoriferi (1 punto)

I frigoriferi delle cucine devono essere posizionati e regolati in base a principi di risparmio energetico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio.

53. Spegnimento automatico delle luci nelle stanze degli ospiti (1 punto)

L'80 % delle stanze deve essere dotato di sistemi automatici che spengono le luci quando gli ospiti escono dalla stanza.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.

54. Spegnimento automatico delle luci esterne (1 punto)

Le luci esterne non necessarie devono spegnersi automaticamente.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.

ACQUA

55. Utilizzo di acqua piovana (1,5 punti) e di acqua riciclata (1,5 punti)

a) (1,5 punti): L'acqua piovana deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata; deve inoltre presentare garanzie adeguate che la fornitura di acqua a scopo sanitario e di acqua potabile sia completamente separata.

b) (1,5 punti): L'acqua riciclata deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata; deve inoltre presentare garanzie adeguate che la fornitura di acqua a scopo sanitario e di acqua potabile sia completamente separata.

56. Flusso di acqua da rubinetti e docce (1,5 punti)

Il flusso medio di acqua in uscita dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti delle vasche, non deve superare gli 8,5 litri/minuto.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

57. Scarico dei WC (1,5 punti)

Almeno l'80 % dei WC deve consumare una quantità di acqua pari o inferiore a 6 litri per scarico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

58. Consumo di acqua delle lavastoviglie (1 punto)

Il consumo di acqua delle lavastoviglie (espresso come $W_{(misurato)}$) deve essere inferiore o uguale alla soglia risultante dall'equazione riportata di seguito utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE.

$$W_{(misurato)} \leq (0,625 \times S) + 9,25$$

dove:

$W_{(misurato)}$ = consumo d'acqua misurato della lavastoviglie in litri per ciclo, espresso al primo decimale

S = numero applicabile di coperti standard della lavastoviglie.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati incaricati della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavastoviglie, oppure dimostrare che le lavastoviglie hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica.

59. Consumo di acqua delle lavatrici (1 punto)

Le lavatrici utilizzate nella struttura ricettiva o dal fornitore dei servizi di lavanderia devono utilizzare al massimo 12 litri di acqua per kg di carico misurato secondo la norma EN 60456:1999, utilizzando il ciclo normale cotone a 60 °C previsto dalla direttiva 95/12/CE.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavatrici, oppure dimostrare che le lavatrici hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica. La struttura ricettiva deve presentare la documentazione tecnica del fornitore dei servizi di lavanderia che attesta che le lavatrici impiegate sono conformi a questo criterio.

60. Temperatura e flusso dell'acqua dei rubinetti (1 punto)

Per almeno l'80 % dei rubinetti deve essere possibile regolare precisamente e velocemente la temperatura e il flusso dell'acqua.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

61. Timer per docce (1 punto)

Le docce delle cucine o esterne devono essere munite di un sistema di arresto automatico del flusso d'acqua dopo un certo tempo o in caso di mancato utilizzo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

62. Detersivi (fino a 4 punti)

Almeno l'80 % in peso dei detersivi per il lavaggio a mano delle stoviglie e/o dei detersivi per le lavastoviglie e/o dei detersivi per bucato e/o dei prodotti generici per la pulizia utilizzati dalla struttura ricettiva deve essere munito del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle quattro categorie di prodotti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

63. Pitture e vernici per interni (1 punto)

Almeno il 50 % delle opere di tinteggiatura interna della struttura ricettiva deve essere effettuato con pitture e vernici per interni munite del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

64. Dosaggio del disinfettante per piscine (1 punto)

Le piscine devono essere dotate di un sistema di dosaggio automatico che utilizzi il quantitativo minimo di disinfettante necessario per ottenere un adeguato risultato sotto il profilo igienico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione tecnica riguardante il sistema di dosaggio automatico.

65. Pulizia meccanica (1 punto)

La struttura ricettiva deve disporre di precise procedure per effettuare la pulizia senza utilizzo di sostanze chimiche, ad esempio mediante prodotti in microfibra o altri materiali per pulizia non chimici o mediante attività aventi un effetto analogo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata se necessario.

66. Giardini e orti biologici (1 punto)

Gli spazi verdi devono essere trattati senza l'uso di pesticidi o secondo i principi dell'agricoltura biologica, secondo quanto prescritto dal regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari⁽¹⁾, e successive modifiche, o come previsto dalle leggi nazionali o dai programmi biologici nazionali riconosciuti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

(¹) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

RIFIUTI

67. Compostaggio (2 punti)

Nella struttura ricettiva i rifiuti organici devono essere separati (rifiuti di giardino, 1 punto; rifiuti di cucina, 1 punto) e il compostaggio di questi rifiuti deve avvenire secondo le linee guida fornite dalle autorità locali (ad esempio dall'amministrazione locale, dall'azienda o da un'impresa privata).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

68. Bibite in lattina «usa e getta» (2 punti)

Eccetto dove richiesto dalla legge, le bibite in lattina «usa e getta» non devono essere somministrate nelle aree di proprietà o sotto la gestione diretta della struttura ricettiva.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente i prodotti «usa e getta» utilizzati e la normativa che ne impone l'uso.

69. Confezioni per la prima colazione (2 punti)

Eccetto dove richiesto dalla legge, le confezioni monoporzione per la prima colazione non devono essere utilizzate.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

70. Smaltimento di grassi/oli (2 punti)

Devono essere installati separatori di grassi; i grassi/oli utilizzati per cucinare e per friggere devono essere raccolti e smaltiti adeguatamente.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

71. Tessuti e mobili usati (2 punti)

I mobili, i tessuti e altri materiali usati devono essere venduti o dati a enti di beneficenza o ad altre associazioni che li raccolgono e li ridistribuiscono.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata delle associazioni interessate.

ALTRI SERVIZI

72. Comunicazione ed educazione ambientale (1,5 punti)

La struttura ricettiva deve garantire la comunicazione e l'educazione ambientale degli ospiti mediante avvisi riguardanti la biodiversità locale, il paesaggio e le misure di conservazione della natura adottate a livello locale.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

73. Divieto di fumare nelle stanze (1 punto)

In almeno il 50 % delle stanze non deve essere consentito fumare.

Valutazione e verifica: il richiedente deve indicare il numero e il tipo di stanze disponibili, specificando quelle riservate ai non fumatori.

74. Biciclette (1 punto)

Gli ospiti devono poter disporre di biciclette.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio.

75. Bottiglie riutilizzabili (2 punti)

Nella struttura ricettiva almeno una delle seguenti bevande deve essere offerta in bottiglie riutilizzabili: bevande non alcoliche, acqua e birra.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata del fornitore delle bottiglie.

76. Prodotti di carta (fino a 2 punti)

Almeno il 50 % della carta igienica/tessuto carta e/o della carta da ufficio deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle due categorie di prodotti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

77. Beni durevoli (fino a 3 punti)

Almeno il 10 % dei beni durevoli di qualsiasi categoria (ad esempio biancheria da letto, asciugamani, biancheria da tavola, PC, portatili, televisori, materassi, mobili, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, aspiratori, rivestimenti di pavimenti, lampadine, ecc.) presenti nella struttura ricettiva deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle categorie di prodotti, fino a un massimo di tre).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti che attestino le quantità di prodotti presenti e le quantità munite di marchio ecologico.

78. Alimenti biologici (1 punto)

Gli ingredienti principali di almeno due piatti inseriti nel menù devono essere prodotti in base ai metodi dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

79. Prodotti alimentari locali (1 punto)

Per ogni pasto, compresa la prima colazione, nella composizione del menù devono essere inseriti almeno due prodotti alimentari di provenienza locale.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

GESTIONE GENERALE

80. Registrazione EMAS (3 punti) o certificazione ISO (1,5 punti) della struttura ricettiva

La struttura ricettiva deve essere registrata in base al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (3 punti) o deve essere certificata conformemente alla norma EN ISO 14001 (1,5 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione in base al sistema EMAS o la certificazione EN ISO 14001.

81. Registrazione EMAS (1,5 punti) o certificazione ISO (1 punto) dei fornitori

Almeno uno dei principali fornitori o erogatori di servizi della struttura ricettiva deve essere registrato in base al sistema EMAS (1,5 punti) o essere certificato conformemente alla norma EN ISO 14001 (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione in base al sistema EMAS o la certificazione EN ISO 14001 di almeno uno dei suoi fornitori principali.

82. Questionario ambientale (1 punto)

La struttura ricettiva deve distribuire agli ospiti un questionario che consenta loro di esprimere un parere sugli aspetti ambientali della struttura.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una copia del questionario e indicare le modalità di distribuzione e raccolta del questionario, oltre che le modalità seguite per tener conto delle risposte.

83. Contatori per il consumo di energia e di acqua (1 punto)

Presso la struttura ricettiva devono essere installati contatori supplementari per il consumo di energia e di acqua per poter rilevare i dati sul consumo delle varie attività o macchinari presenti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e un'analisi dei dati rilevati (se già disponibili).

84. Altre azioni ambientali (massimo 3 punti)


- a) Altre azioni ambientali (fino a 1,5 punti ciascuna per un massimo di 3 punti): La direzione della struttura ricettiva deve intraprendere altre azioni per migliorare le prestazioni ambientali della struttura, che non rientrino in alcuno dei criteri (obbligatori o facoltativi) già illustrati. L'organismo competente che esamina la richiesta deve attribuire un punteggio a tali azioni, per un massimo di 1,5 punti per azione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita alla descrizione completa di ciascuna azione supplementare che desidera venga presa in esame.

Oppure

- b) Marchio di qualità ecologica (3 punti): Alla struttura ricettiva deve essere stato assegnato un marchio di qualità ecologica ISO tipo I nazionale o regionale.

Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente di aver ottenuto un marchio di qualità ecologica.



Libertà – Sicurezza – Giustizia

Costruiamo insieme un'Europa senza frontiere

Direzione generale
Giustizia e affari interni



Seguite da vicino...

Ogni giorno, grazie al nostro e al vostro lavoro, l'Europa cresce e si sviluppa, diventando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per tutti. Per esservi ancora più vicini, per rispondere in modo ancora più efficace a tutte le vostre domande e per consentirvi di seguire questa evoluzione, mettiamo a vostra disposizione, un nuovo, indispensabile strumento: il sito Internet **Libertà — Sicurezza — Giustizia**.

Il sito web della Direzione generale Giustizia e affari interni della Commissione europea costituisce uno strumento unico per orientarsi nel vasto e ricco dibattito sull'Europa e per seguire da vicino la costruzione di questo nuovo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.

... la costruzione dell'Europa!

Una vasta gamma d'informazioni, dalle più generiche alle più precise, sono da oggi facilmente accessibili grazie ad una pratica e gradevole interfaccia, organizzata in tredici grandi aree tematiche:

- Asilo
- Immigrazione
- Polizia
- Dogane
- Criminalità
- Droga
- Diritto civile
- Diritto penale
- Diritti fondamentali
- Cittadinanza
- Libera circolazione
- Relazioni esterne
- Allargamento dell'Unione

Entrate nell'Europa di domani e scoprite in anteprima il nostro spazio comune di libertà, di sicurezza e di giustizia!



http://europa.eu.int/comm/justice_home/

Per fare dell'Unione europea uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.



Commissione europea